

CLMO/2021/9 del 30 giugno 2021

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale dei Comuni dei Comuni dell'Unione Terre d'Argine e Unione Area Nord serviti dal gestore Aimag s.p.a., approvazione dell'articolazione tariffaria 2021 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

IL COORDINATORE Enrico Diacci



CLMO/2021/9

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno **2021** il giorno trenta del mese di giugno alle ore 9.30 presso la sede di Atersir in Bologna via Cairoli 8/F si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera prot. n. PG/AT/2021/5628 del 23 giugno 2021.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle "Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19", approvate dal Consiglio d'Ambito con delibera n. 13 del 14.04.2020, allegata in copia alla convocazione suddetta.

Il dibattito è conservato agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA			NO	10,0000
BASTIGLIA	Silvestri Francesca	Sindaco	SI	0,6622
BOMPORTO	Mandrioli Marcello	Assessore	SI	1,3444
CAMPOGALLIANO	Messori Marcello	Assessore	SI	1,1971
CAMPOSANTO	Vincenzi Giacomo	ViceSindaco	SI	0,5660
CARPI	Righi Riccardo	Assessore	SI	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Graziosi Valentina	Assessore	SI	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE	Solignani Stefano	Assessore	SI	1,8588
CASTELVETRO DI MODENA	Amico Maria Ernesto	Assessore	SI	1,4922
CAVEZZO	Trevisi Fabrizio	Assessore	SI	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA	Prandini Luca	Sindaco	SI	1,2507
FANANO			NO	0,5491
FINALE EMILIA	Borgatti Gianluca	Assessore	SI	2,0474
FIORANO MODENESE	Branduzzi Davide	Assessore	SI	2,1929
FIUMALBO			NO	0,3455
FORMIGINE	Bosi Martini Giulia	Assessore	SI	4,1680



FRASSINORO			NO	0,4274
GUIGLIA			NO	0,6638
LAMA MOCOGNO	Pasini Giovanni	Sindaco	SI	0,5274
MARANELLO	Marsigliante Elisabetta	Assessore	SI	2,1548
MARANO SUL PANARO			NO	0,7569
MEDOLLA	Sgarbi Patrizia	Assessore	SI	0,9382
MIRANDOLA			NO	3,0215
MODENA	Filippi Alessandra	Assessore	SI	21,3515
MONTECRETO			NO	0,3096
MONTEFIORINO			NO	0,4576
MONTESE			NO	0,5880
NONANTOLA	Nannetti Federica	Sindaco	SI	1,9843
NOVI DI MODENA	Diacci Enrico	Sindaco	SI	1,4874
PALAGANO			NO	0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO	Muzzarelli Gian Luca	Assessore	SI	2,2228
PIEVEPELAGO			NO	0,4562
POLINAGO			NO	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA	Fantini Mauro	Sindaco	SI	0,6371
RAVARINO	Rebecchi Maurizia	Sindaco	SI	0,9197
RIOLUNATO			NO	0,2811
S.CESARIO SUL PANARO	Zuffi Francesco	Sindaco	SI	0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Bocchi Giorgio	Assessore	SI	1,4938
S.POSSIDONIO	Casari Carlo	Sindaco	SI	0,6192
S.PROSPERO			NO	0,8814
SASSUOLO			NO	4,9025
SAVIGNANO SUL PANARO			NO	1,2871



SERRAMAZZONI	Bartolacelli Claudio	Sindaco	SI	1,1381
SESTOLA			NO	0,4988
SOLIERA	Mazzoni Katia	Assessore	SI	1,9704
SPILAMBERTO			NO	1,6242
VIGNOLA	Paragliola Anna	ViceSindaco	SI	3,0669
ZOCCA			NO	0,7682

Presenti n. 28 quote 71,3142 Assenti n. 20 quote 28,6858

Riconosciuta la validità della seduta, Enrico Diacci, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale dei Comuni dei Comuni dell'Unione Terre d'Argine e Unione Area Nord serviti dal gestore Aimag s.p.a., approvazione dell'articolazione tariffaria 2021 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*" che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

visto che ai sensi del comma 1 art. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nell'ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l'Agenzia;

considerato che la competenza all'approvazione dei Piani Economico-Finanziari è in capo ad Atersir sulla base di quanto disciplinato dall'art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che ne statuisce l'approvazione in capo al Consiglio d'Ambito, sentiti i Consigli locali;

accertato che l'art. 8 comma 6 lett. d) della richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, la competenza della definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza;

considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni dell'Unione Terre di Argine (Carpi, Novi di Modena, Soliera) e dell'Unione Area Nord (Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Soliera, San Felice sul Panaro, San



Possidonio, San Prospero) è attualmente gestito in proroga da Aimag s.p.a. in attesa dell'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento della concessione;

visto l'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147 in base al quale "i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del d.lgs 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

richiamato altresì l'art. 5 comma 8 della L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale, secondo cui "Atersir, (...) predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi";

richiamati:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";

visti:

- l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro



- dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito nella Legge n.69/2021, il quale ha disposto il differimento dei termini di approvazione delle Tariffe e dei Regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021, termini disallineati da quelli di approvazione del Bilancio di previsione;

richiamati i seguenti atti emergenziali:

- D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato a tutto il 31 Luglio lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

richiamate:

- la propria Deliberazione n. 6 del 7/06/2021 con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2021 per l'Unione dei Comuni di Terre di Argine e l'unione dei Comuni Area Nord in gestione Aimag s.p.a.
- la Deliberazione n.26 del 7/06/2021 con la quale il Consiglio d'Ambito ha approvato, secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), la predisposizione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 per l'Unione dei Comuni di Terre di Argine e l'Unione dei Comuni Area Nord in gestione Aimag s.p.a. e la relativa relazione di accompagnamento;

considerato che i predetti Piani Economico Finanziari sono stati redatti considerando l'introduzione in detto territorio del metodo della misurazione della frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale a partire dal 1 gennaio 2015 per i Comuni di Novi di Modena e Soliera, dal 1 gennaio 2016 per il Comune di Carpi, dal 1 gennaio 2017 per i Comuni



di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, San Felice sul Panaro, San Possidonio, dal 1 gennaio 2018 per i Comuni di Mirandola, Medolla e San Prospero.

dato atto che, in caso di ulteriore proroga dei termini attualmente fissati al 30 giugno 2021 (per i quali, peraltro, qualificate fonti del ministero di Economia e Finanza hanno annunciato tramite stampa la dilazione al 31 luglio 2021, non ancora tradotta in legge) i Comuni delle Unioni sopra citate si riservano di apportare eventuali ulteriori modifiche alla documentazione come approvata nella presente seduta, da sottoporsi ad un'ulteriore espressione da parte del Consiglio Locale

preso atto:

- dei quadri economici derivanti dai PEF approvati per i Comuni rientranti nelle Unioni Terre d'Argine (Carpi-Novi di Modena e Soliera) e Area Nord (Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero) gestiti da Aimag s.p.a., posti a base dell'articolazione tariffaria per il corrente anno 2021 e approvati nel suo schema deliberativo dal Consiglio di ambito di Atersir con delibera numero 26 del 7 giugno 2021;
- della relazione finalizzata alla definizione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per i Comuni appartenenti all'Unione delle Terre di Argine e dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Area Nord (allegato 1) gestiti dai Aimag s.p.a. sulla base dei PEF approvati sopra citati;
- dei regolamenti di applicazione della tariffa corrispettiva dell'Unione dei Comuni delle Terre di Argine e dell'Unione dei Comuni di Area Nord gestiti da Aimag s.p.a. (allegato 2);

considerato inoltre che sull'importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 668, L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Modena;

ritenuto opportuno, sulla base dei criteri sopra esposti, approvare le relazioni delle tariffe del Servizio rifiuti anno 2021 nelle misure di cui all'Allegato 1 del presente atto;

richiamata la tuttora persistente situazione di emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19, e che pertanto si rende necessario applicare misure di sostegno alle imprese maggiormente impattate;

ritenuto di approvare ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011, i Regolamenti come modificati e le relazioni tariffarie 2021 allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto, per i Comuni appartenenti all'Unione delle Terre di Argine e dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Area Nord;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;



visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda al verbale che viene conservato agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, all'unanimità

DELIBERA

- 1. di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare le relazioni tariffarie della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2021 per i Comuni dell'Unione Terre di Argine e dei Comuni dell'Unione Area Nord sulla base del PEF approvati da ATERSIR, come predisposte dal Gestore Aimag s.p.a. (Allegato 1) in accordo con i Comuni:
- 3. di approvare i regolamenti di applicazione della tariffa corrispettiva dell'Unione dei Comuni delle Terre di Argine e dell'Unione dei Comuni di Area Nord (allegato 2) in accordo con i Comuni;
- 4. di dare atto che l'articolazione tariffaria ed il testo modificato dei "Regolamenti per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva", allegati alla presente deliberazione, entrano in vigore il 1° gennaio 2021 purchè risultino pubblicati a cura del Comune o del Gestore sull'apposita pagina del sito web www.finanze.gov.it del Ministero dell'Economia e Finanza entro il 28 ottobre 2021;
- 5. di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa da Aimag s.p.a. in quanto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- 6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato 1 Relazione Tariffarie Unione dei Comuni di terre di Argine Unione dei Comuni Area Nord Allegato 1 - Relazioni tariffarie della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2021

RELAZIONE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE:

CARPI, SOLIERA E NOVI DI MODENA

Anno 2021

Sommario

1.	Premessa	3
2.	Riepilogo Costi del Gestore 2021	4
3.	Riepilogo Costi per il calcolo della Tariffa 2021	7
4.	Tariffe Utenze DOMESTICHE	8
	4.1. Tariffa Fissa	8
	4.2. Tariffa Variabile	9
	4.3. Utenze Domestiche – Coefficienti	10
5.	Tariffe Utenze NON DOMESTICHE	11
	5.1. Tariffe Fisse	11
	5.1.1. Costi attribuibili alla componente dimensionale	11
	5.1.2. Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile e dei rifiuti riciclabili	12
	5.2. Tariffe Variabili	19
	5.2.1. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio Porta a porta	19
	5.2.2. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio a pesatura	19
	5.2.3. Tariffa VARIABILE RD – Servizio Porta a porta	20
	5.2.4. Tariffa VARIABILE RD - Servizio a richiesta rifiuti riciclabili	21
	5.2.5. Riepilogo costi variabili utenze NON DOMESTICHE	21
	5.2.6. Coefficienti Utenze NON DOMESTICHE	22
6.	Quota aggiuntiva comunale – Città di Carpi	23
7.	Importo incentivi CDR e riduzioni art. 17	24
0	Tariffo sarvizi complementari	24

1. Premessa

La presente relazione, redatta da AIMAG S.p.A. quale soggetto Gestore preposto a tutte le attività costituenti la gestione operativa, tecnica ed amministrativa del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera facenti parte dell'"Unione delle Terre d'Argine", illustra l'articolazione tariffaria derivante dal Piano Economico Finanziario dell'anno 2021 approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.26 del 7 giugno 2021.

Il Piano Finanziario è stato redatto ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti.

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) introdotto dalla delibera 443 è lo strumento fondamentale e necessario per l'approvazione della Tariffa Corrispettiva per la Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all' art. 1, comma 668 della Legge n.147 del 27/12/2013, vigente nei Comuni in oggetto.

La Tariffa Corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, applicata e riscossa da AIMAG S.p.A., è determinata e approvata nelle sue diverse articolazioni in modo unitario dai Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, con omogeneità di trattamento economico all'utenza.

L'approvazione delle medesime tariffe tra i Comuni suddetti rafforza ed estende l'applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" giacché a parità di servizio erogato e di tipologia di utenza corrisponde il medesimo livello tariffario.

2. Riepilogo Costi del Gestore 2021

La seguente tabella riporta il PEF approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.26 del 7 giugno 2021 (al netto di IVA 10% ed Addizionale Provinciale 5%).

	Unione delle Terre d'Argine
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	641.358 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	945.245 €
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	2.385.438 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	4.768.513 €
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV	- €
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	294.370 €
Fattore di Sharing – b	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	176.622 €
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	1.353.528 €
Fattore di Sharing $-b(1+\omega)$	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)ARCONAI	1.136.963
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	99.167
Coefficiente di gradualità (1+y)	84,64%
Rateizzazione r	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r	20.984
Oneri relativi all'IVA indetraibile	_
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	7.447.953 €
·	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	1.497.704 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	602.175 €
Costi generali di gestione - CGG	1.951.131€
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	- €
Altri costi - COal	181.016€
Costi comuni – CC	2.734.323 €
Ammortamenti - Amm	1.423.192 €
Accantonamenti - Acc	80.170 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	- €
- di cui per crediti	80.170 €
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	- €
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	- €
Remunerazione del capitale investito netto - R	557.543 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	117.331 €
Costi d'uso del capitale - CK	2.178.236 €
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF	- €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF	233.236 €
Coefficiente di gradualità (1+y)	84,64%
Rateizzazione r	4,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r	49.353 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	- €
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	6.459.616 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	648.597,55 €
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa	13.258.971 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	1.021.662 €

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif	
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021	46.579,91 €
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPTV,2021	-
Numero di rate r'	1
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del	1.122.495,70 €
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV	374.165,23 €
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	10.932,85 €
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+\cong 2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1)	10.932,85 €
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	4
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF,	7.879.630,52 €
238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF2021	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	10.535,83 €
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1)	10.535,83 €
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	4
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF,	6.470.151,81 €
238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	13.701.184,79 €
Grandezze fisico-tecniche	
raccolta differenziata %	86,85
qa-2 kg	44.853.416
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	26,04
fabbisogno standard €cent/kg	27,25
costo medio settore €cent/kg	27,25
Coefficiente di gradualità	
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ1	-8,19%
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2	-4,17%
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - ɣ3	-3,00%
Totale g	-15,36%
Coefficiente di gradualità (1+g)	84,64%
Verifica del limite di crescita	
rpia	1,70%
coefficiente di recupero di produttività - Xa	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa	0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020	0,56%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r	2,16%
(1+r)	102,16%
ΣTa	13.701.185
ΣTVa-1	8.047.061
ΣTFa-1	5.364.735
∑Ta-1	13.411.796
ΣTa/ ΣTa-1	102,16%
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	13.701.185 €
delta (∑Ta-∑Tmax)	- €
Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIE/2020 tra cui contributo regionale a conertura della quota di caricamento del	
Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 tra cui contributo regionale a copertura della quota di caricamento del fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LEA-LEB1 (lato Comune per comuni TARL lato gestore per	1 021 662
fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LFA+LFB1 (lato Comune per comuni TARI, lato gestore per	1.021.662
	1.021.662
fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LFA+LFB1 (lato Comune per comuni TARI, lato gestore per comuni TCP) (aggiunta rispetto alla versione originale)	
fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LFA+LFB1 (lato Comune per comuni TARI, lato gestore per	1.021.662 12.679.523

Nell'elaborare le voci di costo del Piano Economico Finanziario per il calcolo delle tariffe 2021, in continuità con gli anni precedenti, si è imputato una parte dei costi del personale (imputato originariamente nelle voci di costo variabili) nei Costi Generali di Gestione (voce dei costi fissi) come consentito anche dal D.P.R. 158/99.

Lo stesso MTR all'articolo 5.2 riporta che "nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle [tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99], [...], la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione".

Di seguito riportata in forma sintetica la distinzione tra costi fissi e variabili:

	С	osti variabili		Costi fissi		Totale
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa	€	7.879.630,52	€	6.470.151,81	€	14.349.782,33
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	-€	334.312,00	-€	314.285,55	-€	648.597,55
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	€	7.545.318,52	€	6.155.866,27	€	13.701.184,79
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	€	-	-€	1.021.661,93	-€	1.021.661,93
PEF	€	7.545.318,52	€	5.134.204,34	€	12.679.522,85
Tariffa	€	4.423.925,47	€	8.255.597,39	€	12.679.522,85
Altre quote	€	-	-€	874.165,23	-€	874.165,23
Costi a tariffa	€	4.423.925,47	€	7.381.432,15	€	11.805.357,62
Dettaglio Altre Quote						
Fondo Sisma 2021 (Legge Regionale 19/2012)	-	150.000,00				
Riduzioni per conferimenti autonomi nei Centri Di Raccolta		46.000,00				
Riduzioni art. 17		4.000,00				
Determine dei Comuni	-	374.165,23				
Recupero da elusione e sanzioni	-	400.000,00				
Totale		874.165,23				

3. Riepilogo Costi per il calcolo della Tariffa 2021

PEF 2021 (al netto delle "	Detrazioni	di cui al comma 1.4 del	la De	termina n. 2/DRIF/2020")	€	12.679.522,85		
Fondo Sisma 2021 (Legg	e Regior	nale 19/2012)			-€	150.000,00		
Riduzioni per conferime	enti auto	nomi nei Centri Di	Racc	olta	€	46.000,00		
Riduzioni art. 17					€	4.000,00		
Determine dei Comuni					-€	374.165,23		
Recupero da elusione e	sanzion	i			-€	400.000,00		
Costi da coprire medi	ante ta	riffa			€	11.805.357,62		
Ripartizione costi TO	ΓALI da	coprire						
servizi ordinari, servizi	a chiam	ata, quota aggiuntiv	/a co	munale, ecc)				
Utenze		Costi fissi		Costi variabili		Totale	Ripartizione %	
Domestiche	€	4.161.052,01	€	2.851.675,45	€	7.012.727,46	59%	
Non domestiche	€	3.220.380,15	€	1.572.250,02	€	4.792.630,16	41%	
Totale	€	7.381.432,15	€	4.423.925,47	€	11.805.357,62	100%	
Ripartizione %		63%		37%		100%		
Ripartizione costi da	coprire	relativi ai soli ser	vizi (ordinari a periodici	tà pr	ogrammata		
Utenze		Costi fissi		Costi variabili		Totale	Ripartizione %	
Domestiche	€	4.031.122,01	€	2.851.675,45	€	6.882.797,46	60%	
Non domestiche	€	3.167.310,15	€	1.336.851,77	€	4.504.161,91	40%	
Totale (A)	€	7.198.432,15	€	4.188.527,22	€	11.386.959,37	100%	
Ripartizione %		63%		37%		100%		
Ripartizione costi da	coprire	relativi utenze sp	ecifi	iche				
Utenze		Costi fissi		Costi variabili		Totale	Note	
N	€	-	€	144.758,25	€	144.758,25	Servizio a pesatura Rifiuto	Indifferenziato
Non domestiche	€	-	€	90.640,00	€	90.640,00	Servizio a richiesta Rifiuti F	Riciclabili
Domestiche	€	129.930,00	€	-	€	129.930,00	Quota aggiuntiva città di Ca	arpi
Non domestiche	€	53.070,00		-	€	53.070,00	Quota aggiuntiva città di Ca	•
		,						
Totale (B)	€	183.000,00	€	235.398,25	€	418.398,25		
				<u> </u>		<u> </u>		
Totale (A) + (B)					€	11.805.357,62		

4. Tariffe Utenze DOMESTICHE

4.1. Tariffa Fissa

La tariffa fissa delle utenze DOMESTICHE è rapportata esclusivamente al numero dei componenti della famiglia e della zona territoriale nella quale la famiglia è residente.

Le utenze sono suddivise in 3 zone:

- Urbana
- Forese: alcuni servizi hanno una frequenza minore (organico).
- Centro Storico (solo per il comune di Carpi): alcuni servizi hanno una frequenza maggiore (indifferenziato e carta).

Le famiglie sono classificate in 6 categorie basate sul numero dei componenti (la categoria 6 comprende anche tutte le famiglie con più di 6 componenti).

Categoria	Componenti	Utenze	Abitanti	Quota fissa [€/utenza]		G	ettito previsto Quota fissa [€/anno]
1_Urbana	1	11.370	11.370	€	48,63	€	552.880,55
2_Urbana	2	11.302	22.604	€	103,33	€	1.167.844,68
3_Urbana	3	6.840	20.520	€	127,64	€	873.084,46
4_Urbana	4	4.782	19.128	€	138,58	€	662.712,68
5_Urbana	5	1.346	6.730	€	149,53	€	201.261,65
6 o +_Urbana	6	815	6.066	€	158,04	€	128.798,80
1_Forese	1	680	680	€	29,18	€	19.839,51
2_Forese	2	695	1.390	€	62,00	€	43.088,94
3_Forese	3	424	1.272	€	76,59	€	32.472,62
4_Forese	4	347	1.388	€	83,15	€	28.853,36
5_Forese	5	119	595	€	89,72	€	10.676,14
6 o +_Forese	6	82	579	€	94,82	€	7.775,34
1_Centro_Storico	1	1.455	1.455	€	63,21	€	91.976,57
2_Centro_Storico	2	704	1.408	€	134,33	€	94.568,35
3_Centro_Storico	3	331	993	€	165,94	€	54.925,18
4_Centro_Storico	4	228	912	€	180,16	€	41.076,55
5_Centro_Storico	5	58	290	€	194,38	€	11.274,24
6 o +_Centro Storico	6	39	278	€	205,45	€	8.012,39
Totale		41.617	97.658			€	4.031.122,01

NOTA: nella seguente relazione sono usati con stesso significato i termini:

- "Zona Urbana" e "Zona Standard";
- "Servizio normale" e "Standard".

4.2. Tariffa Variabile

La quota variabile della tariffa per le utenze DOMESTICHE è calcolata applicando una tariffa €/kg alla quantità di rifiuto indifferenziato conferita.

La quantità di Kg di rifiuto indifferenziato attribuita a ciascuna utenza è calcolata indirettamente per mezzo della volumetria a vuotata e del peso specifico del rifiuto indifferenziato pari, in via presuntiva, a 0,1100 Kg/lt.

La tariffa €/Kg del rifiuto indifferenziato è ridotta nel caso in cui l'utenza pratichi il compostaggio domestico e qualora sia richiesto il servizio, tramite apposito contenitore, per pannolini e pannoloni.

Tipologia utenze	Utenze	Riduzione [%]	Quota rifiuto [%]	Flusso rifiuti da contabilizzare [Kg]	Flusso eq. rifiuti da contabilizzare [Kg eq.]		Costi variabili [€]		riffa variabile [€/kg]
Standard	40.479	0%	80,20%	2.068.127	2.068.127	€	2.738.969,11	€	1,3244
Riduzione - compostaggio domestico	1.062	30%	2,20%	56.747	39.723	€	52.607,72	€	0,9271
Riduzione - rifiuto sanitario	2.641	90%	17,60%	453.790	45.379	€	60.098,63	€	0,1324
Totale	44.182		100,00%	2.578.663		€	2.851.675,45		

Peso specifico stimato rifiuto indifferenziato = 0,1100 Kg/litro.

La parte variabile della tariffa per le utenze DOMESTICHE, sulla base degli elementi sopra descritti (volumetria, peso specifico, tariffa unitaria €/Kg) genera il costo per ciascun vuotamento effettuato in funzione della volumetria del contenitore in dotazione.

Tariffa variabile [€/svuotamento]							
Tipo servizio		30 lt		80 lt		120 lt	
Standard	€	4,37	€	11,65	€	17,48	
Riduzione - compostaggio domestico	€	3,06	€	8,16	€	12,24	
Riduzione - rifiuto sanitario	€	0,44	€	1,17	€	1,75	

4.3. Utenze Domestiche – Coefficienti

Utenze Domestiche

Tali coefficienti sono utilizzati per determinare la quota fissa delle singole utenze DOMESTICHE.

Ka1

Otenze Donnestiene		Nai	1
Numero di componenti del nucleo familiare	[min]	[max]	[scelto]
1	0,35	1,10	0,40
2	0,60	1,15	0,85
3	0,70	1,25	1,05
4	0,75	1,30	1,14
5	0,80	1,50	1,23
6	0,86	1,60	1,30
Ka2 (v) legato alla			
zona		Ka2	
Zona servizio	[min]	[max]	[scelto]
Zona Standard	1,00	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00	0,60
Zona Centro Storico	1,00	2,00	1,30
Utenze Domestiche		Kb	
Numero di componenti	[ma:m1		[age t =]
del nucleo familiare	[min]	[max]	[scelto]
1	0,50	1,00	1,00
2	1,25	1,80	1,80
3	1,45	2,10	2,10
4	1,65	2,40	2,40
5	2,00	2,90	2,90
6	2,35	3,40	3,40
	Ka1	Ka2	Ka = Ka1 x Ka2
Utenze Domestiche	[scelto]	[scelto]	[scelto]
1_Urbana	0,40	1,00	0,40
2 Urbana	0,45	1,00	0,85
3 Urbana	1,05	1,00	1,05
4_Urbana	1,14	1,00	1,14
5_Urbana	1,23	1,00	1,23
6 o +_Urbana	1,30	1,00	1,30
1 Forese	0,40	0,60	0,24
2 Forese	0,85	0,60	0,51
3_Forese	1,05	0,60	0,63
4_Forese	1,14	0,60	0,68
5_Forese	1,23	0,60	0,74
6 o + Forese	1,30	0,60	0,78
1_Centro_Storico	0,40	1,30	0,52
2_Centro_Storico	0,85	1,30	1,11
3_Centro_Storico	1,05	1,30	1,37
4_Centro_Storico	1,14	1,30	1,48
			_,
5_Centro_Storico	1,23	1,30	1,60
1	_/	·	

5. Tariffe Utenze NON DOMESTICHE

5.1. Tariffe Fisse

Costi fissi totali utenze non domestiche								
Tipo di costi	K(cf)	Ripartizione costi		%				
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	1,78	€ 1.584.101,05	Α	50,0%				
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato	1,23	€ 1.092.637,27	В	34,5%				
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati	0,55	€ 490.571,83	С	15,5%				
Totale		€ 3.167.310,15		100%				

La parte fissa della tariffa delle utenze NON DOMESTICHE è costituita dai seguenti fattori:

- componente dimensionale (le classi dimensionali sono 6, vedi tabella "(A) Costi attribuibili alla componente dimensionale");
- componente attribuita alla volumetria dei contenitori adibiti alla raccolta del rifiuto indifferenziato;
- componente attribuita alla volumetria degli eventuali contenitori oltre lo standard definito adibiti alla raccolta delle frazioni riciclabili (carta e organico).

5.1.1. Costi attribuibili alla componente dimensionale

(A) costi	(A) costi attribuibili alla componente dimensionale									
Classe di superficie	Superficie [mq]	n°	n° Tariffa [€/an			Gettito [€]				
1	S < 40	434	€	54,56	€	23.681,17				
2	40 ≤ S < 100	1.448	€	156,87	€	227.153,70				
3	100 ≤ S < 250	1.344	€	231,90	€	311.674,74				
4	250 ≤ S < 750	1.150	€	368,31	€	423.560,08				
5	750 ≤ S < 2000	428	€	682,06	€	291.922,24				
6	S ≥ 2000	204	€	1.500,53	€	306.109,12				
Totale		5.008			€	1.584.101,05				

5.1.2. Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile e dei rifiuti riciclabili

Le utenze NON DOMESTICHE sono anch'esse suddivise sulla base delle zone Urbana, Forese e Centro Storico. All'interno di queste 3 zone territoriali vi è una ulteriore suddivisione basata sulla maggior frequenza di raccolta applicata a indifferenziato e organico da parte di utenze che ne fanno specifica richiesta.

Pertanto sono individuate 6 zone:

Frequenze di raccolta	Indifferenziato	Carta	Organico
Z1 - Zona Urbana Standard	1/14	1/14	2/7
Z2 - Zona Forese Standard	1/14	1/14	1/7
Z3 - Zona Urbana Commerciale	1/7	1/14	4/7
Z4 - Zona Forese Commerciale	1/7	1/14	2/7
Z5 - Zona Centro Storico Standard	1/7	1/7	2/7
Z6 - Zona Centro Storico Commerciale	2/7	1/7	4/7

Nelle tabelle che seguono, per ciascuna zona, sono indicate:

- le tariffe fisse riferite alla volumetria dei contenitori richiesti per la raccolta del rifiuto indifferenziato;
- le tariffe fisse riferite alle volumetrie dei contenitori richiesti per le frazioni recuperabili (carta e organico).

Totale		(B) costi tribuibili alla	а	(C) costi ttribuibili alla		
		raccolta del		raccolta dei		
		rifiuto		rifiuti		
		differenziato		differenziati		
Z1 - Zona Urbana Standard	€	861.839,09	€	369.668,91		
Z2 - Zona Forese Standard	€	17.129,01	€	8.280,27		
Z3 - Zona Urbana Commerciale	€	133.490,72	€	51.255,12		
Z4 - Zona Forese Commerciale	€	2.709,24	€	3.526,79		
Z5 - Zona Centro Storico Standard	€	77.018,96	€	57.572,00		
Z6 - Zona Centro Storico Commerciale	€	450,26	€	268,73		
Totale	€	1.092.637,27	€	490.571,83		
		(C) costi		(C) costi		(C) costi
	at	tribuibili alla	а	ttribuibili alla	a	ttribuibili alla
Totale		raccolta dei		raccolta dei	raccolta dei	
Totale		rifiuti		rifiuti		rifiuti
	(differenziati		differenziati		differenziati
		CARTA		ORGANICO		TOTALE
Z1 - Zona Urbana Standard	€	331.180,91	€	38.488,00	€	369.668,91
Z2 - Zona Forese Standard	€	7.058,90	€	1.221,38	€	8.280,27
Z3 - Zona Urbana Commerciale	€	19.312,76	€	31.942,37	€	51.255,12
Z4 - Zona Forese Commerciale	€	2.670,17	€	856,62	€	3.526,79
Z5 - Zona Centro Storico Standard	€	47.154,25	€	10.417,75	€	57.572,00
Z6 - Zona Centro Storico Commerciale	€	104,30	€	164,43	€	268,73
Totale	€	407.481,28	€	83.090,55	€	490.571,83

5.1.2.1. Z1 – Zona Urbana Standard

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z1 - Zona Urbana Standard]							
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]				
30	€ 44,90	€	2.738,74				
120	€ 128,28	€	362.386,31				
240	€ 230,90	€	113.372,40				
360	€ 346,35	€	235.865,38				
1100	€ 799,60	€	130.335,07				
1700	€ 817,77	€	15.537,71				
5000	€ 1.068,99	€	-				
20000	€ 1.603,48	€	1.603,48				
30000	€ 2.084,52	€	-				
Pressa ≥ 20 mc	€ 3.848,35	€	=				
Totale		€	861.839,09				

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z1 - Zona Urbana Standard]

	Ca		Organico				
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]		Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]
25	-	€	-	€	19,76	€	3.359,77
30	€ 28,18	€	84,55	-		€	-
40	€ 37,58	€	488,49	-		€	-
120	€ 80,23	€	9.387,31	€	63,24	€	19.162,58
240	€ 136,40	€	83.747,66	€	107,51	€	15.804,38
360	€ 204,60	€	95.750,58	€	161,27	€	161,27
1100	€ 522,19	€	138.379,27	€	411,61	€	-
1700	€ 625,15	€	-	€	492,77	€	-
20000	€ 3.343,06	€	3.343,06	€	2.635,12	€	-
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.011,67	€	-	€	3.162,14	€	-
Totale		€	331.180,91			€	38.488,00

5.1.2.2. Z2 – Zona Forese Standard

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z2 - Zona Forese Standard]						
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]			
30	€ 26,94	€	134,69			
120	€ 76,97	€	7.850,63			
240	€ 138,54	€	2.493,73			
360	€ 207,81	€	6.649,95			
1100	€ 479,76	€	-			
1700	€ 490,66	€	-			
5000	€ 641,39	€	-			
20000	€ 962,09	€	-			
30000	€ 1.250,71	€	-			
Pressa ≥ 20 mc	€ 2.309,01	€	-			
Totale		€	17.129,01			

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z2 - Zona Forese Standard]

	Са	rta	Organico				
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]			
25	-	€ -	€ 11,86	€ 177,87			
30	€ 16,91	€ 33,82	-	€ -			
40	€ 22,55	€ 67,64	-	€ -			
120	€ 48,14	€ 48,14	€ 37,95	€ 720,97			
240	€ 81,84	€ 1.227,57	€ 64,51	€ 322,54			
360	€ 122,76	€ 982,06	€ 96,76	€ -			
1100	€ 313,31	€ 4.699,67	€ 246,96	€ -			
1700	€ 375,09	€ -	€ 295,66	€ -			
20000	€ 2.005,84	€ -	€ 1.581,07	€ -			
Pressa ≥ 20 mc	€ 2.407,00	€ -	€ 1.897,28	€ -			
Totale		€ 7.058,90		€ 1.221,38			

5.1.2.3. Z3 – Zona Urbana Commerciale

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z3 - Zona Urbana Commerciale]						
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]			
30	€ 89,79	€	448,97			
120	€ 256,56	€	6.670,47			
240	€ 461,80	€	9.697,84			
360	€ 692,70	€	71.348,41			
1100	€ 1.599,20	€	39.980,08			
1700	€ 1.635,55	€	-			
5000	€ 2.137,97	€	2.137,97			
20000	€ 3.206,96	€	3.206,96			
30000	€ 4.169,05	€	-			
Pressa ≥ 20 mc	€ 7.696,70	€	-			
Totale		€	133.490,72			

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z3 - Zona Urbana Commerciale]

	Ca		Organico				
Volumetria contenitore [It]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]		Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]
25	-	€	-	€	39,53	€	1.383,44
30	€ 28,18	€	310,00	-		€	-
40	€ 37,58	€	37,58	-		€	-
120	€ 80,23	€	160,47	€	126,49	€	5.185,91
240	€ 136,40	€	2.045,95	€	215,03	€	25.373,02
360	€ 204,60	€	2.659,74	€	322,54	€	-
1100	€ 522,19	€	14.099,02	€	823,21	€	-
1700	€ 625,15	€	-	€	985,53	€	-
20000	€ 3.343,06	€	-	€	5.270,24	€	-
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.011,67	€	-	€	6.324,28	€	-
Totale		€	19.312,76			€	31.942,37

5.1.2.4. Z4 – Zona Forese Commerciale

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z4 - Zona Forese Commerciale]						
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]			
30	€ 53,88	€	-			
120	€ 153,93	€	769,67			
240	€ 277,08	€	277,08			
360	€ 415,62	€	1.662,49			
1100	€ 959,52	€	-			
1700	€ 981,33	€	-			
5000	€ 1.282,78	€	-			
20000	€ 1.924,18	€	-			
30000	€ 2.501,43	€	-			
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.618,02	€	-			
Totale		€	2.709,24			

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z4 - Zona Forese Commerciale]

	Ca		Organico					
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Ge	ettito previsto [€/anno]	[(*	Tariffa unitaria €/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]	
25	-	€	-	€	23,72	€	166,01	
30	€ 16,91	€	-	-		€	-	
40	€ 22,55	€	-	-		€	-	
120	€ 48,14	€	-	€	75,89	€	303,57	
240	€ 81,84	€	163,68	€	129,02	€	387,05	
360	€ 122,76	€	-	€	193,52	€	-	
1100	€ 313,31	€	2.506,49	€	493,93	€	-	
1700	€ 375,09	€	-	€	591,32	€	-	
20000	€ 2.005,84	€	-	€	3.162,14	€	-	
Pressa ≥ 20 mc	€ 2.407,00	€	-	€	3.794,57	€	-	
Totale		€	2.670,17			€	856,62	

5.1.2.5. Z5 – Zona Centro Storico Standard

-	RSU (B) - Costi attribu differenziato [Z5 - Zor Standard]		
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]
30	€ 58,37	€	31.109,42
120	€ 166,76	€	26.348,37
240	€ 300,17	€	6.303,60
360	€ 450,26	€	9.005,14
1100	€ 1.039,48	€	-
1700	€ 1.063,11	€	4.252,43
5000	€ 1.389,68	€	-
20000	€ 2.084,52	€	-
30000	€ 2.709,88	€	-
Pressa ≥ 20 mc	€ 5.002,86	€	-
Totale		€	77.018,96

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z5 - Zona Centro Storico Standard]

	Ca	rta			Orga	nic	0
Volumetria contenitore [It]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]	[(Tariffa unitaria €/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]
25	-	€	-	€	25,69	€	1.670,01
30	€ 36,64	€	842,64	-		€	-
40	€ 48,85	€	-	-		€	-
120	€ 104,30	€	25.867,26	€	82,22	€	7.070,55
240	€ 177,32	€	7.447,27	€	139,77	€	1.677,20
360	€ 265,97	€	8.245,19	€	209,65	€	-
1100	€ 678,84	€	4.751,89	€	535,09	€	-
1700	€ 812,70	€	-	€	640,60	€	-
20000	€ 4.345,98	€	-	€	3.425,65	€	-
Pressa ≥ 20 mc	€ 5.215,17	€	-	€	4.110,78	€	-
Totale		€	47.154,25		_	€	10.417,75

5.1.2.6. Z6 – Zona Centro Storico Commerciale

	RSU (B) - Costi attribu differenziato [Z6 - Zon Commerciale]		
Volumetria contenitore [It]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Get	ttito previsto [€/anno]
30	€ 116,73	€	116,73
120	€ 333,52	€	333,52
240	€ 600,34	€	-
360	€ 900,51	€	-
1100	€ 2.078,96	€	-
1700	€ 2.126,21	€	-
5000	€ 2.779,36	€	-
20000	€ 4.169,05	€	-
30000	€ 5.419,76	€	-
Pressa ≥ 20 mc	€ 10.005,71	€	-
Totale		€	450,26

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z6 - Zona Centro Storico Commerciale]

	Ca	rta			Orga	nic	ю.
Volumetria contenitore [It]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]	[(+	Tariffa unitaria €/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]
25	-	€	-	€	51,38	€	-
30	€ 36,64	€	-	-		€	-
40	€ 48,85	€	-	-		€	-
120	€ 104,30	€	104,30	€	164,43	€	164,43
240	€ 177,32	€	-	€	279,53	€	-
360	€ 265,97	€	-	€	419,30	€	-
1100	€ 678,84	€	-	€	1.070,17	€	-
1700	€ 812,70	€	-	€	1.281,19	€	-
20000	€ 4.345,98	€	-	€	6.851,31	€	-
Pressa ≥ 20 mc	€ 5.215,17	€	-	€	8.221,57	€	-
Totale		€	104,30			€	164,43

5.2. Tariffe Variabili

La parte variabile della tariffa per le utenze NON DOMESTICHE è calcolata applicando la tariffa unitaria [€/Kg] al quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito.

Tipologia flusso	Riduzione [%]	Quota rifiuto [%]	Flusso rifiuti da contabilizzare [Kg]	Flusso eq. rifiuti da contabilizzare [Kg eq.]	C	Costi variabili [€]	Та	ıriffa variabile [€/ton]
RSU - Standard	0%	87,14%	1.509.834	1.509.834	€	1.047.413,10	€	693,73
RSU - Sanitario	90%	12,86%	222.876	22.288	€	15.461,55	€	69,37
Totale		100%	1.732.710	1.532.121	€	1.062.874.65		

5.2.1. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio Porta a porta

Tramite la tariffa unitaria €/Kg, il peso specifico presunto pari a 0,1100 Kg/lt e la volumetria in dotazione, si genera il costo per ciascun vuotamento effettuato.

Per le utenze NON DOMESTICHE appartenenti alle classi individuate dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva è possibile attivare il servizio di raccolta del rifiuto sanitario (pannoloni/pannolini).

I costi unitari dei vuotamenti sono riportati nella tabella seguente.

Tariffa variabile a	Tariffa variabile applicata ad ogni vuotamento											
Tipologia contenitore [lt]		Standard	Sanitario									
ripologia contenitore [it]	*	€/vuotamento		€/vuotamento								
30	€	2,29	€	0,23								
80	€	6,10	€	0,61								
120	€	9,16	€	0,92								
240	€	18,31	€	1,83								
360	€	27,47	€	2,75								
1100	€	83,94	€	8,39								
1700	€	129,73	€	12,97								

5.2.2. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio a pesatura

Per le utenze NON DOMESTICHE con una regolare produzione di rifiuto indifferenziato maggiore o uguale di 5000 lt ogni due settimane è possibile attivare il servizio di raccolta a pesatura.

Il costo del vuotamento sarà così dato dalla tariffa unitaria [€/ton] moltiplicata per l'effettiva quantità di rifiuto prodotta [ton].

Ad ogni servizio/vuotamento sarà applicato un peso minimo fatturabile pari a 400 kg (art. 10 comma 3 del Regolamento Comunale).

Та	Tariffa variabili per servizi a chiamata												
Tipologia flusso	Flusso rifiuti [Kg]	Co	osti variabili stimati [€]	Tari	iffa unitaria [€/ton]								
RSU - Standard	275.730	€	144.758,25	€	525,00								
RSU - Riduzione	0	€	-	€	262,50								
Totale	275.730	€	144.758,25										

5.2.3. Tariffa VARIABILE RD – Servizio Porta a porta

gettito derivante dalla tipologia dei contenitori richiesti per la raccolta differenziata di carta recuperabili e la quota di gettito prevista. e organico. Di seguito riportata la quota variabile annua per i vuotamenti delle frazioni La parte variabile della tariffa delle utenze NON DOMESTICHE prevede anche una quota di

											(Carta														
Volumetria	Z :	L - Zona Urb	ana	Standard	Z	2 - Zona For	ese	Standard		Z3 - Zona	Ur	bana	Z4 -	- Zona Fores	e Co	ommerciale	:	Z5 - Zona Ce	ntro	Storico	7	Z6 - Zona Ce	ntro	Storico		
contenitore [It]		ffa Unitaria [€/cont.]	Ge	ttito previsto [€/anno]		iffa Unitaria [€/cont.]		tito previsto [€/anno]		ffa Unitaria [€/cont.]		tito previsto [€/anno]	Tar	riffa Unitaria [€/cont.]		tito previsto [€/anno]	Та	riffa Unitaria [€/cont.]		tito previsto [€/anno]		iffa Unitaria [€/cont.]		tito previsto [€/anno]		
30	€	6,81	€	20,42	€	6,81	€	13,61	€	6,81	€	74,88	€	6,81	€	-	€	13,61	€	313,13	€	13,61	€			
40	€	9,08	€	117,99	€	9,08	€	27,23	€	9,08	€	9,08	€	9,08	€	-	€	18,15	€	-	€	18,15	€	-		
120	€	19,38	€	2.267,41	€	19,38	€	19,38	€	19,38	€	38,76	€	19,38	€	-	€	38,76	€	9.612,26	€	38,76	€	38,76		
240	€	32,95	€	20.228,39	€	32,95	€	494,18	€	32,95	€	494,18	€	32,95	€	65,89	€	65,89	€	2.767,40	€	65,89	€	-		
360	€	49,42	€	23.127,57	€	49,42	€	395,34	€	49,42	€	642,43	€	49,42	€	-	€	98,84	€	3.063,91	€	98,84	€	-		
1100	€	126,13	€	33.424,10	€	126,13	€	1.891,93	€	126,13	€	3.405,47	€	126,13	€	1.009,03	€	252,26	€	1.765,80	€	252,26	€	-		
1700	€	151,00	€	-	€	151,00	€	-	€	151,00	€	-	€	151,00	€	-	€	302,00	€	-	€	302,00	€	-		
5000	€	282,62	€	-	€	282,62	€	-	€	282,62	€	-	€	282,62	€	-	€	565,24	€	-	€	565,24	€	-		
20000	€	807,48	€	807,48	€	807,48	€	-	€	807,48	€	-	€	807,48	€	-	€	1.614,96	€	-	€	1.614,96	€	-		
30000	€	1.211,22	€	-	€	1.211,22	€	-	€	1.211,22	€	-	€	1.211,22	€	-	€	2.422,45	€	-	€	2.422,45	€	-		
Pressa ≥ 20 mc	€	968,98	€	-	€	968,98	€	-	€	968,98	€	-	€	968,98	€	-	€	1.937,96	€	-	€	1.937,96	€	-		
Totale			€	79.993,36			€	2.841,67			€	4.664,80			€	1.074,92			€	17.522,50			€	38,76	€	106.136,01
											Or	ganico														
Volumetria		L - Zona Urb				2 - Zona For				Z3 - Zona				- Zona Fores			_	Z5 - Zona Ce				Z6 - Zona Ce				
contenitore [It]			Ge	ttito previsto		iffa Unitaria						tito previsto	Tar	riffa Unitaria			Tai	riffa Unitaria			l	iffa Unitaria				
25	€.	[€/cont.] 41,31	_	[€/anno] 7.022,33		[€/cont.] 20,65	_	[€/anno] 309,81	€	€/cont.] 82,62		[€/anno]	€	[€/cont.] 41,31		[€/anno]	€	[€/cont.] 41,31		[€/anno] 2.685,01	€	[€/cont.] 82,62	_	[€/anno] -		
30	€	46,43		7.022,33		23,21		,	-	92,86		2.891,55		46,43		289,15	1	46,43		,	-	92,86		-		
40	€			-	€			-	€			-	€	,		-	€			-	€					
120	€	61,91		40.053.00	-	30,95			€	123,81		- 10.020.17		61,91		- 520.74	-	61,91		11 267 01	€	123,81		-		
240	€	132,19 224,71		40.052,06 33.033,04	€	66,09 112,36			€	264,37 449,43		10.839,17 53.032,63	€	132,19 224,71		528,74	€	132,19 224,71		11.367,91 2.696,57	€	264,37 449,43		264,37		
360	€	337,07		33.033,04	-	168,54		561,79	£	674,14		53.032,63	€	337,07		674,14	€	337,07		2.696,57	€	674,14		-		
1100	€	860,30		337,07	€	430,15		-	£	1.720.61		-	€.	860,30			€	860,30		-	€	1.720,61		-		
1700	€	1.029,94			€	514,97			£	2.059,88	_	-	£	1.029,94		-	€	1.029,94		-	€	2.059,88		-		
5000	€	1.927,70			€	963,85			€	3.855,40		-	€	1.927,70		-	€	1.927,70		-	€	3.855,40				
20000	€	5.507,71			€	2.753,85		-	-	11.015,42		-	€	5.507,71			€	5.507,71		-	€	11.015,42		-		
30000	€	8.261,56		-	€	4.130,78		-	£	16.523,13		-	€.	8.261,56			€	8.261,56		-	€	16.523,13		-		
Pressa ≥ 20 mc	€.	6.609,25		-	€ £	3.304,63		-	£	13.218,50		-	€.	6.609,25		-	€			-	€	13.218,50		-		
Totale	£	0.009,25	_	80.444,50	ŧ	3.304,03	€	2.127,35	ŧ	15.218,50		66.763,35	€	0.009,25	€	1.492,04	ŧ	0.009,25		16.749,49	ŧ	13.218,50	€	264,37	€	167.841,10
iotale			τ	00.444,30			E	2.127,33			τ	00.705,55			೯	1.432,04			£	10.749,49			E	204,37	Ų	107.041,10

5.2.4. Tariffa VARIABILE RD - Servizio a richiesta rifiuti riciclabili

Per le utenze NON DOMESTICHE delle zone Urbane di Carpi, Novi e Soliera è attivabile su richiesta il servizio aggiuntivo di raccolta del cartone selettivo.

Nel comune di Carpi, per le utenze NON DOMESTICHE delle zone Urbane e Centro Storico del capoluogo è attivabile il servizio aggiuntivo di raccolta della plastica.

Servizi aggiuntivi	Zona	Frequenza		Costi [€]	Utenze servite	Tariffa	a [€/utente]
PLASTICA	Urbana	settimanale	€	24.300,00	162	€	150,00
PLASTICA	Centro Storico	bisettimanale	€	1.920,00	16	€	120,00
PLASTICA dotazione 1100 lt	Urbana/Centro Storico	in base alla zona	€	20.500,00	82	€	250,00
CARTONE	Urbana	settimanale	€	33.960,00	566	€	60,00
CARTONE	Centro Storico	settimanale	€	5.880,00	98	€	60,00
CARTONE	Centro Storico	bisettimanale	€	3.720,00	31	€	120,00
VETRO	Centro Storico	settimanale	€	360,00	3	€	120,00
Delta			€	90.640,00			

5.2.5. Riepilogo costi variabili utenze NON DOMESTICHE.

Riepilogo costi variabili utenze non domestiche, gettito previsto da:		[€]
vuotamenti contenitori Rifiuto Indifferenziato	€	1.062.874,65
quota variabile contenitori Organico	€	167.841,10
quota variabile contenitori Carta	€	106.136,01
servizio a chiamata Rifiuto Indifferenziato	€	144.758,25
servizio a chiamata Rifiuti Differenziati	€	90.640,00
Totale	€	1.572.250,02

5.2.6. Coefficienti Utenze NON DOMESTICHE

Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe delle utenze NON DOMESTICHE.

K(cf)							
Categoria di costi attribuibili alle utenze non	[min]	[max]	[scelto]				
domestiche	[]	[IIIGK]	[secito]				
(A) componente dimensionale	0,50	2,00	1,776				
(B) raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,50	2,00	1,225				
(C) raccolta dei rifiuti riciclabili	0,35	2,00	0,550				
Ks(S)	_						
Categoria di superficie [mq]	[min]	[max]	[scelto]				
S < 40	0,01	0,15	0,04				
40 ≤ S < 100	0,02	0,20	0,12				
100≤S<250	0,05	0,40	0,17				
250 ≤ S < 750	0,10	0,70	0,27				
750 ≤ S < 2000	0,15	0,90	0,50				
S≥2000	0,20	1,30	1,10				
Differenzial	te			Indifferenzi	ate		
K1(v) legato al tipo contenitore	[min]	[max]	[scelto]	K1(v) legato al tipo contenitore	[min]	[max]	[scelto]
25	1,300	1,800	1,500	25	1,30	1,80	1,40
30	1,127	1,511	1,405	30	1,13	1,51	1,40
40	1,127	1,511	1,405	40	1,13	1,51	1,40
50	1,127	1,511	1,405	50	1,13	1,51	1,41
100	1,100	1,511	1,100	100	0,00	0,00	0,00
120	0,920	1,300	1,000	120	0,92	1,30	1,00
240	0,811	1,100	0,850	240	0,81	1,10	0,90
360	0,737	1,050	0,850	360	0,74	1,05	0,90
660	0,632	0,935	0,800	660	0,63	0,94	0,82
1100	0,550	0,800	0,710	1100	0,55	0,80	0,68
1700	0,334	0,550	0,550	1700	0,33	0,55	0,45
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935	0,896	cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,63	0,94	0,82
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421	0,227	cartone < 2 mc mano	0,16	0,42	0,16
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500	0,069	Ecocentro (1 mc giorno)	0,10	0,50	0,12
2500	0,100	0,500	0,418	2500	0,10	0,35	0,29
5000	0,100	0,350	0,350	5000	0,10	0,35	0,20
7500	0,100	0,350	0,150	7500	0,10	0,35	0,14
10000	0,050	0,350	0,136	10000	0,10	0,35	0,12
15000	0,100	0,350	0,115	15000	0,10	0,35	0,10
20000	0,050	0,250	0,250	20000	0,05	0,25	0,08
30000	0,050	0,250	0,250	30000	0,05	0,25	0,07
60000	0,050	0,250	0,100	60000	0,05	0,25	0,06
K3 (v) legato all	a zona						
Zona servizio	min	max	scelto				
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00	1,00				
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00	0,60				
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00	2,00				
Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50	1,20				
Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	2,00	1,30				
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	3,00	2,60				

K2 (v) legato al materiale	raccolto		Urbano Standard	Forese Standard	Urbano Commercial e	Forese Commercial e	Centro Storico Standard	Centro Storico Commercial e
Tipo contenitore	min	max	Z1	Z2	Z3	Z4	Z 5	Z6
Carta	0,0950	0,9700	0,850	0,850	0,425	0,425	0,850	0,425
Vetro	0,0000	0,0150	0,005	0,005	0,003	0,003	0,005	0,003
Plastica-lattine	0,0250	0,2250	0,100	0,100	0,050	0,050	0,100	0,050
Vetro - plastica - lattine	0,0750	0,7450	0,328	0,328	0,164	0,164	0,328	0,164
Umido	0,6500	3,2850	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670
Vegetale	0,0350	0,3450	0,154	0,154	0,077	0,077	0,154	0,077
Altre raccolte	0,1150	1,1700	0,521	0,521	0,261	0,261	0,521	0,261
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,1550	1,5750	0,215	0,215	0,108	0,108	0,215	0,108
Vegetale Cimiteri	0,0050	0,0700	0,029	0,029	0,014	0,014	0,029	0,014
Stoviglie Usa e Getta	0,0600	0,6000	0,267	0,267	0,133	0,133	0,267	0,133
Raccolta su chiamata	0,1750	1,7500	0,777	0,777	0,389	0,389	0,777	0,389
Secco	0,4450	2,2500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

6. Quota aggiuntiva comunale – Città di Carpi

La quota aggiuntiva della città di Carpi è generata da un maggiore standard per quanto riguarda i servizi di Igiene Urbana (spazzamento e pulizia delle strade).

Comune		Utenze omestiche		Utenze non domestiche		Totale				
Carpi	€	129.930,00	€	53.070,00	€	183.000,00				
Novi di Modena	€	-	€	-	€	-				
Soliera	€	-	€	-	€	-				
Totale	€	129.930,00	€	53.070,00	€	183.000,00				
Comune			Carpi							
Ripartizione Quota Aggiuntiva		[€]								
Costi fissi aggiuntivi attribuiti alle UD [€]			€ 129.930,00							
Costi fissi aggiuntivi attribuiti alle UND [€]			€ 53.070,00							
Totale aggi	untive	e [€]	€ 183.000,00							
UD - Categoria	Ка			Utenti	Lit oquivalenti		Tariffa agg.		Gettito	
OD - Categoria	Ka	Na		Otenti	Ut. equivalenti		[€/ut]		previsto [€]	
1		0,400		10.291		4.116	€	2,11	€	21.707,46
2		0,850		9.452		8.034	€	4,48	€	42.367,62
3		1,050		5.522		5.798	€	5,54	€	30.575,75
4		1,140		3.906		4.453	€	6,01	€	23.481,65
5		1,230		1.079		1.327	€	6,49	€	6.998,71
6		1,300		700		910	€	6,86	€	4.798,80
Totale				30.950					€	129.930,00
							_			
UND - Classe	Ks	Utenti		Ut. equivalenti		Tariffa agg.		Gettito		
	_						[€/ut]		revisto [€]	
S < 40		0,15		366		15	€	2,49	€	910,88
40 ≤ S < 100		0,20		1187		137	€	7,16	€	8.493,10
100 ≤ S < 250		0,40		1038		176	€	10,58	€	10.979,03
250 ≤ S < 750		0,70		828		224	€	16,80	€	13.909,51
750 ≤ S < 2000		0,90		300		150	€	31,11	€	9.332,74
S ≥ 2000		1,30		138		152	€	68,44	€	9.444,73
Totale				3.857					€	53.070,00

7. Importo incentivi CDR e riduzioni art. 17

Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata di rifiuti non conferibili tramite i cassonetti stradali o il servizio di raccolta porta a porta, è istituito un incentivo per gli utenti che conferiscono determinate frazioni di rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di pesatura.

L'importo massimo di tale incentivo è di € 46.000.

Ai fini del calcolo tariffario tale importo è sommato al Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR.

Inoltre è costituito un incentivo il cui importo massimo è di € 4.000 allo scopo di:

- promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati favorendo l'utilizzo di pannolini pediatrici lavabili;
- favorire il riutilizzo degli imballaggi usati alla luce del Decreto 3 luglio 2017 n. 142 (vuoto a rendere);
- prevenire la produzione di particolari frazioni di rifiuti quali, a titolo d'esempio, i capi d'abbigliamento usati raccolti da associazioni Onlus.

Ai fini del calcolo tariffario tale importo è sommato al Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR.

8. Tariffe servizi complementari

Le seguenti tariffe sono applicate nel caso di servizi integrativi e/o aggiuntivi richiesti dagli utenti e concordati previamente con il Gestore.

Servizio	Unità di misura	-	Tariffa
Servizio logistica contenitori	[€/ora]	€	60,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale	[€/ora]	€	32,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale con soffiatore	[€/ora]	€	42,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - automezzo con vasca	[€/ora]	€	55,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - autocompattatore	[€/ora]	€	83,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - scarrabile/multibenna	[€/ora]	€	69,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - autogrù	[€/ora]	€	75,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - spazzatrice	[€/ora]	€	101,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - sacchi	[€/cad]	€	0,21
Lavaggio contenitori Porta a Porta	[€/cad]	€	5,00
Montaggio serrature	[€/cad]	€	33,15
Plastificati	[€/cad]	€	8,00
Tariffa contenitore aggiuntivo indifferenziato 120 lt (utenza domestica)	[€/cad]	€	54,94

Rifiuto	Volumetria	Unità di misura	Utenz Dome	-	Utenza Domestica		Note				
	240	[€/contenitore]	€	25,33	€	25,33	Rimane facoltà del Gestore l'applicazione di quote di "Servizio" in				
Vegetale	360	[€/contenitore]	€	38,00	€	38,00	base alla zona di raccolta.				
	1100	[€/contenitore]	€	56,15	€	56,15					
	1700	[€/contenitore]	€	67,22	€	67,22					
Cartone	1100	[€/contenitore]	€	50,00			Solo per utenze con servizio aggiuntivo di raccolta Cartone attivo.				
Vetro	2500	[€/contenitore]	€ 2	250,00			Solo per Zone di Urbano e Forese.				

RELAZIONE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Anno 2021

Sommario

1.	Premessa	3
2.	Riepilogo Costi del Gestore 2021	4
3.	Riepilogo Costi per il calcolo della Tariffa 2021	8
4.	Tariffe Utenze DOMESTICHE	9
	4.1. Tariffa Fissa	9
	4.2. Tariffa Variabile	10
	4.3. Utenze Domestiche – Coefficienti	11
5.	Tariffe Utenze NON DOMESTICHE	12
	5.1. Tariffe Fisse	12
	5.1.1. Costi attribuibili alla componente dimensionale	12
	5.1.2. Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile e dei rifiuti rici	clabili13
	5.2. Tariffe Variabili	20
	5.2.1. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio Porta a porta	20
	5.2.2. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio a pesatura	20
	5.2.3. Tariffa VARIABILE RD – Servizio Porta a porta	21
	5.2.4. Tariffa VARIABILE RD - Servizio a richiesta rifiuti riciclabili	24
	5.2.5. Riepilogo costi variabili utenze NON DOMESTICHE	24
	5.3. Coefficienti Utenze NON DOMESTICHE	25
6.	Quote Specifiche Comunali	26
7.	Previsione dei contributi dei Comuni al PEF dell'Unione Comuni Modenesi	Area Nord 29
0	Tariffo sorvizi complementari	20

1. Premessa

La presente relazione, redatta da AIMAG S.p.A quale soggetto Gestore, preposto a tutte le attività costituenti la gestione operativa, tecnica ed amministrativa del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, illustra l'articolazione tariffaria derivante dal Piano Economico Finanziario dell'anno 2021 approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.26 del 7 giugno 2021.

Il Piano Finanziario è stato redatto ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti.

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) introdotto dalla delibera 443 è lo strumento fondamentale e necessario per l'approvazione della Tariffa Corrispettiva per la Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all' art. 1, comma 668 della Legge n.147 del 27/12/2013, vigente nei Comuni in oggetto.

La Tariffa Corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, applicata e riscossa da AIMAG S.p.A., è determinata e approvata nelle sue diverse articolazioni in modo unitario dai Comuni dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con omogeneità di trattamento economico all'utenza.

L'approvazione delle medesime tariffe tra i Comuni suddetti rafforza ed estende l'applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" giacché a parità di servizio erogato e di tipologia di utenza corrisponde il medesimo livello tariffario.

2. Riepilogo Costi del Gestore 2021

La seguente tabella riporta il PEF approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.26 del 7 giugno 2021 (al netto di IVA 10% ed Addizionale Provinciale 5%).

	Unione Comuni Modenesi Area Nord
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	548.077 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	593.695 €
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	2.293.449 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	3.957.380 €
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV	339.000 €
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	292.338 €
Fattore di Sharing – b	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	175.403 €
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	1.041.136 €
Fattore di Sharing $-b(1+\omega)$	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)ARCONAI	874.554
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	155.827
Coefficiente di gradualità (1+y)	84,64%
Rateizzazione r	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RCTV/r	32.973
Oneri relativi all'IVA indetraibile	_
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	6.714.616 €
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	732.925 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	427.628€
Costi generali di gestione - CGG	1.545.009€
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	- €
Altri costi - COal	116.173€
Costi comuni – CC	2.088.810 €
Ammortamenti - Amm	1.225.433 €
Accantonamenti - Acc	56.836 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	- €
- di cui per crediti	56.836 €
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	- €
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	- €
Remunerazione del capitale investito netto - R	512.100 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	127.884 €
Costi d'uso del capitale - CK	1.922.253 €
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF	- €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF	39.816 €
Coefficiente di gradualità (1+ɣ)	84,64%
Rateizzazione r	4,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r	8.425 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile	- €
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	4.752.414 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	507.295,57 €
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa	10.959.734 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	1.130.137 €

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif	
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021	33.058,53 €
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPTV,2021	-
Numero di rate r'	1
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del	791.888,44 €
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV	263.962,81 €
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	27.911,65 €
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1)	27.911,65 €
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	4
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF,	7.039.548,63 €
238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	7.033.340,03 €
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF2021	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	22.140,43 €
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1)	22.140,43 €
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	4
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF,	4.774.554,01 €
238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	4.774.334,01 C
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	11.306.807,06 €
Grandezze fisico-tecniche	
raccolta differenziata %	90,72
[[40.077.983
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	24,03
fabbisogno standard €cent/kg	26,19
costo medio settore €cent/kg	26,19
Coefficiente di gradualità	
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ1	-8,19%
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2	-4,17%
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3	-3,00%
Totale g	-15,36%
Coefficiente di gradualità (1+g)	84,64%
Verifica del limite di crescita	
	1 700/
rpia	1,70%
coefficiente di recupero di produttività - Xa	0,10% 0,21%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa	3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020	1,78%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r	6,59%
(1+r)	106,59%
ΣΤα	11.306.807
∑TVa-1	6.741.158
	3.866.798
ΣTa-1	10.607.956
ΣΤα/ ΣΤα-1	106,59%
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	11.306.807 €
delta (∑Ta-∑Tmax)	- €
Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 tra cui contributo regionale a copertura della quota di caricamento del	
fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LFA+LFB1 (lato Comune per comuni TARI, lato gestore per	1.130.137
comuni TCP) (aggiunta rispetto alla versione originale)	
Imports not 2021 al notto della detrorioni di qui al comma 1.4 della Detarmina n. 2/DDIF/2020 /carinta di qui al	
Importo pef 2021 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (aggiunta rispetto alla vers. originale)	10.176.670
versi originale	

Di seguito si riporta la suddivisione delle componenti di costo di ciascun Comune che concorrono alla formazione del PEF dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Per ottenere tale suddivisione, il PEF di ogni Comune è stato ripartito in 2 componenti così definite:

- PEF Base: include le voci di servizio "standard", quali ad esempio i costi delle raccolte porta a porta (stesso modello di servizio esteso su tutto il Bacino), costi di trattamento e ricavi da valorizzazione rifiuti, costi di struttura e costi d'uso del capitale;
- PEF Specifico: include le voci di servizio peculiari di ciascun Comune, quali spazzamenti e gestione Centri di Raccolta.

Ad ogni Comune è stata così assegnata:

- una quota di costi condivisi (PEF Base del Bacino) proporzionale al numero di utenti del Comune rispetto al totale del Bacino;
- la propria quota di costi peculiari (PEF Specifico del Comune).

PEF 2021 MTR	Unione Comuni Modenesi Area	Camposanto	Cavezzo	Concordia	Medolla	Mirandola	San Felice S/P	San Possidonio	San Prospero S/S
CRT	548.077	24.572	55.266	63.180	50.952	200.323	82.094	26.729	44.962
стѕ	593.695	26.617	59.865	68.438	55.193	216.997	88.927	28.953	48.705
CRD	3.957.380	201.459	408.342	423.518	329.430	1.416.980	612.261	219.052	346.338
AR_Conai	- 874.554	- 39.209	- 88.186	- 100.814	- 81.303	- 319.652	- 130.995	- 42.650	- 71.746
AR_libero_mercato	- 175.403	- 7.864	- 17.687	- 20.220	- 16.306	- 64.110	- 26.273	- 8.554	- 14.389
CTR	2.293.449	102.821	231.261	264.378	213.210	838.261	343.524	111.847	188.147
COI_variabile	339.000	15.198	34.183	39.078	31.515	123.905	50.777	16.532	27.810
COV_variabile	33.059	1.482	3.333	3.811	3.073	12.083	4.952	1.612	2.712
RC_variabile	60.885	2.730	6.139	7.019	5.660	22.254	9.120	2.969	4.995
Rimodulazioni	- 283.517	- 12.711	- 28.589	- 32.682	- 26.357	- 103.626	- 42.467	- 13.827	- 23.259
RCU (variabile)	263.963	8.184	28.684	58.699	46.196	58.196	25.648	28.370	9.985
Totale Costi Variabili	6.756.032	323.280	692.613	774.403	611.263	2.401.610	1.017.567	371.034	564.260
CSL	732.925	22.460	98.778	81.128	33.094	427.155	29.059	13.884	27.368
CARC	427.628	19.172	43.120	49.295	39.754	156.299	64.052	20.855	35.081
CGG	1.545.009	69.267	155.792	178.101	143.631	564.704	231.419	75.347	126.747
CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coal	116.173	5.208	11.714	13.392	10.800	42.461	17.401	5.665	9.530
Amm (MTR)	1.225.433	54.939	123.567	141.262	113.922	447.898	183.552	59.762	100.530
Acc	56.836	2.548	5.731	6.552	5.284	20.774	8.513	2.772	4.663
R (MTR)	512.100	22.959	51.638	59.032	47.607	187.174	76.705	24.974	42.011
R_LIC (MTR)	127.884	5.733	12.895	14.742	11.889	46.742	19.155	6.237	10.491
COI_fisso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COV_fisso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC_fisso	30.566	1.370	3.082	3.523	2.842	11.172	4.578	1.491	2.507
Rimodulazioni	- 223.779	- 10.033	- 22.565	- 25.796	- 20.804	- 81.792	- 33.519	- 10.913	- 18.358
Totale Costi fissi	4.550.775	193.624	483.753	521.232	388.019	1.822.588	600.916	200.073	340.571
Totale Ciclo Integrato	11.306.807	516.905	1.176.366	1.295.635	999.283	4.224.198	1.618.483	571.106	904.832
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	- 1.130.137	- 43.754	- 151.040	- 222.395	- 172.762	- 284.749	- 109.456	- 66.056	- 79.925
PEF approvato	10.176.670	473.151	1.025.326	1.073.240	826.521	3.939.449	1.509.027	505.050	824.907

Nell'elaborare le voci di costo del Piano Economico Finanziario per il calcolo delle tariffe 2021, in continuità con gli anni precedenti, si è imputato una parte dei costi del personale (imputato originariamente nelle voci di costo variabili) nei Costi Generali di Gestione (voce dei costi fissi) come consentito anche dal D.P.R. 158/99.

Lo stesso MTR all'articolo 5.2 riporta che "nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle [tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99], [...], la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione".

Di seguito riportata in forma sintetica la distinzione tra costi fissi e variabili:

	C	Costi variabili		Costi fissi		Totale
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa	€	7.039.548,63	€	4.774.554,01	€	11.814.102,63
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	-€	283.517,00	-€	223.778,57	-€	507.295,57
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	€	6.756.031,63	€	4.550.775,44	€	11.306.807,06
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	€	-	-€	1.130.137,32	-€	1.130.137,32
PEF	€	6.756.031,63	€	3.420.638,11	€	10.176.669,74
Tariffa	€	3.038.339,18	€	7.138.330,56	€	10.176.669,74
Altre quote	€	-	-€	605.962,83	-€	605.962,83
Costi a tariffa	€	3.038.339,18	€	6.532.367,73	€	9.570.706,91

3. Riepilogo Costi per il calcolo della Tariffa 2021

PEF 2021 (al netto delle "Det	razioni d	li cui al comma 1.4 della D	etern	nina n. 2/DRIF/2020")	€	10.176.669,74		
Fondo Sisma 2021 (Legge	Region	ale 19/2012)			-€	400.000,02		
Riduzioni per conferimen	ti autor	nomi dei Centri Di Ra	ccolt	ta	€	58.000,00		
Determine dei Comuni					-€	263.962,81		
Costi da coprire mediar	ite tar	iffa			€	9.570.706,91		
				_				
Ripartizione costi TOTA	LI da c	oprire					·	
(servizi ordinari, servizi a	chiama	ta, quota specifica co	mur	nale, ecc)				
Utenze		Costi fissi		Costi variabili		Totale	Ripartizione %	
Domestiche	€	3.707.019,27	€	2.304.368,64	€	6.011.387,91	63%	
Non domestiche	€	2.825.348,46	€	733.970,54	€	3.559.319,00	37%	
Totale	€	6.532.367,73	€	3.038.339,18	€	9.570.706,91	100%	
Ripartizione %		68%		32%		100%		
Ripartizione costi da co	prire r	elativi ai soli serviz	i or	dinari a periodicità p	rogra	ammata		
Utenze		Costi fissi		Costi variabili		Totale	Ripartizione %	
Domestiche	€	2.907.067,47	€	2.304.368,64	€	5.211.436,11	66%	
Non domestiche	€	2.105.117,82	€	634.390,54	€	2.739.508,36	34%	
Totale (A)	€	5.012.185,29	€	2.938.759,18	€	7.950.944,47	100%	
Ripartizione %		63%		37%		100%		
Ripartizione costi da co	prire r	elativi utenze spec	ifich	ie				
Utenze		Costi fissi		Costi variabili		Totale	Note	
Non domestiche	€	-	€	76.000,00	€	76.000,00	Servizio a pesatura Rifiuto In	differenziato
Non domesticie	€	-	€	23.580,00	€	23.580,00	Servizio a richiesta Rifiuti Ric	iclabili
Domestiche	€	799.951,80	€	-	€	799.951,80	Quote Specifiche Comunali	
Non domestiche	€	720.230,64	€	-	€	720.230,64	Quote Specifiche Comunali	
Totale (B)	€	1.520.182.44	€	99.580.00	€	1,619,762,44		

4. Tariffe Utenze DOMESTICHE

4.1. Tariffa Fissa

La tariffa fissa delle utenze DOMESTICHE è rapportata esclusivamente al numero dei componenti della famiglia e della zona territoriale nella quale la famiglia è residente. Le utenze sono suddivise in 3 zone:

- Urbana;
- Forese: alcuni servizi hanno una frequenza minore (organico);
- Centro Storico: alcuni servizi hanno una frequenza maggiore (indifferenziato, carta, plastica/lattine e vetro).

Le famiglie sono classificate in 6 categorie basate sul numero dei componenti (la categoria 6 comprende anche tutte le famiglie con più di 6 componenti).

Categoria	Componenti	Utenze	Abitanti	1	Quota fissa [€/utenza]		ettito previsto Quota fissa [€/anno]
1_Urbana	1	8.168	8.168	€	51,40	€	419.871,86
2_Urbana	2	7.475	14.950	€	109,23	€	816.528,16
3_Urbana	3	4.611	13.833	€	134,94	€	622.193,50
4_Urbana	4	3.250	13.000	€	146,50	€	476.134,07
5_Urbana	5	991	4.955	€	158,07	€	156.646,18
6 o +_Urbana	6	491	3.208	€	167,06	€	82.028,71
1_Forese	1	1.082	1.082	€	30,84	€	33.371,79
2_Forese	2	1.092	2.184	€	65,54	€	71.570,47
3_Forese	3	681	2.043	€	80,96	€	55.135,17
4_Forese	4	549	2.196	€	87,90	€	48.258,02
5_Forese	5	204	1.020	€	94,84	€	19.347,62
6 o +_Forese	6	116	763	€	100,24	€	11.627,70
1_Centro_Storico	1	586	586	€	51,40	€	30.123,03
2_Centro_Storico	2	285	570	€	109,23	€	31.131,84
3_Centro_Storico	3	125	375	€	134,94	€	16.867,10
4_Centro_Storico	4	60	240	€	146,50	€	8.790,17
5_Centro_Storico	5	27	135	€	158,07	€	4.267,86
6 o +_Centro Storico	6	19	138	€	167,06	€	3.174,23
Totale		29.812	69.446			€	2.907.067,47

NOTA: nella seguente relazione sono usati con stesso significato i termini:

- "Zona Urbana" e "Zona Standard";
- "Servizio normale" e "Standard".

4.2. Tariffa Variabile

La quota variabile della tariffa per le utenze DOMESTICHE è calcolata applicando una tariffa €/kg alla quantità di rifiuto indifferenziato conferita.

La quantità di Kg di rifiuto indifferenziato attribuita a ciascuna utenza è calcolata indirettamente per mezzo della volumetria a vuotata e del peso specifico del rifiuto indifferenziato pari, in via presuntiva, a 0,1100 Kg/lt.

La tariffa €/Kg del rifiuto indifferenziato è ridotta nel caso in cui l'utenza pratichi il compostaggio domestico e qualora sia richiesto il servizio, tramite apposito contenitore, per pannolini e pannoloni.

Tipologia utenze	Utenze	Riduzione [%]	Quota rifiuto [%]	Flusso rifiuti da contabilizzare [Kg]	Flusso eq. rifiuti da contabilizzare [Kg eq.]	(Costi variabili [€]	Ta	ariffa variabile [€/kg]
Standard	28.159	0%	75,65%	1.545.400	1.545.400	€	2.141.268,07	€	1,3856
Riduzione - compostaggio domestico	1.653	30%	5,54%	113.273	79.291	€	109.864,03	€	0,9699
Riduzione - rifiuto sanitario		90%	18,81%	384.220	38.422	€	53.236,54	€	0,1386
Totale	29.812		100,00%	2.042.893		€	2.304.368,64		

Peso specifico stimato rifiuto indifferenziato = 0,1100 Kg/litro

La parte variabile della tariffa per le utenze DOMESTICHE, sulla base degli elementi sopra descritti (volumetria, peso specifico, tariffa unitaria €/Kg) genera il costo per ciascun vuotamento effettuato in funzione della volumetria del contenitore in dotazione.

Tariffa variabile [€/svuotamento]									
Tipo servizio 30 lt 80 lt 120 lt									
Standard	€	4,57	€	12,19	€	18,29			
Riduzione - compostaggio domestico	€	3,20	€	8,54	€	12,80			
Riduzione - rifiuto sanitario	€	0,46	€	1,22	€	1,83			

4.3. Utenze Domestiche – Coefficienti

Tali coefficienti sono utilizzati per determinare la quota fissa delle singole utenze DOMESTICHE.

Utenze Domestiche		Ka1	
Numero di componenti			T
del nucleo familiare	[min]	[max]	[scelto]
1	0,35	1,10	0,40
2	0,60	1,15	0,85
3	0,70	1,25	1,05
4	0,75	1,30	1,14
5	0,80	1,50	1,23
6	0,86	1,60	1,30
Ka2 (v) legato alla		Ka2	
zona			
Zona servizio	[min]	[max]	[scelto]
Zona Standard	1,00	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00	0,60
Zona Centro Storico	1,00	2,00	1,00
Utenze Domestiche		Kb	_
Numero di componenti del nucleo familiare	[min]	[max]	[scelto]
1	0,50	1,00	1,00
2	1,25	1,80	1,80
3	1,45	2,10	2,10
4	1,65	2,40	2,40
5	2,00	2,90	2,90
6	2,35	3,40	3,40
Litanza Domostisha	Ka1	Ka2	Ka = Ka1 x Ka2
Utenze Domestiche	[scelto]	[scelto]	[scelto]
1_Urbana	0,40	1,00	0,40
2_Urbana	0,85	1,00	0,85
3_Urbana	1,05	1,00	1,05
4_Urbana	1,14	1,00	1,14
5_Urbana	1,23	1,00	1,23
6 o +_Urbana	1,30	1,00	1,30
1_Forese	0,40	0,60	0,24
2_Forese	0,85	0,60	0,51
3_Forese	1,05	0,60	0,63
4_Forese	1,14	0,60	0,68
5_Forese	1,23	0,60	0,74
6 o +_Forese	1,30	0,60	0,78
1_Centro Storico	0,40	1,00	0,40
2_Centro Storico	0,85	1,00	0,85
3_Centro Storico	1,05	1,00	1,05
4_Centro Storico	1,14	1,00	1,14
5_Centro Storico	1,23	1,00	1,23

5. Tariffe Utenze NON DOMESTICHE

5.1. Tariffe Fisse

Costi fissi totali utenze non domestiche								
Tipo di costi	K(cf)	Rip	artizione costi		%			
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	1,60	€	1.020.663,19	Α	48%			
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato	1,05	€	669.810,22	В	32%			
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati	0,65	€	414.644,42	С	20%			
Totale		€	2.105.117,82		100%			

La parte fissa della tariffa delle utenze NON DOMESTICHE è costituita dai seguenti fattori:

- componente dimensionale (le classi dimensionali sono 11, vedi tabella "(A) Costi attribuibili alla componente dimensionale");
- componente attribuita alla volumetria dei contenitori adibiti alla raccolta del rifiuto indifferenziato;
- componente attribuita alla volumetria degli eventuali contenitori oltre lo standard definito adibiti alla raccolta delle frazioni riciclabili (carta e organico).

5.1.1.Costi attribuibili alla componente dimensionale

(A) cost	(A) costi attribuibili alla componente dimensionale									
Classe di superficie	Superficie [mq]	n°	Tariffa fissa [€/anno]		Gettito [€]					
1	S < 50	567	€	19,20	€	10.887,45				
2	50 ≤ S < 100	719	€	38,40	€	27.612,27				
3	100 ≤ S < 150	432	€	61,45	€	26.544,65				
4	150 ≤ S < 250	452	€	105,61	€	47.735,82				
5	250 ≤ S < 450	475	€	172,82	€	82.087,94				
6	450 ≤ S < 800	307	€	249,62	€	76.634,61				
7	800 ≤ S < 2000	210	€	633,66	€	133.068,87				
8	2000 ≤ S < 5000	93	€	2.496,24	€	232.150,45				
9	5000 ≤ S < 10000	31	€	3.744,36	€	116.075,23				
10	10000 ≤ S < 20000	15	€	8.640,84	€	129.612,53				
11	S ≥ 20000	9	€	15.361,49	€	138.253,37				
Totale		2.952			€	1.020.663,19				

5.1.2.Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile e dei rifiuti riciclabili

Le utenze NON DOMESTICHE sono anch'esse suddivise sulla base delle zone Urbana, Forese e Centro Storico. All'interno di queste 3 zone territoriali vi è una ulteriore suddivisione basata sulla maggior frequenza di raccolta applicata a indifferenziato e organico da parte di utenze che ne fanno specifica richiesta.

Pertanto sono individuate 6 zone:

Frequenze di raccolta	Indifferenziato	Carta	Organico	Plastica/lattine	Vetro
Z1 - Zona Urbana Standard	1/14	1/14	2/7	1/7	1/28
Z2 - Zona Forese Standard	1/14	1/14	1/7	1/14	1/28
Z3 - Zona Urbana Commerciale	1/7	1/14	4/7	1/7	1/28
Z4 - Zona Forese Commerciale	1/7	1/14	2/7	1/14	1/28
Z5 - Zona Centro Storico Standard	1/7	1/7	2/7	3/7	1/14
Z6 - Zona Centro Storico Commerciale	2/7	1/7	4/7	3/7	1/14

Nelle tabelle che seguono, per ciascuna zona, sono indicate:

- le tariffe fisse riferite alla volumetria dei contenitori richiesti per la raccolta del rifiuto indifferenziato;
- le tariffe fisse riferite alle volumetrie dei contenitori richiesti per le frazioni recuperabili (carta, organico, plastica/lattine e vetro);

Totale	(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato	all	osti attribuibili a raccolta dei uti differenziati						
Z1 - Zona Urbana Standard	€ 575.387,57	€	303.162,87						
Z2 - Zona Forese Standard	€ 19.076,21	€	13.391,50						
Z3 - Zona Urbana Commerciale	€ 49.849,13	€	75.235,45						
Z4 - Zona Forese Commerciale	€ 690,75	€	815,15						
Z5 - Zona Centro Storico Standard	€ 24.675,61	€	21.736,72						
Z6 - Zona Centro Storico Commerciale	€ 130,95	€	302,74						
Totale	€ 669.810,22	€	414.644,42						
Totale	(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati CARTA	rifiu	a raccolta dei uti differenziati ORGANICO	al rifi PL/	lla raccolta dei iuti differenziati ASTICA/LATTINE	rif	illa raccolta dei iuti differenziati VETRO	rac	(C) costi ttribuibili alla colta dei rifiuti differenziati TOTALE
Z1 - Zona Urbana Standard	€ 154.880,96		129.823,28	€	17.882,63		576,00		303.162,87
Z2 - Zona Forese Standard	€ 6.518,99		6.030,54		803,83		38,14		13.391,50
Z3 - Zona Urbana Commerciale	€ 3.736,07		69.340,93	€	2.139,71		18,74		75.235,45
Z4 - Zona Forese Commerciale	€ 368,03		447,12	€	-	€	-	€	815,15
Z5 - Zona Centro Storico Standard	€ 12.084,94		9.596,79	€	-	€	3 .,33	€	21.736,72
Z6 - Zona Centro Storico Commerciale	€ -	€	302,74	€	-	€	-	€	302,74
Totale	€ 177.589,00	€	215.541,39	€	20.826,17	€	687,86	€	414.644,42

5.1.2.1. Z1 – Zona Urbana Standard

-	Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z1 - Zona Urbana Standard]					
Volumetria contenitore [It]	Volumetria Tariffa unitaria Gettito previsto contenitore [It] [(€/contenitore)/anno] [€/anno]					
30	€ 50,37	€	1.863,59			
120	€ 143,91	€	345.231,10			
240	€ 259,03	€	45.330,47			
360	€ 388,55	€	77.709,38			
1100	€ 897,02	€	104.053,81			
1700	€ 917,40	€	-			
5000	€ 1.199,22	€	1.199,22			
20000	€ 1.798,83	€	-			
30000	€ 2.158,59	€	-			
Pressa ≥ 20 mc	€ 3.597,66	€	-			
Totale		€	575.387,57			

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z1 - Zona Urbana Standard]

	Ca	rta	Organico					
Volumetria contenitore [It]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]				
25			€ 116,44	€ 37.492,91				
30	€ 33,10	€ 297,94						
40	€ 44,14	€ -						
120	€ 94,25	€ 11.309,52	€ 372,60	€ 58.125,66				
240	€ 160,22	€ 32.043,63	€ 633,42	€ 34.204,71				
360	€ 240,33	€ 37.010,39	€ 950,13	€ -				
1100	€ 613,38	€ 74.219,49	€ 2.425,01	€ -				
1700	€ 734,33	€ -	€ 2.903,18	€ -				
20000	€ 3.579,89	€ -	€ 3.975,13	€ -				
30000	€ 3.452,03	€ -						
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.372,57	€ -						
Totale		€ 154.880,96		€ 129.823,28				

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z1 - Zona Urbana Standard]

Volumetria	Plastica	/lattine		Vetro					
contenitore [It]	Tariffa unitaria	Gettito pre		_	fa unitaria		Gettito previsto		
	[(€/contenitore)/anno]	[€/anno]		[(€/contenitore)/anno]		[€/anno]			
30				€	0,38	€	-		
40									
120				€	1,10	€	374,79		
240				€	1,86	€	201,20		
360	€ 55,89	€	1.620,81	€	2,79	€	-		
1100	€ 142,65	€	16.261,81						
Totale		€ 1	7.882,63			€	576,00		

5.1.2.2. Z2 – Zona Forese Standard

-	Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z2 - Zona Forese Standard]				
Volumetria contenitore [lt]	Volumetria Tariffa unitaria Gettito previstore ontenitore [It] [(€/contenitore)/anno] [€/anno]				
30	€ 30,22	€	-		
120	€ 86,34	€	13.642,31		
240	€ 155,42	€	1.865,03		
360	€ 233,13	€	3.030,67		
1100	€ 538,21	€	538,21		
1700	€ 550,44	€	-		
5000	€ 719,53	€	-		
20000	€ 1.079,30	€	-		
30000	€ 1.295,16	€	-		
Pressa ≥ 20 mc	€ 2.158,59	€	=		
Totale		€	19.076,21		

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z2 - Zona Forese Standard]

	Ca	rta			Organico					
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]	[(Tariffa unitaria €/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]			
25				€	69,86	€	1.536,98			
30	€ 19,86	€	-							
40	€ 26,48	€	-							
120	€ 56,55	€	339,29	€	223,56	€	3.353,40			
240	€ 96,13	€	769,05	€	380,05	€	1.140,16			
360	€ 144,20	€	1.730,36	€	570,08	€	-			
1100	€ 368,03	€	3.680,31	€	1.455,00	€	-			
1700	€ 440,60	€	-	€	1.741,91	€	-			
20000	€ 2.147,93	€	-	€	2.385,08	€	-			
30000	€ 2.071,22	€	-							
Pressa ≥ 20 mc	€ 2.623,54	€	-							
Totale		€	6.518,99			€	6.030,54			

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z2 - Zona Forese Standard]

Volumetria	Plastica	/latt	ine	Vetro					
contenitore [It]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]		Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]		
30				€	0,23	€	-		
40									
120				€	0,66	€	26,96		
240				€	1,12	€	11,18		
360	€ 33,53	€	33,53	€	1,68	€	-		
1100	€ 85,59	€	770,30						
Totale		€	803,83			€	38,14		

5.1.2.3. Z3 – Zona Urbana Commerciale

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z3 - Zona Urbana Commerciale]				
Volumetria contenitore [It]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]	
30	€ 100,73	€	-	
120	€ 287,81	€	3.741,56	
240	€ 518,06	€	518,06	
360	€ 777,09	€	18.650,25	
1100	€ 1.794,03	€	16.146,28	
1700	€ 1.834,80	€	-	
5000	€ 2.398,44	€	-	
20000	€ 3.597,66	€	10.792,97	
30000	€ 4.317,19	€	-	
Pressa ≥ 20 mc	€ 7.195,31	€	-	
Totale		€	49.849,13	

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z3 - Zona Urbana Commerciale]

	Ca	rta			Orga	anic	co
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]	[(Tariffa unitaria €/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]
25				€	232,88	€	931,50
30	€ 33,10	€	-				
40	€ 44,14	€	-				
120	€ 94,25	€	188,49	€	745,20	€	12.668,41
240	€ 160,22	€	480,65	€	1.266,84	€	48.139,97
360	€ 240,33	€	-	€	1.900,26	€	7.601,05
1100	€ 613,38	€	3.066,92	€	4.850,01	€	-
1700	€ 734,33	€	-	€	5.806,36	€	-
20000	€ 3.579,89	€	-	€	7.950,25	€	-
30000	€ 3.452,03	€	-				
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.372,57	€	-				
Totale		€	3.736,07			€	69.340,93

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z3 - Zona Urbana Commerciale]

Volumetria	Plastica	/latt	ine	Vetro					
contenitore [It]	Tariffa unitaria		Gettito previsto	1	ariffa unitaria		Gettito previsto		
contenitore [it]	[(€/contenitore)/anno]	[€/anno]		[(€/contenitore)/anno]		[€/anno]			
30				€	0,38	€	-		
40									
120				€	1,10	€	13,15		
240				€	1,86	€	5,59		
360	€ 55,89	€	-	€	2,79	€	-		
1100	€ 142,65	€	2.139,71						
Totale		€	2.139,71			€	18,74		

5.1.2.4. Z4 – Zona Forese Commerciale

-	Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z4 - Zona Forese Commerciale]				
Volumetria contenitore [It]	Volumetria Tariffa unitaria Gettito previsto contenitore [It] [(€/contenitore)/anno] [€/anno]				
30	€ 60,44	€ -			
120	€ 172,69	€ 690,75			
240	€ 310,84	€ -			
360	€ 466,26	€ -			
1100	€ 1.076,42	€ -			
1700	€ 1.100,88	€ -			
5000	€ 1.439,06	€ -			
20000	€ 2.158,59	€ -			
30000	€ 2.590,31	€ -			
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.317,19	€ -			
Totale		€ 690,75			

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z4 - Zona Forese Commerciale]

	Ca	rta		Organico					
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	[(€	Tariffa unitaria :/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]			
25			€	139,73	€	-			
30	€ 19,86	€ -							
40	€ 26,48	€ -							
120	€ 56,55	€ -	€	447,12	€	447,12			
240	€ 96,13	€ -	€	760,10	€	-			
360	€ 144,20	€ -	€	1.140,16	€	-			
1100	€ 368,03	€ 368,03	€	2.910,01	€	-			
1700	€ 440,60	€ -	€	3.483,81	€	-			
20000	€ 2.147,93	€ -	€	4.770,15	€	-			
30000	€ 2.071,22	€ -							
Pressa ≥ 20 mc	€ 2.623,54	€ -							
Totale		€ 368,03			€	447,12			

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z4 - Zona Forese Commerciale]

Volumetria	Plastica	/lattine	Vetro									
contenitore [lt]	Tariffa unitaria	Gettito previsto	Tariffa unitaria	Gettito previsto								
contenitore [it]	[(€/contenitore)/anno]	[€/anno]	[(€/contenitore)/anno]	[€/anno]								
30			€ 0,23	€ -								
40												
120			€ 0,66	€ -								
240			€ 1,12	€ -								
360	€ 33,53	€ -	€ 1,68	€ -								
1100	€ 85,59	€ -										
Totale		€ -		€ -								

5.1.2.5. Z5 – Zona Centro Storico Standard

•	RSU (B) - Costi attribu differenziato [Z5 - Zon Standard]		
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]
30	€ 65,48	€	16.762,20
120	€ 187,08	€	5.051,11
240	€ 336,74	€	2.357,18
360	€ 505,11	€	505,11
1100	€ 1.166,12	€	-
1700	€ 1.192,62	€	-
5000	€ 1.558,98	€	-
20000	€ 2.338,48	€	-
30000	€ 2.806,17	€	-
Pressa ≥ 20 mc	€ 4.676,95	€	-
Totale		€	24.675,61

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z5 - Zona Centro Storico Standard]

	Ca	arta		Organico									
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]	[(Tariffa unitaria €/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]						
25				€	151,37	€	3.784,22						
30	€ 43,04	€	344,28										
40	€ 57,38	€	57,38										
120	€ 122,52	€	6.616,07	€	484,38	€	5.812,57						
240	€ 208,28	€	2.707,69	€	823,45	€	-						
360	€ 312,43	€	1.562,13	€	1.235,17	€	-						
1100	€ 797,40	€	797,40	€	3.152,51	€	-						
1700	€ 954,63	€	-	€	3.774,13	€	-						
20000	€ 4.653,85	€	-	€	5.167,66	€	-						
30000	€ 4.487,64	€	-										
Pressa ≥ 20 mc	€ 5.684,35	€	-										
Totale		€	12.084,94			€	9.596,79						

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z5 - Zona Centro Storico Standard]

Volumetria	Plastica	/lattine	Vetro									
contenitore [It]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]								
	[(€/Contenitore//anno]	[€/aiiio]	[(€/contenitore//anno	[€/ aiiio]								
30			€ 0,50	€ -								
40												
120			€ 1,42	€ 35,62								
240			€ 2,42	€ 19,38								
360	€ 72,66	€ -	€ 3,63	€ -								
1100	€ 185,44	€ -										
Totale		€ -		€ 54,99								

5.1.2.6. Z6 – Zona Centro Storico Commerciale

-	RSU (B) - Costi attribu differenziato [Z6 - Zon Commerciale]	na Ce	
Volumetria contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]		Gettito previsto [€/anno]
30	€ 130,95	€	130,95
120	€ 374,16	€	-
240	€ 673,48	€	-
360	€ 1.010,22	€	-
1100	€ 2.332,24	€	-
1700	€ 2.385,25	€	-
5000	€ 3.117,97	€	-
20000	€ 4.676,95	€	-
30000	€ 5.612,34	€	-
Pressa ≥ 20 mc	€ 9.353,91	€	-
Totale		€	130,95

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z6 - Zona Centro Storico Commerciale]

	Ca	rta	Organico									
Volumetria contenitore [It]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno	Gettito previsto] [€/anno]								
25			€ 302,74	1 € 302,74								
30	€ 43,04	€ -										
40	€ 57,38	€ -										
120	€ 122,52	€ -	€ 968,76	5 € -								
240	€ 208,28	€ -	€ 1.646,89	- €								
360	€ 312,43	€ -	€ 2.470,34	-								
1100	€ 797,40	€ -	€ 6.305,02	. € -								
1700	€ 954,63	€ -	€ 7.548,26	5 € -								
20000	€ 4.653,85	€ -	€ 10.335,33	3 € -								
30000	€ 4.487,64	€ -										
Pressa ≥ 20 mc	€ 5.684,35	€ -										
Totale		€ -		€ 302,74								

Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z6 - Zona Centro Storico Commerciale]

Volumetria	Plastica	/lattine	Vetro									
contenitore [lt]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]	Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno]	Gettito previsto [€/anno]								
30			€ 0,50	€ -								
40												
120			€ 1,42	€ -								
240			€ 2,42	€ -								
360	€ 72,66	€ -	€ 3,63	€ -								
1100	€ 185,44	€ -										
Totale		€ -		€ -								

5.2. Tariffe Variabili

La parte variabile della tariffa per le utenze NON DOMESTICHE è calcolata applicando la tariffa unitaria [€/Kg] al quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito.

Tipologia flusso	Riduzione [%]	Quota rifiuto [%]	Flusso rifiuti da contabilizzare [Kg]	Flusso eq. rifiuti da contabilizzare [Kg eq.]	Co	osti variabili [€]	Та	riffa variabile [€/tonn]
RSU - Standard	0%	82,57%	597.556	597.556	€	437.070,37	€	731,43
RSU - Riduzione	50%	17,43%	126.145	63.073	€	46.133,11	€	365,71
Totale		100%	723.701	660.629	€	483.203,48		

5.2.1. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio Porta a porta

Tramite la tariffa unitaria €/Kg, il peso specifico presunto pari a 0,1100 Kg/lt e la volumetria in dotazione, si genera il costo per ciascun vuotamento effettuato.

Per le utenze NON DOMESTICHE appartenenti alle classi individuate dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva è possibile attivare il servizio di raccolta del rifiuto sanitario (pannoloni/pannolini).

I costi unitari dei vuotamenti sono riportati nella tabella seguente:

Tariffa variabile a	appl	licata ad ogni v	uo	tamento					
Tinologia contonitora [lt]		Standard	Sanitario						
Tipologia contenitore [It]	€	/vuotamento		€/vuotamento					
30	€	2,41	€	1,21					
80	€	6,44	€	3,22					
120	€	9,65	€	4,83					
240	€	19,31	€	9,65					
360	€	28,96	€	14,48					
1100	€	88,50	€	44,25					
1700	€	136,78	€	68,39					

5.2.2. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio a pesatura

Per le utenze NON DOMESTICHE con una regolare produzione di rifiuto indifferenziato maggiore o uguale di 5000 lt ogni due settimane è possibile attivare il servizio di raccolta a pesatura.

Il costo del vuotamento sarà così dato dalla tariffa unitaria [€/tonn] moltiplicata per l'effettiva quantità di rifiuto prodotta [tonn].

Ad ogni servizio/vuotamento sarà applicato un peso minimo fatturabile pari a 500 kg (art. 11 comma 3 del Regolamento Comunale).

Та	riffa variabili per s	ervizi	a chiamata		
Tipologia flusso	Flusso rifiuti [Kg]	Co	sti variabili stimati [€]		iffa unitaria [€/tonn]
RSU - Standard	152.000	€	76.000,00	€	500,00
RSU - Riduzione	0	€	-	€	250,00
Totale	152.000	€	76.000,00		

5.2.3. Tariffa VARIABILE RD – Servizio Porta a porta

La parte variabile della tariffa delle utenze NON DOMESTICHE prevede anche una quota di gettito derivante dalla tipologia dei contenitori richiesti per la raccolta differenziata di carta e organico. Di seguito riportata la quota variabile annua per i vuotamenti delle frazioni recuperabili e la quota di gettito prevista.

											Ca	arta														
		Z1 - Zon	ıa U	Jrbana		Z2 - Zona	a Fo	rese		Z3 - Zon	a Ur	bana	Z4 - Zona Forese					- Zona Ce	ntr	o Storico	Z 6 -	- Zona Ce				
Volumetria		Star	nda	ırd		Stan	dard	t	Commerciale				Commerciale				Standard					Comm				
contenitore		Tariffa		Gettito	-	Tariffa	(Gettito		Tariffa	(Gettito	-	Tariffa	(Gettito		Tariffa		Gettito	-	Tariffa		Gettito		
[lt]	U	nitaria		previsto	U	nitaria	р	revisto	ι	Unitaria	р	revisto	U	Initaria	р	revisto	l	Initaria		previsto	U	nitaria	þ	revisto		
	[ŧ	€/cont.]		[€/anno]	[€	[/cont.]	[€	[/anno]	[[€/cont.]	[€	[€/anno]		[€/cont.]		[/anno]	[:	€/cont.]]	€/anno]	[€	E/cont.]	[‡	[/anno]		
30	€	1,19	€	10,71	€	1,19	€	-	€	1,19	€	-	€	1,19	€	-	€	2,38	€	19,04	€	2,38	€	-		
40	€	1,59	€	-	€	1,59	€	-	€	1,59	€	-	€	1,59	€	-	€	3,17	€	3,17	€	3,17	€	-		
120	€	3,39	€	406,55	€	3,39	€	20,33	€	3,39	€	6,78	€	3,39	€	-	€	6,78	€	365,90	€	6,78	€	-		
240	€	5,76	€	1.151,90	€	5,76	€	46,08	€	5,76	€	17,28	€	5,76	€	-	€	11,52	€	149,75	€	11,52	€	-		
360	€	8,64	€	1.330,45	€	8,64	€	103,67	€	8,64	€	-	€	8,64	€	-	€	17,28	€	86,39	€	17,28	€	-		
1100	€	22,05	€	2.668,04	€	22,05	€	220,50	€	22,05	€	110,25	€	22,05	€	22,05	€	44,10	€	44,10	€	44,10	€	-		
1700	€	26,40	€	-	€	26,40	€	-	€	26,40	€	-	€	26,40	€	-	€	52,80	€	-	€	52,80	€	-		
5000	€	49,41	€	-	€	49,41	€	-	€	49,41	€	-	€	49,41	€	-	€	98,82	€	-	€	98,82	€	-		
20000	€	79,05	€	-	€	79,05	€	-	€	79,05	€	-	€	79,05	€	-	€	158,10	€	-	€	158,10	€	-		
30000	€	76,23	€	-	€	76,23	€	-	€	76,23	€	-	€	76,23	€	-	€	152,46	€	-	€	152,46	€	-		
Pressa ≥ 20 mc	€	96,56	€	-	€	96,56	€	-	€	96,56	€	-	€	96,56	€	-	€	193,11	€	-	€	193,11	€	-		
Totale			€	5.567,65			€	390,57			€	134,30			€	22,05			€	668,35			€	-	€	6.782,93

										(Dr٤	ganico													l	
Volumetria		Z1 - Zon				Z2 - Zona				Z3 - Zon	-			Z4 - Zona			Z 5	- Zona Ce			Z 6	- Zona Ce			l	
		Sta	nda			Stan	daı			Comm	erc			Comm	erc			Stan				Comme			<u> </u>	
contenitore		Tariffa		Gettito		Tariffa		Gettito		Tariffa		Gettito		Tariffa		Gettito	Tariffa			Gettito		Tariffa		ettito	1	
[lt]		Unitaria [€/cont.]		previsto [€/anno]		Jnitaria €/cont.]		previsto [€/anno]	l	Unitaria [€/cont.]		previsto [€/anno]		Unitaria [€/cont.]		previsto [€/anno]		Jnitaria €/cont.]		revisto E/anno]		Jnitaria €/cont.]		evisto ′anno]		
25	€	70,82	€	22.805,07	€	35,41	€	779,06	€	141,65	€	566,59	€	70,82	€	-	€	70,82	€	1.770,58	€	141,65	€	141,65	L	
120	€	226,63	€	35.354,94	€	113,32	€	1.699,76	€	453,27	€	7.705,56	€	226,63	€	226,63	€	226,63	€	2.719,61	€	453,27	€	-	<u> </u>	
240	€	385,28	€	20.805,02	€	192,64	€	577,92	€	770,56	€	29.281,14	€	385,28	€	-	€	385,28	€	-	€	770,56	€	-		
360	€	577,92	€	-	€	288,96	€	-	€	1.155,83	€	4.623,34	€	577,92	€	-	€	577,92	€	-	€	1.155,83	€	-	1	
1100	€	1.475,01	€	-	€	737,51	€	-	€	2.950,02	€	-	€	1.475,01	€	-	€	1.475,01	€	-	€	2.950,02	€	-		
1700	€	1.765,86	€	-	€	882,93	€	-	€	3.531,72	€	-	€	1.765,86	€	-	€	1.765,86	€	-	€	3.531,72	€	-		
20000	€	5.288,13	€	-	€	2.644,07	€	-	€ :	10.576,26	€	-	€	5.288,13	€	-	€	5.288,13	€	-	€ 1	.0.576,26	€	-	1	
Totale			€	78.965,03			€	3.056,73			€	42.176,63			€	226,63			€	4.490,19			€	141,65	€	129.056,87
										Plas	tic	a/lattin	e												<u></u>	
Volumetria			Z1 - Zona Urbana Z2 - Zona Forese		orese	Z3 - Zona Urbana				Z4 - Zona Forese							Z6 - Zona Centro Storico									
contenitore		Tariffa		Gettito		Tariffa		Gettito	Tariffa Gettito			Tariffa Gettito			Tariffa Gettito			Tariffa Gettito				l				
[lt]		Unitaria [€/cont.]		previsto [€/anno]		Jnitaria €/cont.]		previsto [€/anno]	l	Unitaria [€/cont.]		previsto [€/anno]		Unitaria [€/cont.]		previsto [€/anno]		Jnitaria €/cont.]		revisto [/anno]		Jnitaria €/cont.]	•	evisto 'anno]	l	
360	€		€	376,33	€	6,49	_	6,49	€	12,98		-	€		€	-	€		€	-	€	25,95		-		
1100	€	,	€		€	16,56	€	149,04	€	33,12		496,81	€		€	_	€	-,	€		€		€	-		
Totale	ŧ	33,12	€	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ŧ	10,50	€		ŧ	33,12	€	496,81	ŧ	10,50	€		ŧ	66,24	€	-	ŧ	00,24	€	-	€	4.804,45
Totale			£	4.132,10			£	155,55			£	450,01			£	-			E	-			<u> </u>		_	7.007,73
											V	etro													1	
Valumatria		Z1 - Zon	na L	Jrbana		Z2 - Zona	a Fo	orese		Z3 - Zon	a U	rbana		Z4 - Zona	a Fo	orese	Z 5	- Zona Ce	ntro	Storico	Z6	- Zona Ce	ntro	Storico		
Volumetria		Tariffa		Gettito		Tariffa		Gettito		Tariffa		Gettito		Tariffa		Gettito		Tariffa	_	Gettito		Tariffa		ettito		
contenitore		Unitaria		previsto	ι	Jnitaria		previsto	ι	Unitaria		previsto	ι	Unitaria		previsto	ι	Jnitaria	р	revisto	U	Jnitaria	pr	evisto	1	
[lt]		[€/cont.]		[€/anno]	[€/cont.]		[€/anno]	[[€/cont.]		[€/anno]	[[€/cont.]		[€/anno]	[€/cont.]	[€	[/anno]	[‡	€/cont.]	[€/	anno]	L	
30	€	5,46	€	-	€	5,46	€	-	€	5,46	€	-	€	5,46	€	-	€	10,93	€	-	€	10,93	€	-	<u> </u>	
120	€	15,55	€	5.318,84	€	15,55	€	637,64	€	15,55	€	186,63	€	15,55	€	-	€	31,10	€	777,61	€	31,10	€	-		
240	€	26,44	€	2.855,38	€	26,44	€	264,39	€	26,44	€	79,32	€	26,44	€	-	€	52,88	€	423,02	€	52,88	€	-	<u> </u>	
360	€	39,66	€	-	€	39,66	€	-	€	39,66	€	-	€	39,66	€	-	€	79,32	€	-	€	79,32	€	-		
																										10.542,82

Di seguito si riporta in forma sintetica il costo di ogni contenitore dato dalla somma della quota fissa e della quota variabile.

Carta	:	Z1 - Zoı	na Urbana S	tandard		Z2 -	Zona	Forese Sta	andard		Z3 - Zona	Urbana C	om	merciale		Z4 - Zona	Fore	se Com	mercia	ile	Z5 - Zona C	entro S	toric	o Standard				Centro S merciale	
Carta	F	isso	Variabile	Tota	ale	Fisso	Т	Variabile	Totale		Fisso	Variabile	2	Totale		Fisso	Var	iabile	Tot	ale	Fisso	Varial	oile	Totale		Fisso		riabile	Totale
30	€	33,10	€ 1,19	€ :	34,29	€ 19,	36 €	1,19	€ 21,05	5 €	33,10	€ 1,:	19	€ 34,29	€	19,86	€	1,19	€	21,05	€ 43,04	€	2,38	€ 45,42	€	43,04	€	2,38	€ 45,42
40	€	44,14	€ 1,59	€ 4	45,73	€ 26,	48 €	1,59	€ 28,07	7 €	£ 44,14	€ 1,5	59	€ 45,73	€	26,48	€	1,59	€	28,07	€ 57,38	€	3,17	€ 60,55	€	57,38	€	3,17	€ 60,55
120	€	94,25	€ 3,39	€ !	97,63	€ 56,	55 €	3,39	€ 59,94	4 €	94,25	€ 3,3	39	€ 97,63	€	56,55	€	3,39	€	59,94	€ 122,52	€	6,78	€ 129,30	€	122,52	€	6,78	€ 129,30
240	€	160,22	€ 5,76	€ 1	65,98	€ 96,	13 €	5,76	€ 101,89	9 €	160,22	€ 5,7	76	€ 165,98	€	96,13	€	5,76	€ 1	01,89	€ 208,28	€ 1	1,52	€ 219,80	€	208,28	€	11,52	€ 219,80
360	€	240,33	€ 8,64	€ 2	48,97	€ 144,	20 €	8,64	€ 152,84	4 €	240,33	€ 8,6	54	€ 248,97	€	144,20	€	8,64	€ 1	52,84	€ 312,43	€ 1	7,28	€ 329,70	€	312,43	€	17,28	€ 329,70
1100	€	613,38	€ 22,05	€ 6	35,43	€ 368,	03 €	22,05	€ 390,08	8 €	613,38	€ 22,0)5	€ 635,43	€	368,03	€	22,05	€ 3	90,08	€ 797,40	€ 4	4,10	€ 841,50	€	797,40	€	44,10	€ 841,50
1700	€	734,33	€ 26,40	€ 7	60,73	€ 440,	60 €	26,40	€ 467,00) €	734,33	€ 26,4	10	€ 760,73	€	440,60	€	26,40	€ 4	67,00	€ 954,63	€ 5	2,80	€ 1.007,43	€	954,63	€	52,80	€ 1.007,43
20000	€ 3	.579,89	€ 79,05	€ 3.6	58,94	€ 2.147,	93 €	79,05	€ 2.226,98	8 €	3.579,89	€ 79,0)5	€ 3.658,94	€	2.147,93	€	79,05	€ 2.2	26,98	€ 4.653,85	€ 15	8,10	€ 4.811,96	€	4.653,85	€	158,10	€ 4.811,96
30000	€ 3	.452,03	€ 76,23	€ 3.5	28,26	€ 2.071,	22 €	76,23	€ 2.147,45	5 €	3.452,03	€ 76,2	23	€ 3.528,26	€	2.071,22	€	76,23	€ 2.1	47,45	€ 4.487,64	€ 15	2,46	€ 4.640,10	€	4.487,64	€	152,46	€ 4.640,10
Pressa ≥ 20 mc	€ 4	.372,57	€ 96,56	€ 4.4	69,13	€ 2.623,	54 €	96,56	€ 2.720,10) €	4.372,57	€ 96,5	6	€ 4.469,13	€	2.623,54	€	96,56	€ 2.7	20,10	€ 5.684,35	€ 19	3,11	€ 5.877,46	€	5.684,35	€	193,11	€ 5.877,46
		71 - 701	na Urbana S	tandara		72 -	7ons	Forese Sta	andard		Z3 - Zona	Urbana C	om	merciale		Z4 - Zona	Fore	se Com	mercia	ıla	Z5 - Zona C	antra S	toric	o Standard		Z6 - Zc	na (Centro S	torico
Organico	•	21 - 201	ia Oibalia 3	tanuart		22 -	20116	i ruiese su	aiiuaiu		23 - ZUIIa	Oi baila C	UIII	illerciale		24 - ZUIIa	rore	se com	mercia	iie	25 - 2011a C	entio 3	toric	o Stallualu		(Com	merciale	•
	F	isso	Variabile	Tota	ale	Fisso		Variabile	Totale		Fisso	Variabile	2	Totale		Fisso	Var	iabile	Tot	ale	Fisso	Varial	oile	Totale		Fisso	Va	riabile	Totale
25	€	116,44	€ 70,82	€ 1	87,26	€ 69,	36 €	35,41	€ 105,27	7 €	232,88	€ 141,6	55	€ 374,52	€	139,73	€	70,82	€ 2	10,55	€ 151,37	€ 7	0,82	€ 222,19	€	302,74	€	141,65	€ 444,38
120	€	372,60	€ 226,63	€ 5	99,23	€ 223,	56 €	113,32	€ 336,88	8 €	745,20	€ 453,2	27	€ 1.198,47	€	447,12	€	226,63	€ 6	73,75	€ 484,38	€ 22	6,63	€ 711,01	€	968,76	€	453,27	€ 1.422,03
240	€	633,42	€ 385,28	€ 1.0	18,70	€ 380,	05 €	192,64	€ 572,69	9 €	1.266,84	€ 770,5	6	€ 2.037,40	€	760,10	€	385,28	€ 1.1	45,38	€ 823,45	€ 38	35,28	€ 1.208,72	€	1.646,89	€	770,56	€ 2.417,45
360	€	950,13	€ 577,92	€ 1.5	28,05	€ 570,	08 €	288,96	€ 859,04	4 €	1.900,26	€ 1.155,8	33	€ 3.056,10	€	1.140,16	€	577,92	€ 1.7	18,07	€ 1.235,17	€ 57	7,92	€ 1.813,09	€	2.470,34	€ 1	1.155,83	€ 3.626,17
1100	€ 2	.425,01	€ 1.475,01	€ 3.9	00,02	€ 1.455,	00 €	737,51	€ 2.192,51	1 €	4.850,01	€ 2.950,0)2	€ 7.800,04	€	2.910,01	€ 1.	.475,01	€ 4.3	85,02	€ 3.152,51	€ 1.47	5,01	€ 4.627,52	€	6.305,02	€ 7	2.950,02	€ 9.255,04
1700	€ 2	.903,18	€ 1.765,86	€ 4.6	69,04	€ 1.741,	91 €	882,93	€ 2.624,84	4 €	5.806,36	€ 3.531,	72	€ 9.338,07	€	3.483,81	€ 1.	.765,86	€ 5.2	49,67	€ 3.774,13	€ 1.76	5,86	€ 5.539,99	€	7.548,26	€ 3	3.531,72	€ 11.079,98
20000	€ 3	.975,13	€ 5.288,13	€ 9.2	63,26	€ 2.385,	08 €	2.644,07	€ 5.029,14	4 €	7.950,25	€ 10.576,2	26	€ 18.526,52	€	4.770,15	€ 5.	.288,13	€ 10.0	58,28	€ 5.167,66	€ 5.28	88,13	€ 10.455,80	€	10.335,33	€ 10	0.576,26	€ 20.911,59
Diantina /lattina		Z1 - Zoı	na Urbana S	tandard	i	Z2 -	Zona	Forese Sta	andard		Z3 - Zona	Urbana C	om	merciale		Z4 - Zona	Fore	se Com	mercia	ile	Z5 - Zona C	entro S	toric	o Standard		Z6 - Zc	na (Centro S	torico
Plastica/lattine	F	isso	Variabile	Tota	ale	Fisso		Variabile	Totale		Fisso	Variabile	2	Totale		Fisso	Var	iabile	Tot	ale	Fisso	Varial	oile	Totale		Fisso	Va	riabile	Totale
360	€	55,89	€ 12,98	€	68,87	€ 33,	53 €	6,49	€ 40,02	2	€ 55,89	€ 12,9	98	€ 68,87	€	33,53	€	6,49	€	40,02	€ 72,66	€ 2	5,95	€ 98,61	€	72,66	€	25,95	€ 98,61
1100	€	142,65	€ 33,12	€ 1	75,77	€ 85,	59 €	16,56	€ 102,15	5 4	€ 142,65	€ 33,	L2	€ 175,77	€	85,59	€	16,56	€ 1	02,15	€ 185,44	€ 6	6,24	€ 251,68	€	185,44	€	66,24	€ 251,68
Makaa		Z1 - Zoı	na Urbana S	tandard	i	Z2 -	Zona	Forese St	andard		Z3 - Zona	Urbana C	om	merciale		Z4 - Zona	Fore	se Com	mercia	ile	Z5 - Zona C	entro S	toric	o Standard		Z6 - Zc	na (Centro S	torico
Vetro	F	isso	Variabile	Tota	ale	Fisso		Variabile	Totale		Fisso	Variabile	2	Totale		Fisso	Var	iabile	Tot	ale	Fisso	Varial	oile	Totale		Fisso	Va	riabile	Totale
30	€	0,38	€ 5,46	€	5,85	€ 0,:	23 €	5,46	€ 5,69	9 €	0,38	€ 5,4	16	€ 5,85	€	0,23	€	5,46	€	5,69	€ 0,50	€ 1	.0,93	€ 11,43	€	0,50	€	10,93	€ 11,43
120	€	1,10	€ 15,55	€ :	16,65	€ 0,	66 €	15,55	€ 16,21	1 €	1,10	€ 15,5	55	€ 16,65	€	0,66	€	15,55	€	16,21	€ 1,42	€ 3	1,10	€ 32,53	€	1,42	€	31,10	€ 32,53
240	€	1,86	€ 26,44	€ :	28,30	€ 1,	12 €	26,44	€ 27,56	5 €	1,86	€ 26,4	14	€ 28,30	€	1,12	€	26,44	€	27,56	€ 2,42	€ 5	2,88	€ 55,30	€	2,42	€	52,88	€ 55,30
	€	2,79					58 €						_	•		1,68		39,66					9,32		_	3,63		79,32	

5.2.4. Tariffa VARIABILE RD - Servizio a richiesta rifiuti riciclabili

Si riporta nella tabella sottostante i servizi aggiuntivi disponibili per le UTENZE NON DOMESTICHE.

Servizi aggiuntivi	Zona	Frequenza		Costi [€]	Utenze servite	Tariff	a [€/utente]
	Urbana	+1/7				€	450,00
PLASTICA/LATTINE	Forese	+1/14				€	225,00
	Centro Storico	+1/7				€	150,00
	Urbana	+3/28				€	270,00
VETRO	Forese	+1/28				€	90,00
	Centro Storico	+3/14				€	50,00
	Urbana	+1/7	€	19.560,00	326	€	60,00
CARTONE	Centro Storico	+1/7	€	3.900,00	65	€	60,00
	Centro Storico	+2/7	€	120,00	1	€	120,00
	Totale		€	23.580,00			

5.2.5. Riepilogo costi variabili utenze NON DOMESTICHE.

Riepilogo costi variabili utenze non domestiche, gettito previsto da:		[€]
vuotamenti contenitori Rifiuto Indifferenziato	€	483.203,48
quota variabile contenitori Organico	€	129.056,87
quota variabile contenitori Carta	€	6.782,93
quota variabile contenitori Plastica/lattine	€	4.804,45
quota variabile contenitori Vetro	€	10.542,82
servizio a chiamata Rifiuto Indifferenziato	€	76.000,00
servizio a chiamata Rifiuti Differenziati	€	23.580,00
quota variabile utenze mercatali	€	-
Totale	€	733.970,54

5.3. Coefficienti Utenze NON DOMESTICHE

			Ut	enze Non Dor	nestiche				1
K(cf)									
Categoria di costi attribuibili alle utenze non domestiche	[min]	[max]	[scelto]						
(A) componente dimensionale	0,50	7,00	1,600						
B) raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,25	3,00	1,050						
C) raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00	0,650						
Ks(S)			1						
Categoria di superficie [mq]	[min]	[max]	[scelto]						
S≤50	0,01	0,30	0,01						
50≤S<100	0,02	0,40	0,02						
100 ≤ S < 150	0,02	0,80	0,03						
150≤S<250	0,04	1,40	0,06						
250≤S<450	0,06	1,80	0,09						
450 ≤S < 800	0,10	2,60	0,13						
800 ≤ S < 2000	0,25	3,40	0,33						
2000 ≤S < 5000	0,30	4,20	1,30						
5000 ≤ S < 10000	0,35	5,00	1,95						
10000 ≤S < 20000	0,40	8,00	4,50						
S≥20000	0,45	14,00	8,00						
K1(v) legato al tipo co	ntenitore					K1(v) lega	ato al tipo contenito	re	
Differenziate	[min]	[max]	[scelto]		Indiffere		[min]	[max]	[scelto]
25	1,300	1,800	1,500		25		1,300	1,800	1,401
30	1,127	1,511	1,405		30		1,127	1,511	1,400
40	1,127	1,511	1,405		40		1,127	1,511	1,400
50	1,127	1,511	1,405		50		1,127	1,511	1,405
100	1,100	1,511	1,100		100		0,000	0,000	0,000
120	0,920	1,300	1,000		120		0,920	1,300	1,000
240	0,811	1,100	0,850		240		0,811	1,100	0,900
360	0,737	1,050	0,850		360		0,737	1,050	0,900
660	0,632	0,935	0,800		660		0,632	0,935	0,824
1100	0,550	0,800	0,710		1100)	0,550	0,800	0,680
1700	0,334	0,550	0,550		1700)	0,334	0,550	0,450
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935	0,896		cartone < 0.5 mc m	nano centro st.	0,632	0,935	0,824
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421	0,227		cartone < 2 r	nc mano	0,155	0,421	0,155
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500	0,069		Ecocentro (1 r	nc giorno)	0,100	0,500	0,120
2500	0,100	0,500	0,418		2500)	0,100	0,350	0,285
5000	0,100	0,350	0,350		5000)	0,100	0,350	0,200
7500	0,100	0,350	0,150		7500)	0,100	0,350	0,140
10000	0,050	0,350	0,136		1000	0	0,100	0,350	0,118
15000	0,100	0,350	0,115		1500		0,100	0,350	0,100
20000	0,050	0,250	0,140		2000	0	0,050	0,250	0,075
30000	0,050	0,250	0,090		3000		0,050	0,250	0,060
60000	0,050	0,250	0,057		6000	0	0,050	0,250	0,050
K3 (v) legato alla	zona								
Zona servizio	min	max	scelto						
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00	1,00						
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00	0,60						
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00	2,00						
Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50	1,20						
Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	2,00	1,30						
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	3,00	2,60						
				Urbano	Forese	Urbano	Forese	Centro Storico	Centro Storico
K2 (v) legato al rifiuto	raccolto			Standard	Standard	Commerciale	Commerciale	Standard	Commerciale

K2 (v) legato al rifiut	o raccolto		Urbano Standard	Forese Standard	Urbano Commerciale	Forese Commerciale	Centro Storico Standard	Centro Storico Commerciale
Tipo contenitore	min	max	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
Carta	0,0950	0,9700	0,430	0,430	0,215	0,215	0,430	0,215
Vetro	0,0000	0,0150	0,005	0,005	0,003	0,003	0,005	0,003
Plastica-lattine	0,0250	0,2250	0,100	0,100	0,050	0,050	0,100	0,050
Vetro	0,0750	0,7450	0,328	0,328	0,164	0,164	0,328	0,164
Umido	0,6500	3,2850	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
Vegetale	0,0350	0,3450	0,154	0,154	0,077	0,077	0,154	0,077
Altre raccolte	0,1150	1,1700	0,521	0,521	0,261	0,261	0,521	0,261
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,1550	1,5750	0,700	0,700	0,350	0,350	0,700	0,350
Vegetale Cimiteri	0,0050	0,0700	0,029	0,029	0,014	0,014	0,029	0,014
Stoviglie Usa e Getta	0,0600	0,6000	0,267	0,267	0,133	0,133	0,267	0,133
Raccolta su chiamata	0,1750	1,7500	0,777	0,777	0,389	0,389	0,777	0,389
Secco	0,4450	2,2500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

6. Quote Specifiche Comunali

Di seguito sono riportate le Quote Specifiche Comunali generate dalle quote di PEF Specifico come precedentemente descritto.

Ai fini del calcolo di tali quote tariffarie si è tenuto anche conto anche dell'incidenza in ciascun Comune della differente conformazione dell'insieme dei driver tariffari (n° contenitori, superificie media, vuotamenti medi, ecc,). L'applicazione di tali quote Specifiche Comunali consente di garantire la copertura del PEF per ciascun Comune.

Comune		Camp	osanto	Cav	ezzo	Conc	ordia	Me	dolla	Mir	andola	San Fe	lice S/P	San Po	ssidonio	San Pro	spero S/S
Comune		[€]		€]	[€]		€]		[€]	[€]		[€]		[€]
Utenze Domestiche		€	40.011,52	€	85.742,74	€	111.283,31	€	15.282,41	€	361.951,62	€	55.342,35	€	30.853,07	€	99.484,77
UD - Categoria	Ка	Utenti	Utenti equivalenti														
1	0,400	323	129	823	329	944	378	816	326	2.998	1.199	1.257	503	394	158	613	245
2	0,850	274	233	818	695	820	697	777	660	2.637	2.241	1.136	966	363	309	650	553
3	1,050	170	179	484	508	528	554	459	482	1.596	1.676	726	762	261	274	387	406
4	1,140	127	145	331	377	331	377	335	382	1.099	1.253	531	605	191	218	305	348
5	1,230	64	79	83	102	130	160	98	121	295	363	180	221	64	79	77	95
6	1,300	38	49	44	57	63	82	34	44	157	204	84	109	28	36	43	56
1	0,240	112	27	106	25	189	45	65	16	295	71	163	39	38	9	114	27
2	0,510	100	51	129	66	186	95	60	31	251	128	198	101	37	19	131	67
3	0,630	59	37	72	45	127	80	43	27	185	117	91	57	30	19	74	47
4	0,684	47	32	66	45	84	57	42	29	129	88	83	57	19	13	79	54
5	0,738	20	15	26	19	37	27	7	5	52	38	39	29	5	4	18	13
6	0,780	13	10	12	9	19	15	6	5	34	27	19	15	2	2	11	9
1	0,400	0	0	0	0	0	0	0	0	586	234	0	0	0	0	0	0
2	0,850	0	0	0	0	0	0	0	0	285	242	0	0	0	0	0	0
3	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	125	131	0	0	0	0	0	0
4	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	60	68	0	0	0	0	0	0
5	1,230	0	0	0	0	0	0	0	0	27	33	0	0	0	0	0	0
6	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	19	25	0	0	0	0	0	0
IID Cotonoria	_	Tariffa	Gettito														
UD - Categori	a	[€/ut]	previsto [€]														
	1	€ 16,24	€ 5.245,03	€ 15,05	€ 12.382,16	€ 17,33	€ 16.363,46	€ 2,87	€ 2.344,84	€ 17,79	€ 53.330,19	€ 6,39	€ 8.031,92	€ 10,84	€ 4.272,06	€ 20,74	€ 12.711,32
	2	€ 34,51	€ 9.454,85	€ 31,97	€ 26.152,23	€ 36,84	€ 30.204,80	€ 6,11	€ 4.744,63	€ 37,80			€ 15.424,86	€ 23,04	€ 8.363,86	€ 44,06	€ 28.641,95
	3	€ 42,63	€ 7.246,42	€ 39,49	€ 19.114,86	€ 45,50	€ 24.025,16	€ 7,54	€ 3.462,30	€ 46,70	€ 74.525,29	€ 16,77	€ 12.177,27	€ 28,46	€ 7.428,67	€ 54,43	€ 21.065,44
Urbano	4	€ 46,28	€ 5.877,52	€ 42,88	€ 14.192,84	€ 49,40	€ 16.352,19	€ 8,19	€ 2.743,54	€ 50,70	€ 55.716,53			€ 30,90	€ 5.902,28	€ 59,10	
	5	€ 49,93	€ 3.195,73	€ 46,26	€ 3.839,90	€ 53,30	€ 6.929,34	€ 8,84	€ 865,95	€ 54,70		€ 19,65			€ 2.133,86	€ 63,76	€ 4.909,83
	6	€ 52,78	€ 2.005,45	€ 48,90	€ 2.151,46	€ 56,34	€ 3.549,17	€ 9,34	€ 317,53	€ 57,81	€ 9.076,63	€ 20,77	€ 1.744,40	€ 35,24	€ 986,69	€ 67,39	€ 2.897,89
	1	€ 9,74	€ 1.091,23	€ 9,03	€ 956,87	€ 10,40	€ 1.965,70	€ 1,72	€ 112,07	€ 10,67	€ 3.148,58	€ 3,83	€ 624,92	€ 6,51	€ 247,22	€ 12,44	€ 1.418,36
	2	€ 20,70	€ 2.070,41	€ 19,18	€ 2.474,55	€ 22,10	€ 4.110,80	€ 3,66			€ 5.692,79	€ 8,15	€ 1.613,09	€ 13,82	€ 511,51	€ 26,44	€ 3.463,47
	3	€ 25,58	€ 1.508,96	€ 23,70	€ 1.706,12	€ 27,30	€ 3.467,27	€ 4,53			€ 5.183,15	€ 10,06	€ 915,81	€ 17,08	€ 512,32	€ 32,66	€ 2.416,81
Forese	4	€ 27,77	€ 1.305,09	€ 25,73	€ 1.698,00	€ 29,64	€ 2.489,88	€ 4,91	€ 206,38	€ 30,42	€ 3.923,98	€ 10,93	€ 906,90	€ 18,54	€ 352,28	€ 35,46	€ 2.801,26
	5	€ 29,96		€ 27,76		€ 31,98		€ 5,30				€ 11,79				€ 38,26	
	6	€ 31,67		€ 29,34		€ 33,80		€ 5,60						€ 21,14	€ 42,29	€ 40,44	
	1	€ 16,24		€ 15,05		€ 17,33		€ 2,87		€ 17,79				€ 10,84		€ 20,74	
	2	€ 34,51		€ 31,97		€ 36,84		€ 6,11		€ 37.80				€ 23,04		€ 44,06	
	3	€ 42,63		€ 39,49		€ 45,50		€ 7,54		€ 46,70				€ 28,46		€ 54,43	
Centro Storico	4	€ 46,28		€ 42,88		€ 49,40		€ 8,19		€ 50,70				€ 30,90		€ 59,10	
	5	€ 49,93		€ 46,26		€ 53,30		€ 8,84		€ 54,70				€ 33,34		€ 63,76	
	6	€ 52,78		€ 48,90		€ 56,34		€ 9,34		€ 57,81				€ 35,24		€ 67,39	
Totale	-		€ 40.011,52	,50	€ 85.742,74		€ 111.283,31	,-	€ 15.282,41		€ 361.951,62		€ 55.342,35	,	€ 30.853,07	2.,00	€ 99.484,77
				1					·, ·-					l		1	

Comune		Camp	osanto	Cav	ezzo	Conc	ordia	Med	dolla	Mira	andola	San Fe	lice S/P	San Po	ssidonio	San Pros	spero S/S
Comune			[€]	ı	[€]	[€]	[:	€]		[€]	[€]	ı	[€]	[:	€]
Utenze Non Domestic	he	€	54.133,23	€	41.283,54	€	21.196,82	€	10.188,27	€	290.213,46	€	175.250,78	€	28.479,76	€	99.484,77
UND - Classe	Ks	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti		Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti	Utenti	Utenti equivalenti
S < 50	0,01	20	0	57	1	64	1	61	1	241	2	75	1	31	0	18	0
50 ≤ S < 100	0,02	22	0	92	2	77	2	63	1	276	6	112	2	33	1	44	1
100 ≤ S < 150	0,03	22	1	53	2	52	2	36	1	165	5	53	2	25	1	26	1
150 ≤ S < 250	0,06	18	1	51	3	58	3	40	2	182	10	58	3	25	1	20	1
250 ≤ S < 450	0,09	22	2	39	4	68	6	51	5	169	15	52	5	25	2	49	4
450 ≤ S < 800	0,13	13	2	36	5	26	3	38	5	103	13	50	7	17	2	24	3
800 ≤ S < 2000	0,33	9	3	12	4	16	5	33	11	79	26	32	11	12	4	17	6
2000 ≤ S < 5000	1,30	4	5	4	5	7	9	11	14	32	42	16	21	6	8	13	17
5000 ≤ S < 10000	1,95	4	8	3	6	2	4	2	4	12	23	2	4	1	2	5	10
10000 ≤ S < 20000	4,50	0	0	1	5	0	0	2	9	6	27	2	9	2	9	2	9
S ≥ 20000	8,00	2	16	2	16	0	0	1	8	2	16	2	16	0	0	0	0
Totale		136	38	350	51	370	35	338	61	1.267	186	454	79	177	30	218	52
UND - Class	•	Tariffa	Gettito	Tariffa	Gettito	Tariffa	Gettito	Tariffa	Gettito	Tariffa	Gettito	Tariffa	Gettito	Tariffa	Gettito	Tariffa	Gettito
UND - Class	e	[€/ut]	previsto [€]	[€/ut]	previsto [€]	[€/ut]	previsto [€]	[€/ut]	previsto [€]	[€/ut]	previsto [€]	[€/ut]	previsto [€]	[€/ut]	previsto [€]	[€/ut]	previsto [€]
S < 50		€ 14,26	€ 285,11	€ 8,16	€ 464,95	€ 6,09	€ 389,67	€ 1,67	€ 102,15	€ 15,61	€ 3.762,52	€ 22,10	€ 1.657,14	€ 9,39	€ 291,23	€ 19,21	€ 345,82
50 ≤ S < 100)	€ 28,51	€ 627,23	€ 16,31	€ 1.500,89	€ 12,18	€ 937,64	€ 3,35	€ 210,99	€ 31,22	€ 8.617,88	€ 44,19	€ 4.949,34	€ 18,79	€ 620,04	€ 38,42	€ 1.690,68
100 ≤ S < 15	0	€ 45,62	€ 1.003,58	€ 26,10	€ 1.383,43	€ 19,48	€ 1.013,14	€ 5,36	€ 192,91	€ 49,96	€ 8.243,19	€ 70,70	€ 3.747,36	€ 30,06	€ 751,57	€ 61,48	€ 1.598,46
150 ≤ S < 25	0	€ 78,40	€ 1.411,28	€ 44,86	€ 2.288,05	€ 33,49	€ 1.942,26	€ 9,21	€ 368,40	€ 85,87	€ 15.627,72	€ 121,52	€ 7.048,39	€ 51,67	€ 1.291,76	€ 105,67	€ 2.113,35
250 ≤ S < 45	0	€ 128,30	€ 2.822,56	€ 73,41	€ 2.863,12	€ 54,80	€ 3.726,22	€ 15,07	€ 768,62	€ 140,51	€ 23.746,02	€ 198,86	€ 10.340,58	€ 84,55	€ 2.113,79	€ 172,91	€ 8.472,59
450 ≤ S < 80	0	€ 185,32	€ 2.409,15	€ 106,04	€ 3.817,49	€ 79,15	€ 2.057,94	€ 21,77	€ 827,23	€ 202,96	€ 20.904,61	€ 287,24	€ 14.361,92	€ 122,13	€ 2.076,21	€ 249,76	€ 5.994,22
800 ≤ S < 200	00	€ 470,43	€ 4.233,84	€ 269,18	€ 3.230,18	€ 200,92	€ 3.214,78	€ 55,26	€ 1.823,58	€ 515,20	€ 40.700,76	€ 729,14	€ 23.332,60	€ 310,02	€ 3.720,27	€ 634,00	€ 10.778,06
2000 ≤ S < 50	00	€ 1.853,19	€ 7.412,78	€ 1.060,41	€ 4.241,66	€ 791,52	€ 5.540,62	€ 217,69	€ 2.394,60	€ 2.029,57	€ 64.946,37	€ 2.872,38	€ 45.958,14	€ 1.221,30	€ 7.327,80	€ 2.497,59	€ 32.468,67
5000 ≤ S < 100	000	€ 2.779,79	€ 11.119,16	€ 1.590,62	€ 4.771,86	€ 1.187,28	€ 2.374,55	€ 326,54	€ 653,07	€ 3.044,36	€ 36.532,33	€ 4.308,58	€ 8.617,15	€ 1.831,95	€ 1.831,95	€ 3.746,39	€ 18.731,93
10000 ≤ S < 20	000	€ 6.414,90	€ -	€ 3.670,66	€ 3.670,66	€ 2.739,87	€ -	€ 753,55	€ 1.507,09	€ 7.025,45	€ 42.152,69	€ 9.942,87	€ 19.885,74	€ 4.227,57	€ 8.455,15	€ 8.645,50	€ 17.291,01
S ≥ 20000		€ 11.404,27	€ 22.808,54	€ 6.525,62	€ 13.051,25	€ 4.870,87	€ -	€ 1.339,64	€ 1.339,64	€ 12.489,69	€ 24.979,37	€ 17.676,21	€ 35.352,42	€ 7.515,69	€ -	€ 15.369,78	€ -
Totale			€ 54.133,23		€ 41.283,54		€ 21.196,82		€ 10.188,27		€ 290.213,46		€ 175.250,78		€ 28.479,76		€ 99.484,77

Di seguito si riporta in forma sintetica la somma delle tariffe delle utenze domestiche (legate al n° di componenti) e delle tariffe delle utenze non domestiche (legate alla classe dimensionale) date dalla somma tra tariffa "base" e "specifica".

Utenze Domestiche Quota componenti Base + Specifica		amposanto [€/utenza]		Cavezzo [€/utenza]		Concordia [€/utenza]		Medolla [€/utenza]		Mirandola [€/utenza]	!	San Felice S/P [€/utenza]	s	an Possidonio [€/utenza]	5	San Prospero S/S [€/utenza]
1_Urbana	€	67,64	€	66,45	€	68,74	€	54,28	€	69,19	€	57,79	€	62,25	€	72,14
2_Urbana	€	143,74	€	141,21	€	146,07	€	115,34	€	147,04	€	122,81	€	132,28	€	153,30
3_Urbana	€	177,56	€	174,43	€	180,44	€	142,48	€	181,63	€	151,71	€	163,40	€	189,37
4_Urbana	€	192,78	€	189,38	€	195,91	€	154,69	€	197,20	€	164,71	€	177,40	€	205,60
5_Urbana	€	208,00	€	204,33	€	211,37	€	166,91	€	212,77	€	177,72	€	191,41	€	221,83
6 o +_Urbana	€	219,84	€	215,96	€	223,40	€	176,40	€	224,88	€	187,83	€	202,30	€	234,46
1_Forese	€	40,59	€	39,87	€	41,24	€	32,57	€	41,52	€	34,68	€	37,35	€	43,28
2_Forese	€	86,24	€	84,72	€	87,64	€	69,20	€	88,22	€	73,69	€	79,37	€	91,98
3_Forese	€	106,54	€	104,66	€	108,26	€	85,49	€	108,98	€	91,03	€	98,04	€	113,62
4_Forese	€	115,67	€	113,63	€	117,54	€	92,82	€	118,32	€	98,83	€	106,44	€	123,36
5_Forese	€	124,80	€	122,60	€	126,82	€	100,14	€	127,66	€	106,63	€	114,85	€	133,10
6 o +_Forese	€	131,90	€	129,58	€	134,04	€	105,84	€	134,93	€	112,70	€	121,38	€	140,67
1_Centro_Storico									€	69,19						
2_Centro_Storico									€	147,04						
3_Centro_Storico									€	181,63						
4_Centro_Storico									€	197,20						
5_Centro_Storico									€	212,77						
6 o +_Centro Storico									€	224,88						
Utenze Non Domestiche Quota A		Camposanto [€/utenza]		Cavezzo [€/utenza]		Concordia [€/utenza]		Medolla [€/utenza]		Mirandola [€/utenza]	:	San Felice S/P [€/utenza]	s	an Possidonio [€/utenza]	9	San Prospero S/S
Base + Specifica	'	[e/utenza]		[e/utenza]		[e/utenza]		[e/ utenza]		[e/utenza]		[e/utenza]		[e/ utenzaj		[€/utenza]
S < 50	€	33,46	€	27,36	€	25,29	€	20,88	4	34,81	€	41,30	€	28,60	€	38,41
50 ≤ S < 100	€	66,91	€	54,72	€	50,58	€	41,75	1	69,63	€	82,59	€	57,19	€	76,83
100 ≤ S < 150	€	107,06	€	87,55	€	80,93	€	66,80	1	111,40	€	132,15	€	91,51	€	122,93
150 ≤ S < 250	€	184,01	€	150,47	€	139,10	€	114,82	1	191,48	€	227,13	€	157,28	€	211,28
250 ≤ S < 450	€	301,11	€	246,23	€	227,61	€	187,89	1	£ 313,33	€	371,67	€	257,37	€	345,73
450 ≤ S < 800	€	434,94	€	355,67	€	328,78	€	271,39	1	£ 452,58	€	536,86	€	371,75	€	499,38
800 ≤ S < 2000	€	1.104,09	€	902,84	€	834,58	€	688,92	1	1.148,86	€	1.362,80	€	943,68	€	1.267,66
2000 ≤ S < 5000	€	4.349,44	€	3.556,66	€	3.287,76	€	2.713,93	1	4.525,82	€	5.368,63	€	3.717,54	€	4.993,83
5000 ≤ S < 10000	€	6.524,15	€	5.334,98	€	4.931,64	€	4.070,90	1	6.788,72	€	8.052,94	€	5.576,31	€	7.490,75
10000 ≤ S < 20000	€	15.055,74	€	12.311,50	€	11.380,70	€	9.394,38	4	15.666,28	€	18.583,70	€	12.868,41	€	17.286,34
S ≥ 20000	€	26.765,76	€	21.887,11	€	20.232,36	€	16.701,12	4	27.851,17	€	33.037,69	€	22.877,17	€	30.731,27

7. Previsione dei contributi dei Comuni al PEF dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord

Associando le tariffe unitarie generate dai Costi del Servizio previsti per l'anno 2021 ai parametri di calcolo specifici di ogni Comune dell'Unione, quali il database utenze, le dotazioni di contenitori e i vuotamenti previsti per l'anno 2021, è possibile stimare il gettito con il quale il Comune contribuirà alla copertura dei costi del servizio 2021.

Componenti tariffarie	Camposanto		Cavezzo	Co	oncordia s/S		Medolla		Mirandola	Sa	an Felice s/P	San	Possidonio	Sa	n Prospero		ione Comuni odenesi Area
		+-				_		_		_			.==	_		_	Nord
Quota fissa UD	€ 166.67	2 €	378.698	€	441.294	€	288.665	€	1.407.900	€	500.562	€	177.124	€	346.104	€	3.707.019
Quota variabile UD	€ 110.60) €	245.853	€	265.220	€	196.999	€	823.079	€	358.451	€	123.884	€	180.282	€	2.304.369
Quota A UND	€ 127.05) €	138.466	€	88.046	€	127.016	€	647.157	€	327.552	€	86.690	€	198.916	€	1.740.894
Quota B UND	€ 22.82	3 €	75.633	€	76.375	€	61.990	€	270.937	€	93.287	€	30.907	€	37.853	€	669.810
Quota C UND	€ 17.01	L €	41.776	€	42.190	€	32.291	€	197.091	€	54.278	€	13.208	€	16.799	€	414.644
Quota Variabile RSU	€ 15.19) €	47.604	€	51.030	€	34.120	€	217.392	€	74.560	€	18.523	€	24.784	€	483.203
Quota Variabile RD	€ 7.23	3 €	17.535	€	12.707	€	14.168	€	68.510	€	18.454	€	5.684	€	6.892	€	151.187
Servizi Aggiuntivi UND	€ 36) €	2.940	€	2.040	€	1.800	€	11.880	€	2.280	€	1.020	€	1.260	€	23.580
Quota Variabile RSU - pesatura	€ -	€	-	€	-	€	-	€	76.000	€	-	€	-	€	-	€	76.000
Mercatali	€ -	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Scontistica CDR	-€ 4.00) -€	5.000	-€	7.000	-€	6.000	-€	20.000	-€	8.000	-€	3.000	-€	5.000	-€	58.000
Quota Terremoto	€ 2.01	5 €	53.135	€	42.639	€	29.275	€	181.308	€	61.955	€	22.640	€	7.032	€	400.000
Determine dei Comuni	€ 8.18	1 €	28.684	€	58.699	€	46.196	€	58.196	€	25.648	€	28.370	€	9.985	€	263.963
Totale contributo al PEF di Bacino 2021	473.152	L	1.025.326		1.073.240		826.521		3.939.449		1.509.027		505.050		824.907		10.176.670
PEF	473.152	L	1.025.326		1.073.240		826.521		3.939.449		1.509.027		505.050		824.907		10.176.670

8. Tariffe servizi complementari

Le seguenti tariffe sono applicate nel caso di servizi integrativi e/o aggiuntivi richiesti dagli utenti e concordati previamente con il Gestore.

Servizio	Unità di misura	٦	Tariffa
Servizio logistica contenitori	[€/ora]	€	60,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale	[€/ora]	€	32,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale con soffiatore	[€/ora]	€	42,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - automezzo con vasca	[€/ora]	€	55,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - autocompattatore	[€/ora]	€	83,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - scarrabile/multibenna	[€/ora]	€	69,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - autogrù	[€/ora]	€	75,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - spazzatrice	[€/ora]	€	101,00
Servizio dedicato raccolta rifiuti - sacchi	[€/cad]	€	0,21
Lavaggio contenitori Porta a Porta	[€/cad]	€	5,00
Montaggio serrature	[€/cad]	€	33,15
Plastificati	[€/cad]	€	8,00
Tariffa contenitore aggiuntivo indifferenziato 120 lt (utenza domestica)	[€/cad]	€	64,56

Rifiuto	Volumetria	Unità di misura	Uter	ıza Non	U	tenza	Note
Miliuto	voidilletila	Offica di filisula	Don	nestica	Doi	nestica	Note
	240	[€/contenitore]	€	25,33	€	25,33	Rimane facoltà del Gestore l'applicazione di quote di "Servizio" in
Vegetale	360	[€/contenitore]	€ 38,00		€	38,00	base alla zona di raccolta.
vegetale	1100	[€/contenitore]	€	56,15	€	56,15	
	1700	[€/contenitore]	€	67,22	€	67,22	
Cartone	1100	[€/contenitore]	€	50,00			Solo per utenze con servizio aggiuntivo di raccolta Cartone attivo.
Vetro	2500	[€/contenitore]	€	250,00			Solo per Zone di Urbano e Forese.



Allegato 2 Regolamenti Carpi Novi di Modena Soliera

Unione dei Comuni Area Nord

Allegato B



Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani

(Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668)

SOMMARIO

TITO	OLO I - NORME GENERALI	3
	Art. 1 – Oggetto	3
	Art. 2 – Definizioni	
	Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti	
	Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione	
	OLO II - PRESUPPOSTI	
	Art. 5 - Soggetti passivi	7
	Art. 6 - Obbligazione pecuniaria	8
TITO	OLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA	9
	Art. 7 - Gettito della Tariffa corrispettiva	9
	Art. 8 - Commisurazione della parte fissa	
	Art. 9 - Commisurazione della parte variabile	
	Art. 10 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile	
	Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree	
	Art. 12 - Definizione di locali tariffabili	
	Art. 12 bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	
	Art. 12 ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	.14
	Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso	.15
	Art. 14 – Utenze condominiali domestiche	
	Art. 14 bis – Recupero rifiuti non conferiti correttamente da utenze condominiali domestiche	
	Art. 15 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa	
	Art. 16 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini	
	Art. 17 – Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta e per la riduzione all'origine dei rifiuti	
	Art. 18 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	
	Art. 19 - Mercati	
	Art. 20 - Servizi complementari	.18
TITO	OLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	19
	Art. 21 - Comunicazione	19
	Art. 22 - Controllo	19
	Art. 23 - Sanzioni	20
	Art. 24 - Interessi e spese	
	Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva	.21
	Art. 26 - Rimborsi	
	Art. 27 - Contenzioso ed autotutela	22
TITO	OLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	22
	Art. 28 - Entrata in vigore e prima applicazione	22
	Art. 29 - Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti	22
	Art. 30 - Rinvio ad altre norme	
	OLO VI – ALLEGATI	
TITC	ULO VI – ALLEGATI	.23
	Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale	
	Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale	
	Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza	28
	Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della	
	parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale	
	Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7).	
	Allegato 6 - Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	
	Allegato 7 - Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche	.30
	Allegato 8 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della	
	Tariffa relativa alle utenze non domestiche	
	Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)	
	Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo	
	Allegato 11 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali.	
	Allegato 12 - Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani	
	Allegato 14 - Utenze Domestiche Condominiali	
	THE GUID IT CICHE DUMESHINE COMORMINULL	

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani in conformità alle disposizioni normative contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 668.
- 2) La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
- 3) La Tariffa corrispettiva è soggetta ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 2 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) **Soggetto Gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei Rifiuti Urbani in regime di privativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, e che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva;
 - g) **Titolare del servizio**: l'Ente preposto al governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della L.R. n. 23 del 23/12/2011.
 - h) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i Rifiuti Urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
 - j) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - k) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
 - l) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
 - m) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
 - n) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 - o) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro

- all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- p) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- q) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006;
- r) **bonifica**: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- s) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- t) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- u) **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del Decreto Legislativo n. 217/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- v) **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- w) **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- x) **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- y) **rifiuto vegetale**: rifiuti proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- z) **utente**: chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- aa) **utenze**: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- bb) **utenze domestiche**: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione:
- cc) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- dd) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- ee) **utenze domestiche condominiali**: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ff) **ambito territoriale ottimale**: l'unità territoriale individuata dalla Regione, con L.R. n. 23 del 23 dicembre 2011, ovvero l'intero territorio regionale, quale dimensione ottimale per la realizzazione di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio pubblico di gestione dei Rifiuti Urbani;
- gg) **concessionari dei servizi**: soggetti individuati dal Soggetto Gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei Rifiuti Urbani;
- hh) **sportello per utenti**: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura chiusura variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;

- ii) **parte fissa della Tariffa**: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- jj) **parte variabile della Tariffa**: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- kk) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di Rifiuti Urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- Il) **Zone di servizio** (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti

- 1) La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e dal "Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati" approvato dall'Assemblea Consorziale di ATO4.MO il 27 novembre 2006, e successive modifiche e integrazioni.
- 2) Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 3) Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);

- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.
 n. 152/2006;
- i) i veicoli fuori uso.
- 4) I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione

- 1) La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre Rifiuti Urbani, ed esistenti sul territorio comunale.
- 2) Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei Rifiuti Urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- 3) Non sono soggetti al pagamento della Tariffa corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei Rifiuti Urbani;
 - d) le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza (agriturismi, B&B ecc.);
 - e) le aree delle unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
 - f) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di Rifiuti Urbani;
 - g) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico sportiva (competitiva o amatoriale); sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - h) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
- 4) L'esclusione dal pagamento della Tariffa corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. 445/2000, o

- certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
- 5) Il mancato utilizzo del servizio, non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
- 6) Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
- 7) Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
- 8) Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori.
- 9) Il soggetto responsabile di cui ai commi 7 e 8 è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art.21 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.
- 10) Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

TITOLO II - PRESUPPOSTI

Art. 5 - Soggetti passivi

- 1) La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2) Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
- 3) Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
- 4) Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
- 5) Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.

- 6) Nel caso di sub-locazione, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
- 7) Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
- 8) Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
- 9) Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- 10) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Soggetto Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa corrispettiva.

Art. 6 - Obbligazione pecuniaria

- 1) La Tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
- 2) L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente art. 4 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati. Spetta al gestore la valutazione di ogni ulteriore elemento che possa determinare la chiusura definitiva di una utenza.
- 3) E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Titolare del servizio su proposta del Soggetto Gestore.
- 4) In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
- 5) Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 4 (quattro) persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a n. 1 persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari a n. 1 persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
- 6) L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al Soggetto Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati comunicano, con cadenza mensile, al Soggetto Gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della Tariffa (ad es. rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all'esercizio di attività, cessioni fabbricati, ecc.).

- 7) In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale siano presenti più nuclei familiari, la Tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della Tariffa con vincolo di solidarietà.
- 8) Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa. Allo stesso modo, previa presentazione di idonea documentazione, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno 9 mesi/anno.
- 9) Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA

Art. 7 - Gettito della Tariffa corrispettiva

- 1) Ai sensi delle norme vigenti, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei Rifiuti Urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
- 2) Il Soggetto Gestore redige e trasmette ogni anno al Titolare del Servizio lo schema di Piano Finanziario per l'anno di riferimento con le modalità previste dal "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti" (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019. L'amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo prende atto del Piano Finanziario e provvede ad approvare l'articolazione tariffaria. Con il medesimo atto sono individuati i coefficienti di cui agli allegati 4, 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento, nonché le planimetrie del territorio comunale con l'individuazione delle zone di servizio definite all'art. 2 comma 1 lett. Il).
- 3) La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.
- 4) In applicazione della Tariffa corrispettiva, il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera. Fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi aggiuntivi per servizi extra-standard eventualmente richiesti dall'amministrazione comunale vengono coperti mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste al successivo art. 20.
- 5) I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
- 6) Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del soggetto competente, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge.
- 7) Nel caso di mancata deliberazione della Tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 8 - Commisurazione della parte fissa

- 1) La parte fissa è commisurata:
 - a) <u>per le utenze domestiche</u>: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e
 per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) <u>per le utenze non domestiche</u>: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
- 2) Non si applicano riduzioni e/o esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 3.
- 3) Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a) Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i Zone Standard e Forese:
 - (1) un contenitore grigio da l. 120;
 - (2) un contenitore azzurro da 1. 120;
 - (3) un contenitore marrone da l. 25;
 - (4) un contenitore verde da l. 120;
 - ii Zone Centro Storico:
 - (1) un contenitore grigio da l. 30;
 - (2) un contenitore azzurro da 1. 30;
 - (3) un contenitore marrone da l. 25;
 - (4) un contenitore verde da 1. 120;
 - b) Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i Zone Standard:
 - (1) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 110 per le utenze domestiche;
 - (2) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii Zone Centro Storico:
 - (1) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 110 per le utenze domestiche;
 - (2) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - iii Zone Forese:
 - (1) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 220 per le utenze domestiche;
 - (2) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 2.200 per le utenze NON domestiche.

Ciascun utente è tenuto al ritiro della "dotazione standard", riferita alla zona nella quale l'utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l'applicazione della Tariffa indicati all'articolo 4.

L'obbligo di ritiro della "dotazione standard" è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l'utenza.

3 bis) Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la "dotazione standard" è quella

definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune.

Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio.

La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una "utenza condominiale domestica" è disciplinata dall'art. 14 del presente Regolamento.

- 4) Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l'utenza domestica richieda al Soggetto Gestore uno o più contenitori grigi per rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile, ad esclusione dei contenitori assegnati sulla base degli artt.li 15 e 16, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
- 5) Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
- 6) Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all'allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli Allegati 1 e 2 del presente regolamento.
- 7) Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell'interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 4, una dotazione difforme da quella standard (ad es. contenitori di volumetria inferiore).

Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.

Art. 9 - Commisurazione della parte variabile

- 1) La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Art. 10 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

- 1) Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
- 2) In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
- 3) Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
- 4) Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'art. 8 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
- 5) Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
- 6) Per le utenze domestiche di cui all'articolo 6, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 8 comma 3.
- 7) Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Titolare del Servizio.
- 8) Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani la Tariffa annuale è commisurata al numero massimo di svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

9) Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile (ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16) nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", già disciplinato in via eccezionale nell'anno 2020, sulla base di quanto disposto dalla delibera Arera 158/2020 è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza.

Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione (ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16) per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree

1) Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, nell'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.). Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questa separate, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Art. 12 - Definizione di locali tariffabili

- 1) Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
- 2) A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
- 3) La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il soggetto gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
- 4) In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
- 5) Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'art. 8, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato 7.

Art. 12 bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

- 2) Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 9 e 10 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 8, comma 1, lett. b).
 - Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.
- 3) Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 12 ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

- 1) Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 12 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
 - (Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022)
- 2) Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento;
 - il codice ATECO principale;
 - i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

- 3) La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 4) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
- 5) L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione

- annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
- 6) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 7) Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 8) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
- 9) Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 8 comma 3.
- 10) A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

- 1) La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui all'Allegato D del "Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati" approvato dall'Assemblea Consorziale di ATO4.MO il 27 novembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.
- 2) La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.
- 3) La riduzione della Tariffa di cui al comma 1) decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento di cui al comma 1).

Art. 14 – Utenze condominiali domestiche

1) Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.

- 2) Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
- 3) Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
- 4) Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
- 5) Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'allegato 14.
- 6) La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale (cambi di proprietà, nuovi condomini ecc.) non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.

E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato a maggioranza delle unità alloggiative adibite a civile abitazione occupate al momento della deliberazione stessa.

La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard (bidoni individuali 120 litri). Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.

Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.

In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 23 comma 2 per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".

In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.

- 7) La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata ad Aimag Uff. Amm. Clienti completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) allegato 14 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
- 8) Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Art. 14 bis - Recupero rifiuti non conferiti correttamente da utenze condominiali domestiche

1) Qualora il Gestore debba intervenire per il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Art. 15 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

- 1) Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
- 2) Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.

Art. 16 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

- 1) Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".
- 2) Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi dietro corrispettivo o contribuzione.
- 3) Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
- 4) Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" (e utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto); il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso e/o ceduto a terzi.
- 5) Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
- 6) Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7) La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
- 8) Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
- 9) Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione del doppio della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva pari a quella relativa al periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato e riferita al nucleo familiare di appartenenza;
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Art. 17 – Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta e per la riduzione all'origine dei rifiuti

- 1) Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta.
 - L'importo del suddetto incentivo riconosciuto alla singola utenza non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.
- 2) Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
- 2 bis) Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
- 2 ter) Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
- 3) Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
- 4) L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Art. 18 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

- 1) Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
- 2) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, possono essere assoggettate alla Tariffa corrispettiva con pagamento anticipato, in rapporto alla superficie, alla durata dell'occupazione ed al servizio reso.

Art. 19 - Mercati

ABROGATO

Art. 20 - Servizi complementari

1) Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 21 - Comunicazione

- 1) I soggetti passivi, di cui al precedente art. 5, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
- 2) Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
- 3) La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
- 4) Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
- 5) In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
- 6) L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
- 7) In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente art. 6, comma 7).
- 8) Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Art. 22 - Controllo

- 1) Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
- 2) Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
- 3) Il Gestore a tale scopo può:
 - a) Richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) Richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) Invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) Utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) Accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa per il rispetto della Privacy.

- 4) In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
- 5) Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
- 6) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore.

I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.

Art. 23 - Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Tale sanzione è compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 150,00, salvo che per le seguenti fattispecie, di cui al precedente articolo 20, per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito specificato:

Fattispecie	Mini	mo	Massimo
Mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard"			
(art. 8 comma 3)	€	80,00	€ 500,00
Tardiva attivazione/cessazione utenza	€	25,00	€ 150,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze domestiche	€	50,00	€ 500,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle			
utenze non domestiche	€	80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione	€	50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che			
determinano la tariffa	€	50,00	€ 300,00

- 2 bis) La contestazione delle violazioni di cui ai commi 1-2 è effettuata dal Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali tenuto conto che lo stesso è qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 quale concessionario deputato ad applicare e riscuotere la tariffa corrispettiva.
- 3) Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce

periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 24 - Interessi e spese

- 1) Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
- 2) Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
- 3) In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
- 4) Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
- 5) I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali.

Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva

- 1) Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
- 2) L'obbligazione pecuniaria decade il 31 dicembre del quinto anno successivo dell'annualità per la quale la Tariffa corrispettiva è dovuta.
- 3) L'amministrazione comunale con propria deliberazione di Giunta Comunale, sentito il soggetto Gestore, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale per le utenze domestiche e quattro emissioni con cadenza trimestrale per le utenze non domestiche. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella fattura medesima che, normalmente, non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione.
- 4) Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
- 5) Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
- 6) Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
- 7) Nel caso di omesso pagamento delle fattura il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
- 8) Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono addebitate all'utente stesso.

Art. 26 - Rimborsi

- 1) Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
- 2) Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
- 3) L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
- 4) Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
- 5) Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Art. 27 - Contenzioso ed autotutela

- 1) La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
- 2) Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Entrata in vigore e prima applicazione

- 1) Il presente Regolamento, nel testo come modificato, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021.
- 2) Per la prima applicazione della Tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 si considereranno valide le denunce precedentemente prodotte ai fini della Tariffa d'Igiene Ambientale, della Tariffa Integrata Ambientale, della Tares Tributo e della Tari Tributo, opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova Tariffa.

Art. 29 - Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti

1) E' garantito l'accesso agli atti da parte degli aventi diritto

Art. 30 - Rinvio ad altre norme

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

TITOLO VI - ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_{n} N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (\in);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) $(\mbox{\cite{della}})$;

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE (RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)

$$q(n) = \frac{Qtot}{\sum_{n} Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

q(n) = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Qtot = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

N(n) = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

Kb(n) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata "componente dimensionale", è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(S) = \frac{Cfd}{\sum_{S} Ks(S) \cdot N(S)} \cdot Ks(S)$$

con

Tfnd(S)= Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie $S(\mathfrak{C})$;

Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S, così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

Ks(S) = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfs}{\sum_{v} K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$se: V \le V MIN \Rightarrow V = V MIN$$

con

Tfnd(V)= Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

Cfs = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato $6 \in \mathbb{C}$;

V(v) = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

N(v) = numero di contenitori con volume "v";

Vmin = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfr}{\sum_{v} K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se : $V \le V MIN \Rightarrow Tf = 0$

con

Tfnd(V)= Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

Cfr = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

V(v) = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

N(v) = numero di contenitori con volume "v";

Vmin = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$Tv = Quv \cdot q$$

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 10 comma 4, lettere b) e c)
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (\mathfrak{E}) ;

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario		Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all' Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario		Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10

^(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

 $Ka = Ka1 \times Ka2$

Utenze Domestiche	Ka₁	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,10
2	0,60	1,15
3	0,70	1,25
4	0,75	1,30
5	0,80	1,50
≥ 6	0,86	1,60

Utenze Domestiche	Ka ₂	
Zona di Servizio	min	max
Zone "Standard"	1,00	1,00
Zone "Forese"	0,50	1,00
Zone "Centro Storico"	1,00	2,00

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.

Utenze Domestiche	Kb	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1 _	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
≥ 6	2,35	3,40

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7)

ABROGATO

Allegato 6 - Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

Descrizione costi fissi		K(cf)	
		min	max
Cfd	Costi fissi attribuiti alla componente dimensionale	0,50	2,00
Cfs	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,50	2,00
Cfr	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili	0,35	2,00

Allegato 7 - Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	S < 40
Classe 2	40 ≤ S < 100
Classe 3	100 ≤ S < 250
Classe 4	250 ≤ S < 750
Classe 5	750 ≤ S < 2000
Classe 6	S ≥ 2000

Allegato 8 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)			
Classe di superficie	min	max	
Classe 1	0,01	0,15	
Classe 2	0,02	0,20	
Classe 3	0,05	0,40	
Classe 4	0,10	0,70	
Classe 5	0,15	0,90	
Classe 6	0,20	1,30	

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

 $K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$

K1(v) legato al tipo contenitore		
Tipo contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

K1(v) legato al tipo contenitore			
Tipo contenitore (NON riciclabile)	min	max	
25	1,300	1,800	
30	1,127	1,511	
40	1,127	1,511	
50	1,127	1,511	
100	-	-	
120	0,920	1,300	
240	0,811	1,100	
360	0,737	1,050	
660	0,632	0,935	
1100	0,550	0,800	
1700	0,334	0,550	
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935	
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421	
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,050	0,250	
← servizio su chiamata →	0,050	0,250	
← servizio su chiamata →	0,050	0,250	

K2 (v) legato al materiale raccolto					
Tipo contenitore	Min	Max			
Carta	0,095	0,970			
Vetro	0,000	0,015			
Plastica - lattine	0,025	0,225			
Vetro – plastica – lattine	0,075	0,745			
Umido	0,650	3,285			
Vegetale	0,035	0,345			
Altre raccolte	0,115	1,170			
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,155	1,575			
Vegetale Cimiteri	0,005	0,070			
Stoviglie usa e getta	0,060	0,600			
Raccolta su chiamata	0,175	1,750			
Secco	0,445	2,250			

K ₃ (v)				
Zona di Servizio	min	max		
Zone standard – servizio normale	1,00	1,00		
Zone forese – servizio normale	0,50	1,00		
Zone standard – servizio commerciale	1,00	2,00		
Zone forese – servizio commerciale	1,00	1,50		
Zone "Centro Storico" – servizio normale	1,00	2,00		
Zone "Centro Storico" – servizio commerciale	1,00	3,00		

Allegato 11 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della mercatali	parte v	ariabile d	elle utenze
ABROGATO			
Allegato 12 - Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani			
ABROGATO			
Allegato 13 - Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani			

Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo

ABROGATO

ABROGATO

Allegato 14 - Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

- Nome e Cognome
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico cellulare
- Numero componenti nucleo famigliare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico cellulare



Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani

(Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668)

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Definizioni	
Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti	
Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione	
TITOLO II - PRESUPPOSTI	
Art. 5 - Soggetti passivi	7
Art. 6 - Obbligazione pecuniaria	8
TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA	9
Art. 7 - Gettito della Tariffa corrispettiva	0
Art. 8 - Commisurazione della parte fissa	
Art. 9 - Commisurazione della parte variabile	
Art. 10 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile	
Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree	
Art. 12 - Definizione di locali tariffabili	
Art. 12 bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	
Art. 12 ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	
Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso	
Art. 14 – Utenze condominiali domestiche	
Art. 14 bis – Recupero rifiuti non conferiti correttamente da utenze condominiali domestiche	
Art. 15 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa	
Art. 16 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini	
Art. 17 – Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta e per la riduzione all'origine dei rifiuti	
Art. 18 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	
Art. 19 - Mercati	18
Art. 20 - Servizi complementari	18
TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	10
Art. 21 - Comunicazione	
Art. 22 - Controllo	
Art. 23 - Sanzioni	
Art. 24 - Interessi e spese	
Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva	
Art. 26 - Rimborsi	
Art. 27 - Contenzioso ea autotuteta	22
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 28 - Entrata in vigore e prima applicazione	22
Art. 29 - Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti	22
Art. 30 - Rinvio ad altre norme	22
TITOLO VI - ALLEGATI	23
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale	
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale	
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza	
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale	
Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma	
Allegato 6 - Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	
Allegato 7 - Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche	
Allegato 8 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della	50
Tariffa relativa alle utenze non domestiche	31
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)	
Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo	
Allegato 11 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercata	
Allegato 12 - Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani	
Allegato 13 - Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani	
Allegato 14 - Utenze Domestiche Condominiali	

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani in conformità alle disposizioni normative contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 668.
- 2) La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
- 3) La Tariffa corrispettiva è soggetta ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 2 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) **Soggetto Gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei Rifiuti Urbani in regime di privativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, e che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva;
 - g) **Titolare del servizio**: l'Ente preposto al governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della L.R. n. 23 del 23/12/2011.
 - h) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i Rifiuti Urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
 - j) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - k) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
 - l) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
 - m) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
 - n) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 - o) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro

- all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- p) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- q) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006;
- r) **bonifica**: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- s) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- t) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- u) **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del Decreto Legislativo n. 217/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- v) **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- w) **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- x) **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- y) **rifiuto vegetale**: rifiuti proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- z) **utente**: chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- aa) **utenze**: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- bb) **utenze domestiche**: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione:
- cc) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- dd) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- ee) **utenze domestiche condominiali**: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ff) **ambito territoriale ottimale**: l'unità territoriale individuata dalla Regione, con L.R. n. 23 del 23 dicembre 2011, ovvero l'intero territorio regionale, quale dimensione ottimale per la realizzazione di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio pubblico di gestione dei Rifiuti Urbani;
- gg) **concessionari dei servizi**: soggetti individuati dal Soggetto Gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei Rifiuti Urbani;
- hh) **sportello per utenti**: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura chiusura variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;

- ii) **parte fissa della Tariffa**: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- jj) **parte variabile della Tariffa**: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- kk) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di Rifiuti Urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- Il) **Zone di servizio** (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti

- 1) La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e dal "Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati" approvato dall'Assemblea Consorziale di ATO4.MO il 27 novembre 2006, e successive modifiche e integrazioni.
- 2) Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 3) Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);

- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.
 n. 152/2006;
- i) i veicoli fuori uso.
- 4) I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione

- 1) La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre Rifiuti Urbani, ed esistenti sul territorio comunale.
- 2) Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei Rifiuti Urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- 3) Non sono soggetti al pagamento della Tariffa corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei Rifiuti Urbani;
 - d) le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza (agriturismi, B&B ecc.);
 - e) le aree delle unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
 - f) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di Rifiuti Urbani;
 - g) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico sportiva (competitiva o amatoriale); sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - h) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
- 4) L'esclusione dal pagamento della Tariffa corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. 445/2000, o

- certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
- 5) Il mancato utilizzo del servizio, non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
- 6) Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
- 7) Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
- 8) Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori.
- 9) Il soggetto responsabile di cui ai commi 7 e 8 è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art.21 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.
- 10) Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

TITOLO II - PRESUPPOSTI

Art. 5 - Soggetti passivi

- 1) La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2) Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
- 3) Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
- 4) Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
- 5) Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.

- 6) Nel caso di sub-locazione, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
- 7) Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
- 8) Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
- 9) Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- 10) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Soggetto Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa corrispettiva.

Art. 6 - Obbligazione pecuniaria

- 1) La Tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
- 2) L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente art. 4 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati. Spetta al gestore la valutazione di ogni ulteriore elemento che possa determinare la chiusura definitiva di una utenza.
- 3) E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Titolare del servizio su proposta del Soggetto Gestore.
- 4) In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
- 5) Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 4 (quattro) persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a n. 1 persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari a n. 1 persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
- 6) L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al Soggetto Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati comunicano, con cadenza mensile, al Soggetto Gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della Tariffa (ad es. rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all'esercizio di attività, cessioni fabbricati, ecc.).

- 7) In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale siano presenti più nuclei familiari, la Tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della Tariffa con vincolo di solidarietà.
- 8) Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa. Allo stesso modo, previa presentazione di idonea documentazione, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno 9 mesi/anno.
- 9) Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA

Art. 7 - Gettito della Tariffa corrispettiva

- 1) Ai sensi delle norme vigenti, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei Rifiuti Urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
- 2) Il Soggetto Gestore redige e trasmette ogni anno al Titolare del Servizio lo schema di Piano Finanziario per l'anno di riferimento con le modalità previste dal "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti" (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019. L'amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo prende atto del Piano Finanziario e provvede ad approvare l'articolazione tariffaria. Con il medesimo atto sono individuati i coefficienti di cui agli allegati 4, 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento, nonché le planimetrie del territorio comunale con l'individuazione delle zone di servizio definite all'art. 2 comma 1 lett. Il).
- 3) La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.
- 4) In applicazione della Tariffa corrispettiva, il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera. Fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi aggiuntivi per servizi extra-standard eventualmente richiesti dall'amministrazione comunale vengono coperti mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste al successivo art. 20.
- 5) I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
- 6) Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del soggetto competente, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge.
- 7) Nel caso di mancata deliberazione della Tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 8 - Commisurazione della parte fissa

- 1) La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e
 per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) <u>per le utenze non domestiche</u>: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
- 2) Non si applicano riduzioni e/o esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 3.
- 3) Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a) Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i Zone Standard e Forese:
 - (1) un contenitore grigio da l. 120;
 - (2) un contenitore azzurro da 1. 120;
 - (3) un contenitore marrone da l. 25;
 - (4) un contenitore verde da l. 120;
 - ii Zone Centro Storico:
 - (1) un contenitore grigio da l. 30;
 - (2) un contenitore azzurro da 1. 30;
 - (3) un contenitore marrone da l. 25;
 - (4) un contenitore verde da 1. 120;
 - b) Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i Zone Standard:
 - (1) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 110 per le utenze domestiche;
 - (2) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii Zone Centro Storico:
 - (1) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 110 per le utenze domestiche;
 - (2) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - iii Zone Forese:
 - (1) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 220 per le utenze domestiche;
 - (2) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 2.200 per le utenze NON domestiche.

Ciascun utente è tenuto al ritiro della "dotazione standard", riferita alla zona nella quale l'utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l'applicazione della Tariffa indicati all'articolo 4.

L'obbligo di ritiro della "dotazione standard" è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l'utenza.

3 bis) Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la "dotazione standard" è quella

definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune.

Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio.

La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una "utenza condominiale domestica" è disciplinata dall'art. 14 del presente Regolamento.

- 4) Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l'utenza domestica richieda al Soggetto Gestore uno o più contenitori grigi per rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile, ad esclusione dei contenitori assegnati sulla base degli artt.li 15 e 16, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
- 5) Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
- 6) Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all'allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli Allegati 1 e 2 del presente regolamento.
- 7) Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell'interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 4, una dotazione difforme da quella standard (ad es. contenitori di volumetria inferiore).

Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.

Art. 9 - Commisurazione della parte variabile

- 1) La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Art. 10 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

- 1) Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
- 2) In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
- 3) Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
- 4) Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'art. 8 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
- 5) Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
- 6) Per le utenze domestiche di cui all'articolo 6, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 8 comma 3.
- 7) Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Titolare del Servizio.
- 8) Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani la Tariffa annuale è commisurata al numero massimo di svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

9) Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile (ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16) nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", già disciplinato in via eccezionale nell'anno 2020, sulla base di quanto disposto dalla delibera Arera 158/2020 è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza.

Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione (ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16) per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree

1) Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, nell'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.). Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questa separate, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Art. 12 - Definizione di locali tariffabili

- 1) Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
- 2) A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
- 3) La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il soggetto gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
- 4) In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
- 5) Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'art. 8, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato 7.

Art. 12 bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

- 2) Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 9 e 10 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 8, comma 1, lett. b).
 - Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.
- 3) Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 12 ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

- 1) Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 12 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
 - (Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022)
- 2) Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento;
 - il codice ATECO principale;
 - i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

- 3) La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 4) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
- 5) L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione

- annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
- 6) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 7) Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 8) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
- 9) Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 8 comma 3.
- 10) A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

- 1) La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui all'Allegato D del "Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati" approvato dall'Assemblea Consorziale di ATO4.MO il 27 novembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.
- 2) La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.
- 3) La riduzione della Tariffa di cui al comma 1) decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento di cui al comma 1).

Art. 14 – Utenze condominiali domestiche

1) Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.

- 2) Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
- 3) Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
- 4) Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
- 5) Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'allegato 14.
- 6) La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale (cambi di proprietà, nuovi condomini ecc.) non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.

E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato a maggioranza delle unità alloggiative adibite a civile abitazione occupate al momento della deliberazione stessa.

La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard (bidoni individuali 120 litri). Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.

Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.

In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 23 comma 2 per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".

In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.

- 7) La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata ad Aimag Uff. Amm. Clienti completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) allegato 14 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
- 8) Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Art. 14 bis - Recupero rifiuti non conferiti correttamente da utenze condominiali domestiche

1) Qualora il Gestore debba intervenire per il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Art. 15 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

- 1) Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
- 2) Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.

Art. 16 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

- 1) Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".
- 2) Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi dietro corrispettivo o contribuzione.
- 3) Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
- 4) Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" (e utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto); il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso e/o ceduto a terzi.
- 5) Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
- 6) Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7) La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
- 8) Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
- 9) Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione del doppio della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva pari a quella relativa al periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato e riferita al nucleo familiare di appartenenza;
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Art. 17 – Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta e per la riduzione all'origine dei rifiuti

- 1) Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta.
 - L'importo del suddetto incentivo riconosciuto alla singola utenza non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.
- 2) Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
- 2 bis) Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
- 2 ter) Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
- 3) Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
- 4) L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Art. 18 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

- 1) Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
- 2) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, possono essere assoggettate alla Tariffa corrispettiva con pagamento anticipato, in rapporto alla superficie, alla durata dell'occupazione ed al servizio reso.

Art. 19 - Mercati

ABROGATO

Art. 20 - Servizi complementari

1) Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 21 - Comunicazione

- 1) I soggetti passivi, di cui al precedente art. 5, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
- 2) Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
- 3) La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
- 4) Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
- 5) In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
- 6) L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
- 7) In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente art. 6, comma 7).
- 8) Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Art. 22 - Controllo

- 1) Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
- 2) Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
- 3) Il Gestore a tale scopo può:
 - a) Richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) Richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) Invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) Utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) Accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa per il rispetto della Privacy.

- 4) In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
- 5) Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
- 6) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore.

I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.

Art. 23 - Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Tale sanzione è compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 150,00, salvo che per le seguenti fattispecie, di cui al precedente articolo 20, per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito specificato:

Fattispecie	Mini	mo	Massimo
Mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard"			
(art. 8 comma 3)	€	80,00	€ 500,00
Tardiva attivazione/cessazione utenza	€	25,00	€ 150,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze domestiche	€	50,00	€ 500,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle			
utenze non domestiche	€	80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione	€	50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che			
determinano la tariffa	€	50,00	€ 300,00

- 2 bis) La contestazione delle violazioni di cui ai commi 1-2 è effettuata dal Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali tenuto conto che lo stesso è qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 quale concessionario deputato ad applicare e riscuotere la tariffa corrispettiva.
- 3) Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce

periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 24 - Interessi e spese

- 1) Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
- 2) Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
- 3) In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
- 4) Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
- 5) I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali.

Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva

- 1) Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
- 2) L'obbligazione pecuniaria decade il 31 dicembre del quinto anno successivo dell'annualità per la quale la Tariffa corrispettiva è dovuta.
- 3) L'amministrazione comunale con propria deliberazione di Giunta Comunale, sentito il soggetto Gestore, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale per le utenze domestiche e quattro emissioni con cadenza trimestrale per le utenze non domestiche. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella fattura medesima che, normalmente, non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione.
- 4) Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
- 5) Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
- 6) Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
- 7) Nel caso di omesso pagamento delle fattura il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
- 8) Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono addebitate all'utente stesso.

Art. 26 - Rimborsi

- 1) Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
- 2) Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
- 3) L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
- 4) Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
- 5) Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Art. 27 - Contenzioso ed autotutela

- 1) La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
- 2) Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Entrata in vigore e prima applicazione

- 1) Il presente Regolamento, nel testo come modificato, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021.
- 2) Per la prima applicazione della Tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 si considereranno valide le denunce precedentemente prodotte ai fini della Tariffa d'Igiene Ambientale, della Tariffa Integrata Ambientale, della Tares Tributo e della Tari Tributo, opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova Tariffa.

Art. 29 - Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti

1) E' garantito l'accesso agli atti da parte degli aventi diritto

Art. 30 - Rinvio ad altre norme

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

TITOLO VI - ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_{n} N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (\in);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) $(\mbox{\ensuremath{\mathfrak{E}}})$;

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE (RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)

$$q(n) = \frac{Qtot}{\sum_{n} Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

q(n) = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Qtot = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

N(n) = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

Kb(n) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata "componente dimensionale", è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(S) = \frac{Cfd}{\sum_{S} Ks(S) \cdot N(S)} \cdot Ks(S)$$

con

Tfnd(S)= Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie $S(\mathfrak{C})$;

Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S, così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

Ks(S) = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfs}{\sum_{v} K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$se: V \le V MIN \Rightarrow V = V MIN$$

con

Tfnd(V)= Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

Cfs = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato $6 \in \mathbb{C}$;

V(v) = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

N(v) = numero di contenitori con volume "v";

Vmin = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfr}{\sum_{v} K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se : $V \le V MIN \Rightarrow Tf = 0$

con

Tfnd(V)= Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

Cfr = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

V(v) = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

N(v) = numero di contenitori con volume "v";

Vmin = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$Tv = Quv \cdot q$$

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 10 comma 4, lettere b) e c)
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (\mathfrak{E}) ;

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario		Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all' Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario		Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10

^(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

 $Ka = Ka1 \times Ka2$

Utenze Domestiche	Ka₁	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,10
2	0,60	1,15
3	0,70	1,25
4	0,75	1,30
5	0,80	1,50
≥ 6	0,86	1,60

Utenze Domestiche	Ka ₂	
Zona di Servizio	min	max
Zone "Standard"	1,00	1,00
Zone "Forese"	0,50	1,00
Zone "Centro Storico"	1,00	2,00

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.

Utenze Domestiche	Kb	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1 _	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
≥ 6	2,35	3,40

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7)

ABROGATO

Allegato 6 - Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

Descrizione costi fissi		K(cf)	
		min	max
Cfd	Costi fissi attribuiti alla componente dimensionale	0,50	2,00
Cfs	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,50	2,00
Cfr	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili	0,35	2,00

Allegato 7 - Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	S < 40
Classe 2	40 ≤ S < 100
Classe 3	100 ≤ S < 250
Classe 4	250 ≤ S < 750
Classe 5	750 ≤ S < 2000
Classe 6	S ≥ 2000

Allegato 8 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)			
Classe di superficie	min	max	
Classe 1	0,01	0,15	
Classe 2	0,02	0,20	
Classe 3	0,05	0,40	
Classe 4	0,10	0,70	
Classe 5	0,15	0,90	
Classe 6	0,20	1,30	

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

 $K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$

K1(v) legato al tipo contenitore		
Tipo contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

K1(v) legato al tipo contenitore			
Tipo contenitore (NON riciclabile)	min	max	
25	1,300	1,800	
30	1,127	1,511	
40	1,127	1,511	
50	1,127	1,511	
100	-	-	
120	0,920	1,300	
240	0,811	1,100	
360	0,737	1,050	
660	0,632	0,935	
1100	0,550	0,800	
1700	0,334	0,550	
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935	
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421	
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,050	0,250	
← servizio su chiamata →	0,050	0,250	
← servizio su chiamata →	0,050	0,250	

K2 (v) legato al materiale raccolto					
Tipo contenitore	Min	Max			
Carta	0,095	0,970			
Vetro	0,000	0,015			
Plastica - lattine	0,025	0,225			
Vetro – plastica – lattine	0,075	0,745			
Umido	0,650	3,285			
Vegetale	0,035	0,345			
Altre raccolte	0,115	1,170			
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,155	1,575			
Vegetale Cimiteri	0,005	0,070			
Stoviglie usa e getta	0,060	0,600			
Raccolta su chiamata	0,175	1,750			
Secco	0,445	2,250			

K ₃ (v)					
Zona di Servizio	min	max			
Zone standard – servizio normale	1,00	1,00			
Zone forese – servizio normale	0,50	1,00			
Zone standard – servizio commerciale	1,00	2,00			
Zone forese – servizio commerciale	1,00	1,50			
Zone "Centro Storico" – servizio normale	1,00	2,00			
Zone "Centro Storico" – servizio commerciale		3,00			

Allegato 11 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della mercatali	parte v	ariabile d	elle utenze
ABROGATO			
Allegato 12 - Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani			
ABROGATO			
Allegato 13 - Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani			

Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo

ABROGATO

ABROGATO

Allegato 14 - Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

- Nome e Cognome
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico cellulare
- Numero componenti nucleo famigliare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico cellulare



Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani

(Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668)

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Definizioni	
Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti	
Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione	
TITOLO II - PRESUPPOSTI	7
Art. 5 - Soggetti passivi	7
Art. 6 - Obbligazione pecuniaria	8
TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA	g
Art. 7 - Gettito della Tariffa corrispettiva	
Art. 8 - Commisurazione della parte fissa	
Art. 9 - Commisurazione della parte variabile	
Art. 10 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile	
Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree	
Art. 12 - Definizione di locali tariffabili	
Art. 12 bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	
Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso	
Art. 13 - Tarijje per particolari conaizioni a uso	
Art. 14 bis – Recupero rifiuti non conferiti correttamente da utenze condominiali domestiche	
Art. 15 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa	
Art. 16 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini	
Art. 17 – Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta e per la riduzione all'origine dei rifiuti	
Art. 18 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	
Art. 19 - Mercati	
Art. 20 - Servizi complementari	
TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	10
Art. 21 - Comunicazione	
Art. 22 - Controllo	
Art. 23 - Sanzioni	
Art. 24 - Interessi e spese	
Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva	
Art. 26 - Rimborsi	
Art. 27 - Contenzioso ed autotutela	22
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 28 - Entrata in vigore e prima applicazione	22
Art. 29 - Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti	22
Art. 30 - Rinvio ad altre norme	22
TITOLO VI – ALLEGATI	23
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale	23
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale	
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza	28
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della	
parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale	
Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7).	
Allegato 6 - Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	
Allegato 7 - Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche	30
Allegato 8 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della	2.1
Tariffa relativa alle utenze non domestiche	
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)	
Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo	
Allegato 12 - Pabella del Coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle dienze mercaldi. Allegato 12 - Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani	54 2∆
Allegato 13 - Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani	
Allegato 14 - Utenze Domestiche Condominiali	

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani in conformità alle disposizioni normative contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 668.
- 2) La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
- 3) La Tariffa corrispettiva è soggetta ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 2 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) **Soggetto Gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei Rifiuti Urbani in regime di privativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, e che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva;
 - g) **Titolare del servizio**: l'Ente preposto al governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della L.R. n. 23 del 23/12/2011.
 - h) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i Rifiuti Urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
 - j) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - k) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
 - l) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
 - m) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
 - n) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 - o) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro

- all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- p) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- q) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006;
- r) **bonifica**: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- s) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- t) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- u) **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del Decreto Legislativo n. 217/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- v) **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- w) **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- x) **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- y) **rifiuto vegetale**: rifiuti proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- z) **utente**: chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- aa) **utenze**: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- bb) **utenze domestiche**: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione:
- cc) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- dd) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- ee) **utenze domestiche condominiali**: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ff) **ambito territoriale ottimale**: l'unità territoriale individuata dalla Regione, con L.R. n. 23 del 23 dicembre 2011, ovvero l'intero territorio regionale, quale dimensione ottimale per la realizzazione di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio pubblico di gestione dei Rifiuti Urbani;
- gg) **concessionari dei servizi**: soggetti individuati dal Soggetto Gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei Rifiuti Urbani;
- hh) **sportello per utenti**: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura chiusura variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;

- ii) **parte fissa della Tariffa**: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- jj) **parte variabile della Tariffa**: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- kk) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di Rifiuti Urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- Il) **Zone di servizio** (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti

- 1) La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e dal "Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati" approvato dall'Assemblea Consorziale di ATO4.MO il 27 novembre 2006, e successive modifiche e integrazioni.
- 2) Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 3) Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);

- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.
 n. 152/2006;
- i) i veicoli fuori uso.
- 4) I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione

- 1) La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre Rifiuti Urbani, ed esistenti sul territorio comunale.
- 2) Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei Rifiuti Urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- 3) Non sono soggetti al pagamento della Tariffa corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei Rifiuti Urbani;
 - d) le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza (agriturismi, B&B ecc.);
 - e) le aree delle unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
 - f) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di Rifiuti Urbani;
 - g) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico sportiva (competitiva o amatoriale); sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - h) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
- 4) L'esclusione dal pagamento della Tariffa corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. 445/2000, o

- certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
- 5) Il mancato utilizzo del servizio, non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
- 6) Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
- 7) Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
- 8) Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori.
- 9) Il soggetto responsabile di cui ai commi 7 e 8 è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art.21 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.
- 10) Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

TITOLO II - PRESUPPOSTI

Art. 5 - Soggetti passivi

- 1) La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2) Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
- 3) Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
- 4) Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
- 5) Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.

- 6) Nel caso di sub-locazione, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
- 7) Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
- 8) Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
- 9) Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- 10) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Soggetto Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa corrispettiva.

Art. 6 - Obbligazione pecuniaria

- 1) La Tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
- 2) L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente art. 4 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati. Spetta al gestore la valutazione di ogni ulteriore elemento che possa determinare la chiusura definitiva di una utenza.
- 3) E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Titolare del servizio su proposta del Soggetto Gestore.
- 4) In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
- 5) Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 4 (quattro) persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a n. 1 persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari a n. 1 persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
- 6) L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al Soggetto Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati comunicano, con cadenza mensile, al Soggetto Gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della Tariffa (ad es. rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all'esercizio di attività, cessioni fabbricati, ecc.).

- 7) In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale siano presenti più nuclei familiari, la Tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della Tariffa con vincolo di solidarietà.
- 8) Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa. Allo stesso modo, previa presentazione di idonea documentazione, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno 9 mesi/anno.
- 9) Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA

Art. 7 - Gettito della Tariffa corrispettiva

- 1) Ai sensi delle norme vigenti, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei Rifiuti Urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
- 2) Il Soggetto Gestore redige e trasmette ogni anno al Titolare del Servizio lo schema di Piano Finanziario per l'anno di riferimento con le modalità previste dal "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti" (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019. L'amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo prende atto del Piano Finanziario e provvede ad approvare l'articolazione tariffaria. Con il medesimo atto sono individuati i coefficienti di cui agli allegati 4, 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento, nonché le planimetrie del territorio comunale con l'individuazione delle zone di servizio definite all'art. 2 comma 1 lett. Il).
- 3) La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.
- 4) In applicazione della Tariffa corrispettiva, il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera. Fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi aggiuntivi per servizi extra-standard eventualmente richiesti dall'amministrazione comunale vengono coperti mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste al successivo art. 20.
- 5) I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
- 6) Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del soggetto competente, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge.
- 7) Nel caso di mancata deliberazione della Tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 8 - Commisurazione della parte fissa

- 1) La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e
 per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) <u>per le utenze non domestiche</u>: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
- 2) Non si applicano riduzioni e/o esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 3.
- 3) Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a) Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i Zone Standard e Forese:
 - (1) un contenitore grigio da l. 120;
 - (2) un contenitore azzurro da 1. 120;
 - (3) un contenitore marrone da l. 25;
 - (4) un contenitore verde da l. 120;
 - ii Zone Centro Storico:
 - (1) un contenitore grigio da l. 30;
 - (2) un contenitore azzurro da 1. 30;
 - (3) un contenitore marrone da l. 25;
 - (4) un contenitore verde da 1. 120;
 - b) Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i Zone Standard:
 - (1) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 110 per le utenze domestiche;
 - (2) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii Zone Centro Storico:
 - (1) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 110 per le utenze domestiche;
 - (2) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - iii Zone Forese:
 - (1) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 220 per le utenze domestiche;
 - (2) una volumetria di esposizione fino a un massimo di 1. 2.200 per le utenze NON domestiche.

Ciascun utente è tenuto al ritiro della "dotazione standard", riferita alla zona nella quale l'utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l'applicazione della Tariffa indicati all'articolo 4.

L'obbligo di ritiro della "dotazione standard" è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l'utenza.

3 bis) Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la "dotazione standard" è quella

definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune.

Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio.

La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una "utenza condominiale domestica" è disciplinata dall'art. 14 del presente Regolamento.

- 4) Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l'utenza domestica richieda al Soggetto Gestore uno o più contenitori grigi per rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile, ad esclusione dei contenitori assegnati sulla base degli artt.li 15 e 16, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
- 5) Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
- 6) Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all'allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli Allegati 1 e 2 del presente regolamento.
- 7) Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell'interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 4, una dotazione difforme da quella standard (ad es. contenitori di volumetria inferiore).

Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.

Art. 9 - Commisurazione della parte variabile

- 1) La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Art. 10 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

- 1) Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
- 2) In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
- 3) Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
- 4) Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'art. 8 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
- 5) Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
- 6) Per le utenze domestiche di cui all'articolo 6, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 8 comma 3.
- 7) Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Titolare del Servizio.
- 8) Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani la Tariffa annuale è commisurata al numero massimo di svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

9) Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile (ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16) nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", già disciplinato in via eccezionale nell'anno 2020, sulla base di quanto disposto dalla delibera Arera 158/2020 è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza.

Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione (ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16) per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree

1) Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, nell'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.). Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questa separate, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Art. 12 - Definizione di locali tariffabili

- 1) Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
- 2) A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
- 3) La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il soggetto gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
- 4) In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
- 5) Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'art. 8, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato 7.

Art. 12 bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

- 2) Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 9 e 10 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 8, comma 1, lett. b).
 - Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.
- 3) Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 12 ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

- 1) Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 12 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
 - (Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022)
- 2) Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento;
 - il codice ATECO principale;
 - i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

- 3) La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 4) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
- 5) L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione

- annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
- 6) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 7) Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 8) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
- 9) Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 8 comma 3.
- 10) A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

- 1) La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui all'Allegato D del "Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati" approvato dall'Assemblea Consorziale di ATO4.MO il 27 novembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.
- 2) La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.
- 3) La riduzione della Tariffa di cui al comma 1) decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento di cui al comma 1).

Art. 14 – Utenze condominiali domestiche

1) Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.

- 2) Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
- 3) Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
- 4) Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
- 5) Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'allegato 14.
- 6) La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale (cambi di proprietà, nuovi condomini ecc.) non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.

E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato a maggioranza delle unità alloggiative adibite a civile abitazione occupate al momento della deliberazione stessa.

La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard (bidoni individuali 120 litri). Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.

Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.

In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 23 comma 2 per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".

In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.

- 7) La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata ad Aimag Uff. Amm. Clienti completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) allegato 14 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
- 8) Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Art. 14 bis - Recupero rifiuti non conferiti correttamente da utenze condominiali domestiche

1) Qualora il Gestore debba intervenire per il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Art. 15 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

- 1) Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
- 2) Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.

Art. 16 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

- 1) Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".
- 2) Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi dietro corrispettivo o contribuzione.
- 3) Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
- 4) Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" (e utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto); il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso e/o ceduto a terzi.
- 5) Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
- 6) Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7) La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
- 8) Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
- 9) Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione del doppio della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva pari a quella relativa al periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato e riferita al nucleo familiare di appartenenza;
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Art. 17 – Incentivi per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta e per la riduzione all'origine dei rifiuti

- 1) Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta.
 - L'importo del suddetto incentivo riconosciuto alla singola utenza non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.
- 2) Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
- 2 bis) Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
- 2 ter) Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
- 3) Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
- 4) L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Art. 18 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

- 1) Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
- 2) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, possono essere assoggettate alla Tariffa corrispettiva con pagamento anticipato, in rapporto alla superficie, alla durata dell'occupazione ed al servizio reso.

Art. 19 - Mercati

ABROGATO

Art. 20 - Servizi complementari

1) Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 21 - Comunicazione

- 1) I soggetti passivi, di cui al precedente art. 5, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
- 2) Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
- 3) La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
- 4) Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
- 5) In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
- 6) L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
- 7) In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente art. 6, comma 7).
- 8) Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Art. 22 - Controllo

- 1) Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
- 2) Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
- 3) Il Gestore a tale scopo può:
 - a) Richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) Richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) Invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) Utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) Accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa per il rispetto della Privacy.

- 4) In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
- 5) Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
- 6) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore.

I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.

Art. 23 - Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Tale sanzione è compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 150,00, salvo che per le seguenti fattispecie, di cui al precedente articolo 20, per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito specificato:

Fattispecie	Mini	mo	Massimo
Mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard"			
(art. 8 comma 3)	€	80,00	€ 500,00
Tardiva attivazione/cessazione utenza	€	25,00	€ 150,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze domestiche	€	50,00	€ 500,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle			
utenze non domestiche	€	80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione	€	50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che			
determinano la tariffa	€	50,00	€ 300,00

- 2 bis) La contestazione delle violazioni di cui ai commi 1-2 è effettuata dal Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali tenuto conto che lo stesso è qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 quale concessionario deputato ad applicare e riscuotere la tariffa corrispettiva.
- 3) Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce

periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 24 - Interessi e spese

- 1) Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
- 2) Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
- 3) In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
- 4) Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
- 5) I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali.

Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva

- 1) Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
- 2) L'obbligazione pecuniaria decade il 31 dicembre del quinto anno successivo dell'annualità per la quale la Tariffa corrispettiva è dovuta.
- 3) L'amministrazione comunale con propria deliberazione di Giunta Comunale, sentito il soggetto Gestore, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale per le utenze domestiche e quattro emissioni con cadenza trimestrale per le utenze non domestiche. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella fattura medesima che, normalmente, non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione.
- 4) Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
- 5) Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
- 6) Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
- 7) Nel caso di omesso pagamento delle fattura il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
- 8) Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono addebitate all'utente stesso.

Art. 26 - Rimborsi

- 1) Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
- 2) Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
- 3) L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
- 4) Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
- 5) Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Art. 27 - Contenzioso ed autotutela

- 1) La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
- 2) Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Entrata in vigore e prima applicazione

- 1) Il presente Regolamento, nel testo come modificato, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021.
- 2) Per la prima applicazione della Tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 si considereranno valide le denunce precedentemente prodotte ai fini della Tariffa d'Igiene Ambientale, della Tariffa Integrata Ambientale, della Tares Tributo e della Tari Tributo, opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova Tariffa.

Art. 29 - Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti

1) E' garantito l'accesso agli atti da parte degli aventi diritto

Art. 30 - Rinvio ad altre norme

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

TITOLO VI - ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_{n} N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (\in);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) $(\mbox{\ensuremath{\mathfrak{E}}})$;

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE (RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)

$$q(n) = \frac{Qtot}{\sum_{n} Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

q(n) = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Qtot = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

N(n) = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

Kb(n) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata "componente dimensionale", è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(S) = \frac{Cfd}{\sum_{S} Ks(S) \cdot N(S)} \cdot Ks(S)$$

con

Tfnd(S)= Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie $S(\mathfrak{C})$;

Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S, così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

Ks(S) = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfs}{\sum_{v} K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$se: V \le V MIN \Rightarrow V = V MIN$$

con

Tfnd(V)= Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

Cfs = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato $6 \in \mathbb{C}$;

V(v) = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

N(v) = numero di contenitori con volume "v";

Vmin = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfr}{\sum_{v} K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se : $V \le V MIN \Rightarrow Tf = 0$

con

Tfnd(V)= Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

Cfr = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

V(v) = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

N(v) = numero di contenitori con volume "v";

Vmin = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$Tv = Quv \cdot q$$

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 10 comma 4, lettere b) e c)
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (\mathfrak{E}) ;

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario		Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all' Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario		Volume vuotato ^(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10

^(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

 $Ka = Ka1 \times Ka2$

Utenze Domestiche	Ka₁	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,10
2	0,60	1,15
3	0,70	1,25
4	0,75	1,30
5	0,80	1,50
≥ 6	0,86	1,60

Utenze Domestiche	Ka ₂	
Zona di Servizio	min	max
Zone "Standard"	1,00	1,00
Zone "Forese"	0,50	1,00
Zone "Centro Storico"	1,00	2,00

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.

Utenze Domestiche	Kb	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1 _	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
≥ 6	2,35	3,40

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7)

ABROGATO

Allegato 6 - Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

Descrizione costi fissi		K(cf)	
		min	max
Cfd	Costi fissi attribuiti alla componente dimensionale	0,50	2,00
Cfs	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,50	2,00
Cfr	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili	0,35	2,00

Allegato 7 - Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	S < 40
Classe 2	40 ≤ S < 100
Classe 3	100 ≤ S < 250
Classe 4	250 ≤ S < 750
Classe 5	750 ≤ S < 2000
Classe 6	S ≥ 2000

Allegato 8 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)			
Classe di superficie	min	max	
Classe 1	0,01	0,15	
Classe 2	0,02	0,20	
Classe 3	0,05	0,40	
Classe 4	0,10	0,70	
Classe 5	0,15	0,90	
Classe 6	0,20	1,30	

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

 $K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$

K1(v) legato al tipo contenitore		
Tipo contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

K1(v) legato al tipo contenitore			
Tipo contenitore (NON riciclabile)	min	max	
25	1,300	1,800	
30	1,127	1,511	
40	1,127	1,511	
50	1,127	1,511	
100	-	-	
120	0,920	1,300	
240	0,811	1,100	
360	0,737	1,050	
660	0,632	0,935	
1100	0,550	0,800	
1700	0,334	0,550	
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935	
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421	
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,100	0,350	
←servizio su chiamata→	0,050	0,250	
← servizio su chiamata →	0,050	0,250	
← servizio su chiamata →	0,050	0,250	

K2 (v) legato al materiale raccolto			
Tipo contenitore	Min	Max	
Carta	0,095	0,970	
Vetro	0,000	0,015	
Plastica - lattine	0,025	0,225	
Vetro – plastica – lattine	0,075	0,745	
Umido	0,650	3,285	
Vegetale	0,035	0,345	
Altre raccolte	0,115	1,170	
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,155	1,575	
Vegetale Cimiteri	0,005	0,070	
Stoviglie usa e getta	0,060	0,600	
Raccolta su chiamata	0,175	1,750	
Secco	0,445	2,250	

K ₃ (v)		
Zona di Servizio	min	max
Zone standard – servizio normale	1,00	1,00
Zone forese – servizio normale	0,50	1,00
Zone standard – servizio commerciale	1,00	2,00
Zone forese – servizio commerciale	1,00	1,50
Zone "Centro Storico" – servizio normale	1,00	2,00
Zone "Centro Storico" – servizio commerciale	1,00	3,00

Allegato 11 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della mercatali	parte v	ariabile d	elle utenze
ABROGATO			
Allegato 12 - Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani			
ABROGATO			
Allegato 13 - Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani			

Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo

ABROGATO

ABROGATO

Allegato 14 - Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

- Nome e Cognome
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico cellulare
- Numero componenti nucleo famigliare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico cellulare

UNIONE DEI COMUNI AREA NORD (Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto	
Articolo 2 - Definizioni	
Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti	
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	
Articolo 4- Soggetto attivo	8
Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione	
Articolo 6 - Soggetti passivi	
Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria	
TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA	12
Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario	. 12
Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa	. 12
Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile	. 14
Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile	. 15
Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree	. 16
Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili	. 16
Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	. 17
Articolo 13- ter- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di	
raccolta	. 17
Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso	. 19
Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche	. 19
Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa	. 21
Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini	. 21
Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta	
Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	. 23
Articolo 20 - Mercati	. 23
Articolo 21 – Servizi complementari	. 23
Articolo 22 – Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)	. 24
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	
Articolo 23 - Comunicazione	. 24
Articolo 24 - Controllo	. 25
Articolo 25- Sanzioni	. 26
Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento	. 26
Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva	. 27
Articolo 28 - Rimborsi	. 27
Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela	. 28
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	28
Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	. 28
Articolo 31 - Entrata in vigore	. 28
ALLEGATI	
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale	
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale	. 31
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla	
singola utenza	. 33
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze	
domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore	
condominialo	2 5

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti sp	eciali –
Art. 3 comma 7)	36
Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	37
Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche	38
Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla component	:e
dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche	39
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)	40
Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo	43
Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabil	e delle
utenze mercatali	44
Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani	45
Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali	46
Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico	47
Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani	50

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.
- 4. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.
- 5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro–lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidita dal quale non sia possibile recuperare materia;

- x) rifiuto vegetale: rifiuti proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utente: chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura chiusura variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh)Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.
- 2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
- g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
- i. i veicoli fuori uso.
- 4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

- 1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
- 2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
- 3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
- 4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

- 1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- 3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea

- documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
- d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
- e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono ufficiate le funzioni religiose;
- g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
- 4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
- 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
- 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
- 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
- 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a

- presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato
- 9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

- 1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
- 3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
- 4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
- 5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
- 6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
- 7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
- 8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
- 9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve

essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

- 1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
- 2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupporti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
- 3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
- 4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata:
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
- 5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
- 6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
- 7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali

- i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.
- 8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
- 9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

- 1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti.
- 2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti" (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.
- 3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

- 1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;

- b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
- 2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
- 3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 - 1. un contenitore grigio da l. 120;
 - 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 - 3. un contenitore marrone da l. 25;
 - 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 - 1. un contenitore grigio da l. 30;
 - 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 - 3. un contenitore marrone da l. 25;
 - 4. un contenitore verde da l. 120;
 - b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 - 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 - 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:
 - 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 - 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - iii. Zone Forese:
 - 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 - 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.
- 4. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la "dotazione standard" è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli,

- proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una "utenza condominiale domestica", è disciplinata dall'art. 15 del presente regolamento.
- 5. Ciascun utente è tenuto al ritiro della "dotazione standard", riferita alla zona nella quale l'utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l'applicazione della Tariffa indicati all'articolo 5. L'obbligo di ritiro della "dotazione standard" è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l'utenza.
- 6. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l'utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per i rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
- 7. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
- 8. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all'Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
- 9. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell'interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

- 1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

- 1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
- 2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
- 3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
- 4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
- 5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
- 6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.

- 7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
- 8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.
- 9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree

- 1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno con diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
- 2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

- 1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;

- c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
- 3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 9, comma 1, lett. b).
 - Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al

Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

- 2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento;
 - ✓ il codice ATECO principale;
 - ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
 - ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
 - Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).
- 3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
- 5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
- 6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di

- recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
- 9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
- 10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

- 1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
- 2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
- 3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
- 4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
- 5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche

- 1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
- 2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
- 3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
- 4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
- 5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
- 6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.
 - E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.
 - La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.
 - Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.
 - In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".
- 7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
- 8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
- 9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

- 1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
- 2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.
- 3. In via sperimentale e per il solo anno 2018, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2018 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2017, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2017.
 - 4. In via sperimentale e per il solo anno 2018, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2017. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

- 1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;

- c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".
- 2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi, dietro corrispettivo o contribuzione.
- 3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
- 4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.
- 5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
- 6. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
- 8. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
- 9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all'art. 9 comma 6;
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta

- 1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L'importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.
- 2. Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
- 3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle

- sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
- 4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
- 5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
- 6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

- 1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
- 2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
- 3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati

(Abrogato)

Articolo 21 - Servizi complementari

- 1. Il Soggetto Gestore potrà fornire a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
- 2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.
- 3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
- 4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
- 5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte

differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Articolo 22 – Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

- 1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

- 1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
- 2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
- 3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
- 4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
- 5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
- 6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
- 7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.

8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

- 1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
- 2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
- 3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
- 4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- 5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
- 6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
- 7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
- 8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di

formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.

Articolo 25- Sanzioni

- 1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della "dotazione standard" come previsto dall'art. 9 comma 5.
- 2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
- 4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuisco alla copertura del costo del servizio.
- 5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

- 1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
- 2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
- 3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.

- 4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.
- 4-bis Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.
- 5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

- 1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
- 2. Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.
- 3. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
- 4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
- 5. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
- 6. Nel caso di omesso pagamento delle fattura il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

- 1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
- 2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante

- conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
- 3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
- 4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
- 5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

- 1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
- 2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2018.

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$T (\mathbf{h}) = \frac{d}{\sum_{n=1}^{d} N(n) \cdot K(n)} \frac{f}{a} \cdot K(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Qw \cdot q$$

con

$$Qw = \frac{Qv}{Qat}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE (RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)

$$q(n) = \frac{Q}{\sum_{n} K(n)bN(n)} \cdot K^{t}(n)l$$

con

q(n) = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Qtot = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

N(n) = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

Kb(n) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata "componente dimensionale", è ottenuta dalla formula:

$$T \qquad (S) = \frac{d}{\sum_{S} K(S) \cdot sN(S)} \cdot K(S)$$

con

Tfnd(S) = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (\mathcal{E}) ;

Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S, così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

Ks(S) = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T \qquad (Vf) = n \frac{d}{\sum_{v} K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$s : V \leq V \text{ m} \implies iV = V \text{ m}$$

con

 $Tfnd(V) = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile <math>(\mathfrak{E})$;

Cfs= costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

V(v) = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori vesimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

N(v) = numero di contenitori con volume "v";

Vmin = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T \qquad (Vf) = n \frac{d}{\sum_{v} K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$s : dV \le V \text{ m} \implies T \text{h} \ne 0$$

con

 $Tfnd(V) = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (<math>\mathfrak{E}$);

Cfr= costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

V(v) = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori vesimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

N(v) = numero di contenitori con volume "v";

Vmin = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$Tv = Qw \cdot q$$

$$Qw = \frac{Cw}{Qat}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 11
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica	Frazioni riciclabili	Lettura dello	Volume vuotato(*) per peso

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
singola	servizio ordinario con	svuotamento da	specifico medio della raccolta
	rilevazione dei	trasponder	con applicazione delle
	vuotamenti		quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10

^(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.


 $Ka = Ka1 \times Ka2$

Utenze Domestiche	Ka1	Ka1
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,25
2	0,75	1,15
3	0,85	1,25
4	0,90	1,30
5	0,80	1,50
6	0,86	1,60

Ka2 (v) legato alla zona		
Zona servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00
Zona Centro Storico	1,00	2,00

Kb= coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

Utenze Domestiche	Kb rapporto	Kb rapporto
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
6	2,35	3,40



¹ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n.

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

K(cf)		
categoria di costi attribuibili alle non domestiche	min	max
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	0,50	7,00
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,25	3,00
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	S ≤ 50
Classe 2	50 ≤ S < 100
Classe 3	100 ≤ S < 150
Classe 4	150 ≤ S < 250
Classe 5	250 ≤ S < 450
Classe 6	450 ≤ S < 800
Classe 7	800 ≤ S < 2000
Classe 8	2000 ≤ S < 5000
Classe 9	5000 ≤ S < 10000
Classe 10	10000 ≤ S < 20000
Classe 11	S ≥ 20000

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)		
categoria di superficie (base mq)	min	max
$S \le 50$	0,01	0,30
$50 \le S < 100$	0,02	0,40
$100 \le S < 150$	0,02	0,80
$150 \le S < 250$	0,04	1,40
$250 \le S < 450$	0,06	1,80
$450 \le S < 800$	0,10	2,60
$800 \le S < 2000$	0,25	3,40
$2000 \le S < 5000$	0,30	4,20
$5000 \le S < 10000$	0,35	5,00
$10000 \le S < 20000$	0,40	8,00
$S \ge 20000$	0,45	14,00

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)²

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

² Allegato modificato con delibera Consiglio Comunale n.

K1(v) legato al tipo contenitore]	
TIPO cont. (NON riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500
2500	0,100	0,350
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,100	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250

K2 (v) legato al materiale raccolto			
Tipo contenitore	min	max	
Carta	0,095	0,970	
Vetro	0,000	0,015	
Plastica-lattine	0,025	0,225	
Vetro - plastica - lattine	0,075	0,745	
Umido	0,650	3,285	
Vegetale	0,035	0,345	
Altre raccolte	0,115	1,170	
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,155	1,575	
Vegetale Cimiteri	0,005	0,070	
Stoviglie Usa e Getta	0,060	0,600	
Raccolta su chiamata	0,175	1,750	
Secco	0,445	2,250	

K3 (v)		
Zona servizio	min	max
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00
Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50

Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	4,00
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	4,00



³ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n.



⁴ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n.



⁵ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n.

Allegato 13 - Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico cellulare
- Numero componenti nucleo famigliare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolciumi (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
 - bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m2 a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
Scarti di cucina	12 - 20	Sfalci d'erba	12 – 15
Scarti da giardino	20 - 60	Scarti dell'orto	11 – 13
mıstı			

Foglie secche	30 - 60	Segatura	100 - 500
Trucioli di legno	120	Corteccia	100 - 150
Carta e cartone	120 - 500	Paglia	100
Pollina	10 – 18	Letame bovino	20
Letame di cavallo	20 - 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

- 5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);
- 6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;
- 7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.
- 8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri

gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività

microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i composter commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.



⁶ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 9 del 30 giugno 2021

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale dei Comuni dei Comuni dell'Unione Terre d'Argine e Unione Area Nord serviti dal gestore Aimag s.p.a., approvazione dell'articolazione tariffaria 2021 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

F.to Il Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani Dott. Paolo Carini

Bologna, 30 giugno 2021



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Bologna F.to Enrico Diacci

Il segretario verbalizzante F.to Steven Sibani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

т					1	1 * 1			•	
	a	SI	ies1	tesa	$d\epsilon$	11	her	37	101	ıe:

□ ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Per Il Direttore
Ing. Vito Belladonna
Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 20 agosto 2021